

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE

Schema tipo proposto dall'Assessorato alle Sanità  
della Regione Emilia Romagna, rielaborato da  
gruppi di lavoro promossi dall'Assessorato  
Provinciale alla Sanità e modificato  
dal Servizio Igiene Pubblica  
della U.S.L. n.10

FEBBRAIO 90



SCHEMA TIPO REGOLAMENTO  
COMUNALE DI IGIENE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	Pag. 1
TITOLO II IGIENE EDILIZIA E DEGLI AMBIENTI CONFINATI AD USO CIVILE, INDUSTRIALE, COLLETTIVO E SPECIALE	Pag. 17
TITOLO III IGIENE DELL'AMBIENTE FISICO DI VITA	Pag. 80
TITOLO IV IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLE BEVANDE	Pag. 115

L'elenco delle norme regionali e statali riportate sul presente regolamento è in parte datato alla prima redazione del regolamento da parte dei gruppi di lavoro e pertanto non è da ritenere completo ed aggiornato.



## Indice

### TITOLO I

#### Disposizioni Generali

Art.	Pag.
1 Regolamento comunale di Igiene	1
2 Validità	1
3 Violazioni	1
4 Abrogazione norme precedenti	1

#### Autorità Sanitaria Locale

Art.	Pag.
5 Autorità Sanitaria Locale	1
6 Strutture e Supporti operativi della Autorità Sanitaria Locale	2
7 Funzioni e prestazioni della U.S.L.	2
8 Compiti delle strutture e dei supporti operativi dell'U.S.L.	2
9 Supporti propri e ausiliari della Autorità Sanitaria Locale	3
10 Attribuzioni del Comune	3
11 Compiti del Comune	3
12 Compiti dell'U.S.L.	3
13 Rapporti con l'utenza	3
14 Esercizio dell'a vigilanza	4
15 Esito della vigilanza	4
16 Violazioni amministrative	4
17 Esazioni delle ammende e sanzioni	4

#### Profilassi delle Malattie Infettive e Parassitarie

Art.	Pag.
18 Compiti del Comune	4
19 Compiti dell'U.S.L.	4
20 Obbligo della denuncia	5
21 Denuncia di manifestazioni epidemiche & di malattie veneree	5
22 Modalità di effettuazione della denuncia. Raccolta e trasmissione dei dati	5
23 Indagine epidemiologica. Accertamenti e misure	6
24 Trasporto di malati infettivi	6
25 Disinfezione continua e finale dei locali di abitazione	7
26 Disinfezione dei vestiti ed altri effetti di uso personale e di stracci	7
27 Disinfestazione	7



Art.	Pag.
28 Lotta contro le mosche ed altri insetti	8
29 Disinfestazione e derattizzazione	8
30 Vaccinazioni	8
31 Compiti dell'Ufficio di Stato Civile. Regi- strazioni, certificazioni	9
32 Obbligo dei medici di denuncia delle vaccinazioni eseguite	10
33 Vaccinazioni e frequenza in collettività	10
34 Profilassi delle malattie veneree	10
35 Misure di profilassi antirabbica. Detenzione di cani	10
<b>Vigilanza sulle attività sanitarie</b>	
<b>Art.</b>	
36 Esercizio delle professioni sanitarie	11
37 Apertura di poliambulatori medico-chirurgici e di gabinetti privati	11
38 Requisiti dei poliambulatori e dei gabinetti privati	12
39 Altre istituzioni sanitarie a carattere privato	12
40 Disciplina della pubblicità sanitaria	12
41 Assistenza al parto	13
42 Denuncia di nato morto. Adempimenti	13
43 Obblighi degli esercenti la professione di medico-chirurgo negli eventi di decesso, di aborto, di nascita infante deforme o di altri eventi interessanti la sanità pubblica	14
44 Obblighi dell'ostetrica negli eventi di nato deforme o immaturo. Registri dei parti e degli aborti	14
45 Licenza di commercio per sanitari e presidi medico-chirurgici di qualsiasi specie	14
46 Servizi Pubblici e privati di trasporto infermi	15
47 Vigilanza sulle farmacie	15

## TITOLO II

### Norme generali per le costruzioni

Art.	Pag.
48 Concessione e autorizzazione alla costru- zione	17
49 Attività che comportano rischio di incidente rilevante	18
50 Strumenti urbanistici generali e particolari	19
51 Autorizzazioni alla abitabilità e alla usa- bilità degli edifici	19



Art.	Pag.
52 Visite ai fabbricati per il rilascio della abitabilità o usabilità	20
53 Dichiarazione di alloggio antigienico	20
54 Dichiarazione di alloggio inabitabile	20
55 Misure igieniche nei cantieri edili	21
56 Demolizione di fabbricati	21
 Prescrizioni Igienico-Edilizie di ordine generale per gli alloggi	
Art.	
57 Condizioni e salubrità del terreno	21
58 Isolamento termico. Spessore dei muri	22
59 Protezione acustica	23
60 Divieto di impiego di materiali contenenti amianto	23
61 Ampiezza dei cortili interni	23
62 Pozzi di luce e chiostrine	24
63 Pavimento dei cortili	24
64 Igiene dei passaggi e spazi privati	24
65 Umidità interna	25
66 Misure contro la penetrazione dei ratti e dei volatili negli edifici	25
67 Marciapiede	26
68 Ringhiere e parapetti	26
69 Canali di gronda	26
70 Coperture	26
71 Condotture di scarico delle latrine e degli acquai	27
72 Obbligo dell'allacciamento alla fognatura comunale	27
73 Approvvigionamento di acqua potabile	28
 Requisiti igienici degli alloggi	
Art.	
74 Campo di applicazione	28
75 Classificazione dei locali adibiti ad abitazione privata	28
76 Dimensioni e caratteristiche dei locali di abitazione	29
77 Autorimesse ad uso delle abitazioni	30
78 Manutenzione e pulizia dei locali di abitazione	30
79 Requisiti minimi di illuminazione naturale e diretta	31
80 Superficie illuminante utile	31
81 Superficie illuminante utile in presenza di ostacoli e sporgenze esterne	32



Art.	Pag.
82 Requisiti delle finestre	32
83 Illuminazione artificiale	32
84 Illuminazione notturna esterna	32
85 Superficie apribile e ricambio minimo d'aria	32
86 Locali accessori: superficie apribile minima per il ricambio d'aria, ventilazione forzata	33
87 Canne di ventilazione: definizioni	33
88 Installazione apparecchi a combustione negli alloggi: ventilazione dei locali	33
88 bis Apparecchi a combustione a tenuta stagna rispetto ai locali	34
89 Condizionamento: caratteristiche degli impianti	34
90 Umidità e condensa negli alloggi	34
91 Divieto di installazione di apparecchi a combustione	35
92 Installazione apparecchi a combustione	35
93 Canna fumaria: definizione	35
94 Canna di esalazione: definizioni	35
95 Allontanamento dei prodotti della combustione, di odori, vapori o fumi prodotti dalla cottura	35
96 Collegamenti a canne fumarie e a canne di esalazione di apparecchi a combustione o di cappe	36
97 Elettroventilatori (ventole): modalità di installazione e divieti	36
98 Limitazioni di tiraggio	36
99 Canne fumarie e di esalazione: dimensionamento, caratteristiche e messa in opera	36
100 Canne fumarie singole	37
101 Canne fumarie collettive	37
102 Comignoli, tipi, altezze, ubicazioni	38
103 Riscaldamento impianti termici	38
104 Scale	38
105 Soppalchi	39
106 Locali a piano terreno	40
107 Piani seminterrati	40
<b>Case rurali, pertinenze e stalle</b>	
Art.	
108 Case rurali - Locali di soggiorno e di servizio	41
109 Ricoveri e recinti di animali	41
110 Concimaie e letamai	42
110 bis Paddock esterni annessi alle stalle	42
111 Locale raccolta latte	42
112 Acque di lavaggio	43
113 Abbeveratoi, lavanderie, vasche per la lavatura ed il rinfresco degli ortaggi	43
114 Maceri	43
115 Manutenzione delle case coloniche, difesa dagli insetti nocivi	44



Art.	Pag.
116 Allevamenti di grosse dimensioni	44
117 Allevamenti di animali nei centri abitati	45
118 Risaie	45
Edifici adibiti ad attività lavorative	
Disposizioni generali	
Art.	
119 Campo di applicazione	46
120 Classificazione dei locali	46
Caratteristiche dei locali adibiti ad attività lavorative, dei locali accessori e di servizio	
Art.	
121 Altezza dei locali	46
122 Superficie dei locali	47
123 Locali interrati e seminterrati	47
124 Soppalchi	47
125 Scale	48
126 Uscite dai locali di lavoro	48
127 Illuminazione ed aerazione naturali	48
128 Illuminazione artificiale	49
129 Aerazione artificiale, isolamento termico, riscaldamento	50
130 Dotazione e caratteristiche dei servizi igienico assistenziali	50
Difesa dagli agenti nocivi	
Art.	
131 Separazione dei locali nocivi	51
132 Inquinanti aerei	51
133 Rumore	51
134 Vibrazioni	52
135 Alte e basse temperature	52
136 Umidità	52
Edilizia speciale e norme di esercizio	
Art.	
137 Ospedali, Case di Cura o di assistenza ostetrica. Istituti di Cura, stabilimenti termali, farmacie, magazzini: prescrizioni generali	53
138 Alberghi e simili	54
139 Personale	54
140 Vigilanza igienico sanitaria degli alberghi, pensioni e locande	55
141 Affitta camere	55
142 Farmacie	55
143 Depositi e magazzini di prodotti farmaceutici e di presidi medico chirurgici	56
144 Abitazioni collettive	56
145 Locali di riposo. Dormitori stabili o temporanei per lavoratori	57



Art.	Pag.
146 Dormitori pubblici	57
147 Classificazione e disciplina igienico sanitaria dei complessi ricettivi comple- mentari a carattere turistico-sociale	57
148 Istituti di pena	58
149 Soggiorni di vacanza per minori	59
150 Scuole	59
151 Norme igieniche di origine generale. Disinfe- zione annua. Divieto di fumare	59
152 Asili Nido di nuova costruzione	60
153 Asili Nido ubicati nei centri storici od in edifici residenziali	61
154 Nurseries	62
155 Locali di pubblico spettacolo	62
156 Locali privati di riunione e di divertimento	62
157 Condizioni igieniche di esercizio dei locali pubblici e privati di riunione e di divertimento	63
158 Divieto di fumare	63
159 Arene estive - pavimentazione	64
160 Arene estive: latrine	64
161 Arene estive: posti a sedere, acustica, illu- minazione, gestione	65
162 Padiglioni per pubblici spettacoli. Alloggi mo- bili per girovaghi	65
163 Palestre ed istituti di ginnastica	67
164 Alberghi diurni.	67
165 Lavanderie	68
166 Autorimesse e servizi annessi	70
167 Caseifici e burrifici	71
168 Barbieri, parrucchieri: regime autorizzatorio	71
169 Definizione di mestieri affini	71
170 Esercizio delle attività a domicilio. Divieto di esercizio in forma ambulante	72
171 Voltura delle autorizzazioni e modificazioni dei locali autorizzati	72
172 Requisiti igienici dei locali	72
173 Ubicazione degli esercizi	73
174 Arredamento, attrezzature e dotazione degli esercizi	73
175 Libretto di idoneità sanitaria del personale	74
176 Conduzione igienica delle attività	74
177 Pulizia del personale	75
178 Piscine	75
179 Caratteristiche della vasca	76
180 Acqua di alimentazione; caratteristiche	76
181 Alimentazione delle piscine	76



Art.	Pag.
182 Depurazione, riciclo, afflusso e ricambi di acqua.	77
183 Caratteristiche delle canalette di sfioro	77
184 Accesso in vasca	77
185 Uso della cuffia	77
186 Capienza della vasca	78
187 Tipi di spogliatoi	78
188 Caratteristiche dello spogliatoio a rotazione	78
189 Corsie - corridoi	78
190 Rientro del bagnante dalla vasca	79
191 Servizi igienici (docce, wc, lavandini)	79
192 Caratteristiche delle zone docce e dei WC	79
193 Aerazione e illuminazione dei servizi idrosanitari, docce, zone spogliatoi	80
194 Insonorizzazione	80
195 Obblighi del gestore	80
196 Zone riservate ai tuffi	80
197 Pronto soccorso	80
198 Piscina con accesso agli spettatori	81
199 Deposito materiale	81

### TITOLO III

#### Acque

Art.	Pag.
200 Riferimenti legislativi	82
201 Acque meteoriche	82
202 Deflusso delle acque	83
203 Procedure per l'autorizzazione allo scarico idrico per insediamenti produttivi non agro-zootecnici in fognatura pubblica, in acque superficiali, suolo e sottosuolo	83
204 Procedure per l'autorizzazione allo scarico per insediamenti di carattere agro-zootecnico.	87
205 Procedure per l'autorizzazione allo scarico per insediamenti civili e assimilabili recapitanti in fognatura pubblica e non recapitanti in pubblica fognatura	87



Art./	Pag.
206 Scarichi degli insediamenti civili di classe A	94
207 Pubblica fognatura	94
208 Modalità di smaltimento dei fanghi biologici provenienti da fosse settiche o biologiche e da impianti di	95
209 Pozzi neri a perfetta tenuta: caratteristiche	95
210 Trasporto di liquami e delle acque reflue	95
211 Divieto di scarico nel sottosuolo	95
<b>Suolo</b>	
Art.	
212 Igiene del Suolo - riferimenti legislativi	95
213 Pulizia del suolo	96
214 Smaltimento di liquami zootecnici: procedure per l'autorizzazione	96
215 Norme generali per lo smaltimento sul suolo di liquami zootecnici	96
216 Costruzioni di bacini di accumulo	97
217 Bacini di accumulo di liquami zootecnici	97
217.1 indirizzi esecutivi, opere di sicurezza, protezione e salvaguardia nella realizzazio ne dei bacini di accumulo (lagoni)	97
217.2 Indagini e studi geologico-geotecnici funzionali alla realizzazione dei bacini di accumulo	98
217.3 tecniche esecutive dei bacini di accumulo; determinazioni geologico-geotecniche	98
217.4 controlli sullo stato di inquinamento delle falde	99
217.5 norma transitoria	99
217.6 bacini di accumulo impermeabilizzati artificialmente	99
217.6 Divieti	99
218 Controllo e riduzione del consumo di acque	100
219 Denuncia di modifiche e variazioni dell'alleva- mento e del piano di smaltimento di liquami	100
220 Cave	100
221 Nettezza urbana aree scoperte	101
222 Detenzione di rifiuti putrescibili - divieto di canne di caduta	101
223 Immondezze	102
224 Pulizia indumenti, tappeti e stenditoi di biancheria	102
<b>Aria</b>	
Art.	
225 Igiene dell'aria: riferimenti legislativi	102
226 Impianti termici	103
227 Impianti industriali	104
228 Attività che usano solventi organici	104
229 Serbatoi <sup>fuori terra</sup> di accumulo di prodotti chimici	105
230 Scarichi degli autobus cittadini	106
231 Protezione di materiali trasportati da autocarri	106
<b>Rumore e vibrazioni</b>	
232 Campo di applicazione	106
233 Limiti di accettabilità delle vibrazioni	106



Radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti	
Art.	Pag.
234 Inquinamento elettromagnetico	106
235 Limiti per la popolazione	107
236 Obblighi	107
237 Comunicazioni	107
Radiazioni ionizzanti	
Art.	
238 Riferimenti legislativi	107
Trattamenti antiparassitari	
Art.	
239 Autorizzazione, modalità di deposito e vendita	108
240 Locali di deposito e vendita - mezzi di trasporto	109
241 Modalità d'uso	109
242 Autorizzazione e limiti di impiego con mezzi aerei a pala rotante	110
243 Superfici da trattare: caratteristiche	110
244 Trattamento con mezzo aereo a pala rotante: caratteristiche	111
245 Attività di vigilanza sui trattamenti con mezzo aereo	112
246 Obbligo di denuncia ai servizi di igiene pubblica delle UU.SS.LL.	112
247 Divieto trattamenti	112
248 Precauzioni per l'accesso alle aree trattate	112

#### TITOLO IV

##### Disposizioni generali

Art.	
249 Vigilanza, prevenzione e informazione	113
250 Ispezioni, controlli e accertamenti	113
251 Modalità di esecuzione delle ispezioni	113
252 Modalità di esecuzione dei controlli	113
253 Campioni regolamentari e di saggio	114
254 Formazione del campione regolamentare	114
255 Verbale di prelevamento di un campione	114
256 Quantitativi dei prodotti occorrenti per la formazione dei campioni	114
257 Deficienze dei locali e delle attrezzature	115



Art.	Pag.
258 Irregolarità delle merci - Distruzione merci	115
259 Del sequestro	116
260 Del dissequestro	116
261 Libretto di idoneità sanitaria	116
262 Modalità per il rilascio e il rinnovo del libretto di idoneità sanitaria	117
263 Igiene del personale	117
264 Nulla osta per esercizi di vendita al dettaglio	117
265 Autorizzazione sanitaria per stabilimenti, laboratori di produzione, preparazione e confezionamento, nonché depositi all'ingrosso di sostanze alimentari e di esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande	118
266 Modalità per il conseguimento dei nulla-osta e delle autorizzazioni	118
267 Attestato per l'attrezzatura di vendita dei prodotti surgelati	119
Igiene dei locali, delle attrezzature e per la conduzione degli esercizi di produzione, deposito, vendita e somministrazione di alimenti e bevande	
Art.	
268 Requisiti comuni a tutti gli esercizi	119
269 Requisiti degli stabilimenti e laboratori di produzione e confezionamento	120
270 Requisiti per cucine industriali	121
271 Requisiti degli esercizi di vendita con annesso deposito	122
272 Manutenzione e conduzione degli esercizi di deposito, lavorazione e vendita	123
273 Requisiti degli esercizi di somministrazione di alimenti e/o bevande	124
Trasporto e commercio ambulante	
Art.	
274 Autorizzazione Sanitaria e idoneità dei mezzi di trasporto	126
275 Requisiti igienici dei mezzi di trasporto	127
276 Vendita ambulante	127
277 Caratteristiche delle aree destinate al commercio ambulante	127
278 Autorizzazioni	128
279 Requisiti per la vendita ambulante	128
280 Autorizzazioni sanitarie dei mezzi usati per la vendita ambulante	128
281 Requisiti igienici dei mezzi usati per la vendita ambulante e a posto fisso	129



Art.	Pag.
282 Fiere, sagre paesane, festival e feste	129
283 Modalità dell'autorizzazione	129
284 Chioschi	130
Requisiti di alimenti e bevande	
Art. -	
285 Salvaguardia della genuinità e della regolarità delle sostanze alimentari	130
286 Ghiaccio	131
287 Acque Minerali	131
288 Acque gassate e bibite analcoliche	131
289 Alcol e acqueviti	132
290 Birra - vino e aceto, mosti, uve	132
291 Cacao - cioccolato - caffè - camomilla	132
292 Sfarinati, pane e pasta	132
293 Trasporto pane	132
294 Riso	133
295 Strutto	133
296 Burro	133
297 Margarina grassi idrogenati paste bianche di demargarinazione	133
298 Oli di oliva e di semi	133
299 Latte	133
300 Crema di latte o panna	134
301 Latti speciali e aromatizzati	134
302 Latti fermentati (Yoghurt, Kefir ed analoghi)	135
303 Latte in polvere per uso umano	135
304 Latte in polvere magro di importazione	135
305 Latte condensato	135
306 Autorizzazione a produrre derivati del latte e latte speciale	135
307 I formaggi	136
308 Formaggio grattugiato	136
309 Creme	136
310 Paste dolci, secche e fresche, trasporto e vendita	136
311 Gelati	137
312 Autorizzazioni sanitarie a produrre e vendere gelati	137
313 Modalità di vendita dei gelati	137
314 Vendita ambulante di gelati e simili	138
315 Prodotti dietetici e della prima infanzia	138
316 Estratti alimentari e prodotti affini	138
317 Sciroppi, conserve, marmellate	138
318 Prodotti surgelati	138
319 Ortaggi	139
320 Frutta	139



Art. 321 Cocomeraie	Pag. 140
Funghi e Tartufi	
Art.	
322 Funghi e Tartufi: disposizioni generali	141
323 Funghi e Tartufi: specie ammesse alla vendita	141
324 Funghi e Tartufi: divieti	145
325 Funghi e Tartufi: ulteriori disposizioni	145
Additivi chimici, coloranti, imballaggi	
Art.	
326 Additivi chimici e coloranti	146
327 Carte, imballaggi ed oggetti	146
Acqua potabile	
Art.	
328 Requisiti delle acque destinate ad uso potabile	147
329 Inquinamenti delle acque ad uso potabile	147
330 Salvaguardia delle risorse idriche..	147
331 Terminali rete acquedotto pubblico	147
332 Dotazione idrica	147
333 Escavazione dei pozzi	148
334 Cisterne	148
335 Inattivazione e chiusura di pozzi	148
336 Serbatoi negli edifici	148
337 Rete idrica interna	148
338 Rete idrica e fognature	148
339 Regolamentazione del consumo dell'acqua potabile	150

Protocollo d'intesa A.G.A.C. - UU.SS.LL. - Amministrazione Provinciale per lo smaltimento dei fanghi biologici di depurazione.



## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### ART. 1 - Regolamento comunale di igiene

Il Regolamento Comunale di igiene detta norme integrative e complementari alla legislazione nazionale e regionale, adeguando le disposizioni generali alle particolari condizioni locali, in materia di: igiene del territorio, igiene edilizia e degli ambienti confinati, igiene degli alimenti e delle bevande, profilassi delle malattie infettive, vigilanza sulle professioni e arti sanitarie.

Eventuali indicazioni contenute nel presente Regolamento decadono automaticamente qualora vengano emanate norme contrastanti da fonti legislative superiori.

### ART. 2 - Validità

Il Regolamento Comunale di igiene ed ogni successiva modifica ed aggiornamento entrano in vigore 15 giorni dopol'avvenuta pubblicazione del deliberato all'albo pretorio del Comune, ed hanno effetto immediato per tutte le situazioni, eventi ed atti di nuova presentazione; mentre per l'esistente, in quanto modificabile, vi è l'obbligo di adeguamento entro 3 anni dalla data di entrata in vigore, salvo deroghe specifiche da rilasciarsi previo parere favorevole dei servizi competenti dell'U.S.L. (I.P., M.d.L., Veterinaria).

### ART. 3 Violazioni

Le violazioni alle prescrizioni del Regolamento Comunale di Igiene, quando non comportino violazioni di Legge altrimenti sanzionate, sono punite con la Sanzione Amministrativa applicata secondo le disposizioni e nei limiti minimi e massimi previsti dalla Legge vigente in materia di Regolamenti ed Ordinanze Comunali.

### ART. 4 - Abrogazione norme precedenti

Con l'approvazione del Regolamento locale di igiene si intendono abrogate tutte le norme precedenti contenute in regolamenti comunali incompatibili o in contrasto con quelle approvate.

Per tutto quanto attiene la competenza del Servizio Veterinario valgono le norme contenute nel Regolamento Veterinario Comunale.

### **AUTORITA' SANITARIA LOCALE: SUE STRUTTURE E SUPPORTI OPERATIVI.**

### ART. 5 - Autorità Sanitaria Locale

Il Sindaco è l'autorità sanitaria locale cui fa capo l'attività di prevenzione, vigilanza e controllo volta alla eliminazione dei fattori di nocività e pericolosità presenti negli ambienti di lavoro e di vita, al fine di garantire il benessere psico-fisico dei cittadini e la tutela dell'ambiente.



Al Sindaco compete l'emanazione di tutti i provvedimenti autorizzativi, concessivi e prescrittivi comprese le ordinanze contingibili ed urgenti in materia di igiene e sanità nell'ambito del territorio comunale fatta eccezione per la materia di igiene e sicurezza del lavoro.

In particolare fa capo al Sindaco nella veste sopraspecificata il compito di perseguire e vigilare sulla tutela della pubblica salute in ordine alla quale promuove la adozione dei provvedimenti tecnici di diretta competenza dei servizi sanitari dell'U.S.L..

Il Sindaco può formulare proposte di atti e di iniziative di competenza degli organi della Unità Sanitaria Locale.

Ogni qual volta il Sindaco venga a conoscenza della esistenza o della insorgenza di situazioni antigiuridiche, malsane, a rischio o illegali nel campo sanitario richiede, attraverso la direzione dei servizi, l'intervento degli organi tecnici della Unità Sanitaria Locale.

#### ART.6 - Strutture e supporti operativi della Autorità Sanitaria Locale.

Il Sindaco per lo svolgimento delle sue attribuzioni si avvale della U.S.L. quale struttura tecnico-operativa.

#### ART.7 - Funzioni e prestazioni della U.S.L.

L'Unità Sanitaria Locale svolge le funzioni ad essa attribuite dalle Leggi Statali Regionali e, tramite i servizi di Igiene Pubblica, Medicina Preventiva e Igiene del Lavoro, Veterinario, provvede in particolare:

- alla vigilanza igienica dell'ambiente degli edifici ed al controllo degli inquinanti e degli scarichi;
- alla igiene e medicina del lavoro, nonché alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
- alla vigilanza igienica ed al controllo delle acque potabili, degli alimenti e delle bevande;
- alla profilassi delle malattie infettive e parassitarie;
- alla profilassi e polizia veterinaria ed alla ispezione e vigilanza sugli allevamenti e sugli alimenti di origine animale;
- alla vigilanza sulle Farmacie;
- agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico-legale di competenza.

#### ART.8 - Compiti delle strutture e dei supporti operativi dell'U.S.L.

I Servizi di cui all'art. precedente sono tenuti al preciso e puntuale adempimento dei compiti seguenti:

- a) devono riferire alla Autorità Sanitaria Locale su tutto quanto abbia connessione o incidenza con la tutela della pubblica salute o costituisca situazione di emergenza, rischio o pericolo nel campo della sanità;



- b) curano l'istruttoria tecnica degli atti di competenza del Sindaco indicati al 1) comma dell'art.5 del presente regolamento;
- c) in rapporto alle situazioni e accordi locali collaborano per quanto concerne gli aspetti tecnico sanitari alla predisposizione dei provvedimenti da sottoporre alla approvazione dei Sindaci;
- d) in ogni caso assicurano l'assistenza tecnica e la consulenza necessaria al Sindaco in materia di igiene, sanità, veterinaria e sicurezza nei luoghi e ambienti di lavoro.

ART.9 - Supporti propri e ausiliari della Autorità Sanitaria Locale.

Di fronte a situazioni di emergenza il Sindaco può avvalersi, anche in materia di sanità, dei propri uffici tecnici e di polizia, ponendoli alle dipendenze funzionali del Servizio dell'U.S.L. competente per materia.

ART.10 - Attribuzioni del Comune.

Spetta al Comune il mantenimento dei rapporti giuridici inerenti le funzioni amministrative di sanità, con gli utenti di queste, sia che si tratti di singoli cittadini che di associazioni o enti.

Art.11 - Compiti del Comune.

Il Comune riceve dagli utenti le istanze, i ricorsi e gli atti comunque determinati, ne cura la conservazione, nonché la trasmissione ai servizi per gli adempimenti tecnici di competenza. Spetta pure al Comune la consegna agli utenti degli atti perfezionati, nonché l'estensione degli stessi.

ART.12 - Compiti dell'U.S.L..

I Servizi dell'U.S.L., ricevuti gli atti in copia o in originale, ne effettuano l'istruttoria tecnica, formulano i verbali e i pareri e li trasmettono al Comune per la definizione. Alla stessa stregua trasmettono atti e proposte di iniziativa autonoma, che comportino comunque l'emanazione di provvedimenti da parte del Sindaco, quale autorità sanitaria locale.

ART.13 - Rapporti con l'utenza.

Il cittadino che singolarmente o in gruppo si rivolge al Sindaco o direttamente ai servizi dell'U.S.L. per chiedere un intervento o una informazione deve avere sempre una risposta, eventualmente scritta se ritenuto indispensabile, esauriente ed in tempo utile fatte salve le notizie riservate o quelle coperte da segreto istruttorio.

L'U.S.L. pubblicizzerà, nelle forme e nei modi ritenuti opportuni, il luogo e gli orari di apertura degli uffici dei servizi.



L'U.S.L. provvederà ad assicurare, in conformità ad apposito atto deliberativo della Assemblea dei Comuni, una attività di guardia igienica permanente, con i turni di reperibilità pre festivi, festivi e notturni, secondo i principi contenuti nell'art. 20 della L.R. N.19/82 e disciplinati da apposito regolamento interno.

ART.14 - Esercizio della vigilanza.

L'attività di vigilanza è svolta dai servizi competenti per disciplina. Spetta la qualifica di agenti o ufficiali di polizia giudiziaria agli operatori abilitati agli atti di polizia amministrativa e giudiziaria.

ART.15 - Esito della vigilanza.

Dell'esito delle ispezioni deve essere data informazione al responsabile del servizio e, nei casi di accertata violazione, alla autorità giudiziaria.

E' fatto altresì obbligo, sia per gli accertatori che per il responsabile, di dare al Sindaco comunicazione di quelle violazioni di legge e regolamento che determinino situazioni anche contingenti di rischio o pericolo per la salute pubblica, proponendo i provvedimenti di competenza e, in caso di immediato pericolo, adottando gli atti cautelativi necessari.

ART.16 - Violazioni amministrative.

Quando la violazione concerne la norma di un regolamento comunale o sia soggetta a depenalizzazione, il referto è inviato al Sindaco che provvede nei termini di legge.

ART. 17 Esazioni delle ammende e sanzioni

I proventi delle Sanzioni Amministrative e delle ammende sono devoluti agli Enti stabiliti dalla Legge vigente.

**PROFILASSI DELLE MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE**

Art.18 - Compiti del Comune.

In materia di profilassi delle malattie infettive e diffuse il Sindaco ha il compito di disporre accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori, su richiesta dei servizi dell'U.S.L., nell'ambito dell'art.33 della Legge 23.12.1978 n.833, nonché di emettere ordinanze contingibili ed urgenti.

Art.19 - Compiti della U.S.L.

Spetta alla U.S.L. provvedere alla profilassi delle malattie infettive e diffuse attraverso la adozione delle misure idonee a prevenirne l'insorgenza.



In questo ambito l'U.S.L. provvede:

- 1) a raccogliere le denunce obbligatorie di malattie infettive di cui all'elenco ufficiale;
- 2) ad attuare i provvedimenti di profilassi generica e specifica.

ART. 20 - Obbligo della denuncia.

I sanitari che, per ragione della loro professione, siano venuti a conoscenza di un caso di malattia infettiva e parassitaria, accertata o sospetta, compresa nell'elenco di cui al D.M. 5.7.75 e successive modifiche, debbono farne sollecita denuncia per iscritto al servizio I.P. dell'U.S.L..

Una eventuale denuncia urgente può essere fatta telefonicamente al S. I. P. ma non dispensa dalla denuncia scritta.

Oltre la denuncia, fatta all'atto dell'accertamento della malattia, deve essere fatta denuncia a parte in tutti i casi di tubercolosi, in fase contagiosa, a seguito di cambiamento di domicilio del malato o del suo trasporto all'ospedale o in altro istituto di cura ed anche dopo il suo decesso.

ART. 21 - Denuncia di manifestazioni epidemiche e di malattie veneree.

E' fatto obbligo inoltre ai sanitari di denunciare nel più breve tempo al Servizio di Igiene Pubblica, qualunque manifestazione di malattia infettiva non soggetta a denuncia che per la sua natura e per il numero dei casi constatati possa costituire pericolo di diffusione epidemica.

Il sanitario che constata un caso di malattia venerea deve darne, ai sensi dell'art.5 della L. 25.7.1956 N° .837, notizia immediata al Servizio di Igiene Pubblica della U.S.L. segnalando le informazioni assunte circa la fonte del contagio, comunicando il sesso, l'età e il comune di residenza del malato esclusa ogni altra indicazione della sua identità.

Il Servizio di Igiene Pubblica, ove ragioni di sanità lo richiedano, può promuovere l'applicazione del 2° comma dell'art. 5 della Legge 25 luglio 1956 N° 837 ("... fare obbligo ai sanitari di segnalare le generalità degli assistiti affetti da malattie veneree in stato contagioso").

Art. 22 - Modalità di effettuazione della denuncia. Raccolta e trasmissione dei dati.

La denuncia va fatta per iscritto, compilando in maniera completa l'apposito modulo fornito gratuitamente dalla Unità Sanitaria Locale.

Nella denuncia dovrà essere indicato:

- 1) Il nome, cognome, l'età, l'abitazione e la provenienza dell'infermo e possibilmente anche il giorno in cui cominciò la malattia;
- 2) la diagnosi della malattia;
- 3) tutte le osservazioni che il sanitario considera di fare per la norma del Servizio di Igiene Pubblica;
- 4) le misure adottate dal medico per prevenire la diffusione della malattia.

L'obbligo della denuncia compete, nei casi previsti dalla legge,



anche ai direttori di scuole, collegi, educandati, istituti di ricovero e cura, collettività in genere, opifici, industrie, ai proprietari e conduttori di latterie e vaccherie, agli albergatori, affittacamere e simili, ai direttori di piscine, per i casi di malattie infettive e parassitarie che si verificano nelle rispettive collettività.

Il Servizio Veterinario dell'U.S.L. segnala al Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L. i casi di malattie infettive e parassitarie trasmissibili all'uomo che si verificano negli animali indicando anche le misure adottate per impedirne il contagio umano. Parimenti il Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L. segnala al Servizio Veterinario i casi delle analoghe malattie accertate nell'uomo.

Il Servizio di Igiene Pubblica provvede a trasmettere secondo le modalità indicate agli organi competenti ogni caso di malattia elencata nel bollettino mensile di cui all'Art. 16.

#### Art. 23 - Indagine epidemiologica - Accertamenti e misure.

Ricevuta notizia di un caso di malattia infettiva o parassitaria o sospetta di esserlo, il Servizio di Igiene Pubblica provvede, se necessario, alla inchiesta epidemiologica e, quando occorre, alla raccolta del materiale patologico da inviare per gli esami ai laboratori competenti.

Accertate le fonti di infezione, le modalità di trasmissione, nonché la presenza di portatori sani e di contatti, il Servizio di Igiene Pubblica e il Servizio Materno-Infantile, nonché gli altri Servizi sanitari dell'U.S.L., dispongono, per quanto di competenza, tutte le misure di profilassi ritenute necessarie: isolamento del malato, contumacia dei contatti, profilassi chemio antibiotica, vaccinazione, disinfezione, sorveglianza epidemiologica e quant'altro si renda necessario ad impedire la diffusione della malattia.

L'isolamento del malato può anche essere domiciliare, affidato alla famiglia o a persona di fiducia.

Segnalano inoltre sollecitamente, accertandosi che il medico curante abbia dato, e la famiglia eseguito, le istruzioni atte ad impedire la diffusione della malattia, i casi di particolare interesse ai fini profilattici all'Assessorato Igiene e Sanità della Regione Emilia Romagna e al Ministero della Sanità - Direzione Generale Servizi Igiene Pubblica.

#### Art. 24 - Trasporto di malati infettivi.

Il trasporto di ammalati di forme infettive contagiose deve, salvo casi di forza maggiore, essere effettuato mediante autolettighe di volta in volta disinfettate.

Spetta al medico responsabile del pronto soccorso e della accettazione dell'istituto ospedaliero di valutare la necessità di dispor-



Art. 24. In caso di ricovero di malato infettivo contagioso, che il proprietario sottoponga l'automezzo a disinfezione.

Art. 25 - Disinfezione continua e finale dei locali di abitazione.

E' obbligatoria la disinfezione della biancheria, degli effetti lettereschi e personali nonché di tutti gli altri oggetti che siano stati a contatto con ammalati di malattie infettive o parassitarie per le quali tali misure siano previste da leggi o circolari. Ugualmente i prodotti di rifiuto, gli escrementi e gli altri materiali biologici infetti prima di essere allontanati o smaltiti devono essere sottoposti a disinfezione.

Il Servizio di Igiene Pubblica può disporre la disinfezione delle abitazioni, degli ambienti di vita, di lavoro e di studio frequentati da detti ammalati.

Le disinfezioni disposte d'ufficio sono gratuite e vengono eseguite secondo le istruzioni del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L..

Il Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L. può inoltre fare eseguire, a richiesta e nell'interesse dei privati, operazioni di disinfezione applicando un'apposita tariffa stabilita dalla Regione o indirizzare i privati a ditta specializzata.

Art. 26 - Disinfezione dei vestiti ed altri effetti di uso personale e di stracci.

E' proibito vendere o tenere per vendere abiti, effetti di vestiario o lettereschi usati che non siano stati disinfettati.

E' vietata l'introduzione nel Comune di stracci che non siano muniti di un certificato del Sindaco del luogo di provenienza dal quale risulti che i medesimi sono stati disinfettati.

Art. 27 - Disinfestazione. (mediante personale qualificato)

Spetta al Comune provvedere alla disinfestazione da blatte, ratti e mosche e altri insetti negli ospedali, strutture sanitarie pubbliche, scuole, mediante personale qualificato, preferibilmente avvalendosi delle strutture pubbliche operanti nel territorio. Al Servizio di Igiene Pubblica compete anche la vigilanza sulle operazioni di disinfestazione.

Nel caso dei presidi ospedalieri tale pratica avverrà sotto la vigilanza e la responsabilità della direzione sanitaria.



Art. 28 - Lotta contro le mosche e altri insetti.

In tutti gli esercizi e depositi dove si trovano, a qualunque titolo, prodotti alimentari e bevande, in tutte le fabbriche dove si lavorano prodotti organici suscettibili di attirare gli insetti, nei depositi e nelle raccolte di materiale putrescibile e simili, nei luoghi ove sono depositati i rifiuti delle abitazioni, nelle stalle ed altri ricoveri per animali, devono essere attuate, a cura dei proprietari ed utenti, periodiche misure di lotta contro le mosche secondo metodi e mezzi riconosciuti idonei dai competenti Servizi dell'U.S.L. Coloro che usano e impiegano insetticidi

sono tenuti ad osservare le cautele indicate nelle istruzioni che accompagnano ciascun prodotto in modo da eliminare ogni possibile inconveniente.

La lotta contro altri insetti nocivi o molesti deve essere effettuata ogni qualvolta l'Autorità sanitaria ne ravvisa la necessità, secondo le norme del presente capo, in quanto applicabili. Qualora l'interessato non ottemperasse a quanto disposto gli si sostituirà l'U.S.L. con diritto di rivalsa delle spese sostenute.

Art. 29 - Disinfestazione e derattizzazione.

Nei casi non previsti dagli articoli precedenti quando possa temersi un danno per la salute pubblica, il Sindaco su parere dei competenti Servizi dell'U.S.L. ordina le necessarie operazioni di disinfestazione e derattizzazione e le necessarie opere di bonifica ambientali. La zona da disinfestare e da derattizzare viene delimitata dai competenti Servizi dell'U.S.L..

Qualora i privati intendessero praticare direttamente operazioni di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione di rilevante entità (grosse ditte, stabilimenti, magazzini e simili) devono presentare ai Servizi competenti dell'U.S.L. il relativo piano in cui vengono illustrati il numero e la tipologia degli interventi, i mezzi scelti e i luoghi dove saranno utilizzati.

Art. 30 - Vaccinazioni.

L'U.S.L. provvede, negli orari e secondo le modalità all'uopo stabilite, a cura dei propri servizi, alle vaccinazioni d'obbligo o volontarie, e in particolare:

- Antitetanica, secondo le norme della legge 5.3.1963 n.292 del regolamento approvato con D.P.R. 7.9.1965, modificate con L.20.3. 1968 n.419 e successive, ulteriormente modificate con L.27.4.1981 n.166 e con Circolare Ministeriale n.52 del 9.8.1982 nelle categorie di lavoratori indicate nelle suddette leggi a partire dalle nuove leve di lavoratori e negli sportivi all'atto della filiazione al CONI;



- Antitubercolare, secondo le norme stabilite dalla L.14.12.1970 n.1088 e dal regolamento approvato con D.P.R.23.1.1975 n.477;
- Antitifo-paratifica, secondo le norme del D.C.G. 2.12.1926 nonché della L.283/62 D.P.R. 327/80.
- Antinfluenzale, <sup>direttamente o mediante i medici di base,</sup> secondo le indicazioni regionali, nonché ai portatori di malattie croniche e soggetti a rischio su indicazione del medico di base;
- Antirabbica, <sup>direttamente o mediante invio ai centri antirabbici prov.li,</sup> che viene effettuata di norma su persone morsi- cate da animali malati o sospetti o comunque non identificati. Può essere effettuata su personale particolarmente esposto al conta- gio;
- Antidifterica, secondo le norme già stabilite dalla L.6.6.1939 n.891 <sup>dal</sup> D.C.G. 7.3.1940 modificato con L.20.3.1968 n.419;
- Antitetanica, a norma delle leggi su indicate;
- Antipoliomielitica, secondo le norme della Legge 4.2.1966 n.51 del D.M. 25.5.1967 e del D.M.14.1.1972 e l. 27.4.1981 N° 166.
- Antirosolia, che è volontaria e gratuita e viene eseguita nei riguardi della popolazione infantile di sesso femminile dopo i 10 anni di età e delle donne in età feconda secondo le disposi- zioni della già menzionata L.R. 10.6.1976 n.22;
- Antimorbillosa, che è volontaria e gratuita e viene effettuata a partire dai 15 mesi di età;
- Antiepatitica, secondo le indicazioni delle autorità sanitarie superiori. (D.M. 22.12.1988).
- Antileptospirosi (Circolare Ministeriale N° 25 dell'1.6.1987).
- Vaccinazione anticolerica nei casi previsti dalle normative inter- nazionali o su richiesta degli interessati.

Le vaccinazioni obbligatorie sono gratuite.

Possono essere esentati temporaneamente dalle vaccinazioni coloro che, a giudizio dei servizi sanitari dell'U.S.L. addetti alla vaccinazione, siano in condizioni fisiche tali da non potervi essere assoggettati senza danno.

L'U.S.L. mediante i suoi servizi, provvede ad attuare altri inter- venti di immunizzazione attiva o passiva a carattere facoltativo o obbligatorio contingente su disposizione dell'autorità sanitaria superiore.

Presso i servizi che eseguono vaccinazioni, è tenuta nota, in appositi schedari o registri, delle vaccinazioni da loro eseguite. Salvo diverse disposizioni regionali, <sup>il servizio suddetti,</sup> inoltre, danno comunicazione al Servizio di Igiene Pubblica delle vaccinazioni eseguite con cadenza semestra- le tramite il modello 19 della R.E.R..

Il Servizio di Igiene Pubblica provvederà all'inoltro del modello suddetto alla Regione.

Il rilascio di certificazioni di vaccinazioni obbligatorie è gratuito.

#### Art.31 - Compiti dell'Ufficio di Stato Civile - RegISTRAZIONI - Certificazioni.

Gli uffici di Stato Civile di ogni Comune trasmettono mensilmente



a) Servizio Materno-Infantile e al Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L. i dati anagrafici di ogni nato.

Gli stessi uffici trasmettono parimenti ogni mese al Servizio Materno-Infantile e al Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L. l'elenco corredato delle generalità degli immigrati, degli emigrati e dei deceduti in età inferiore ai 18 anni.

Art.32 - Obbligo dei medici di denuncia delle vaccinazioni eseguite.

I medici sia liberi esercenti che dipendenti da Enti pubblici, o da azienda hanno l'obbligo di dare comunicazione al Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L. per iscritto, delle vaccinazioni praticate, indicando per ogni soggetto nome, cognome, sesso, data di nascita, domicilio, tipo di vaccino adoperato con il nome della ditta produttrice, numero della serie di fabbricazione, data di scadenza e del controllo di Stato, data in cui sono state eseguite secondo modulo da compilarsi da parte del curante.

Art.33 - Vaccinazioni e frequenza in collettività.

Nessun minore può essere ammesso a frequentare l'asilo nido, la scuola materna, la scuola dell'obbligo e altre collettività se non dimostra con apposito certificato di aver ottemperato alle vaccinazioni prescritte, salvo specifico nulla osta (congiunto) rilasciato dal servizio di igiene pubblica e dal servizio materno-infantile dell'U.S.L..

I direttori di scuole, istituti, fabbriche, opifici e altre collettività che accolgono minori sono responsabili dell'osservanza di detta norma.

Art.34 - Profilassi delle malattie veneree.

La profilassi delle malattie veneree è disciplinata dalla L.25.7.1956 n.857 e dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 27.10.1962 n.2035.

Negli istituti di pena, l'U.S.L. svolge le mansioni affidate in materia dalla L.26.7.1975 n.465 e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 22.5.1976 n.431.

Al funzionamento dei Dispensari Antivenerei, a norma dell'art.2 della Legge Regionale 21.11.1974 n.51, provvede l'Unità Sanitaria Locale con gestione diretta tramite il Servizio di Igiene Pubblica.

Art.35 - Misure di profilassi antirabbica - Detenzione di cani.

Quando un cane, un gatto o altro animale, capace di trasmettere la rabbia, morsi una persona, deve essere fatta denuncia dal proprietario detentore dell'animale al S.I.P. e al Servizio Veterinario, dal medico che ha assistito la persona sia al Servizio Veterinario che al S.I.P., il quale provvede in ogni caso:

a) segnalare l'animale morsicatore al Servizio Veterinario per gli accertamenti e la conseguente osservazione per il tempo previsto dal regolamento di Polizia Veterinaria;



di indirizzare il morsicato, qualora se ne ravvisi la necessità, a un centro antirabbico per un eventuale trattamento profilattico. Il Servizio Veterinario comunicherà sollecitamente l'esito della osservazione praticata sull'animale morsicatore. A cura dei proprietari, i cani circolanti sulle vie o in altro luogo aperto al pubblico, devono portare, se non condotti al guinzaglio, idonea museruola. Nei luoghi pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto i cani devono portare museruola e devono essere tenuti al guinzaglio. Nei pubblici esercizi è vietato introdurre cani, tranne quando si tratti di cani da guida di non vedenti, osservando comunque le necessarie cautele igieniche.

#### VIGILANZA SULLE ATTIVITA' SANITARIE

##### Art.36 - Esercizio delle professioni sanitarie.

Per l'esercizio, anche temporaneo, nel Comune, sia privato che in qualsiasi forma di dipendenza, delle professioni sanitarie, delle professioni sanitarie ausiliarie, nonché delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, gli interessati devono fare registrare ai sensi delle disposizioni di legge e regolamenti vigenti, il relativo diploma e/o titolo di abilitazione originale presso il Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L. entro un mese dal giorno in cui hanno preso residenza o hanno iniziato l'attività se non residenti.

Il Servizio di Igiene Pubblica terrà un registro speciale con le firme dei singoli esercenti.

##### Art.37 - Apertura di poliambulatori medico-chirurgici e di gabinetti privati.

Ai fini del presente articolo sono poliambulatori gli istituti aventi individualità ed organizzazione propria autonoma e che quindi non costituiscono lo studio privato e personale in cui il medico esercita la professione. Non sono pertanto soggetti ad autorizzazione del Sindaco i gabinetti personale e privati, in cui i medici generici o specializzati, esercitano la loro professione.

Per questi ultimi, sia di nuova installazione che già esistenti, il medico qualora non l'abbia già ottenuta, deve richiedere un parere d'idoneità dei locali al Servizio d'Igiene Pubblica dell'U.S.L. Nessuno può aprire o mantenere in esercizio poliambulatori senza speciale autorizzazione del Sindaco che la concede dopo aver sentito i pareri previsti dalle disposizioni regionali in materia



sulla idoneità igienica dei locali per la attività che vi deve essere svolta, il parere del Comitato di Gestione.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pagamento della tassa di concessione regionale prevista dalle vigenti leggi.

Il Sindaco, indipendentemente dall'eventuale procedimento penale, ordina la chiusura dei poliambulatori aperti o esercitanti senza l'autorizzazione suddetta ai sensi delle Leggi Regionali N° 2 dell'8.1.1980 e N° 10 dell'1.4.1985.

#### Art. 38 - Requisiti dei poliambulatori e dei gabinetti privati.

Per quanto attiene ai poliambulatori si fa riferimento alla legge regionale 1.4.1985 N° 10.

I gabinetti privati dovranno essere costituiti da:

- a) locale di visita provvisto di lavandino;
- b) una sala d'attesa;
- c) un servizio igienico ad esclusivo uso dell'ambulatorio, con accesso anche dalla sala d'attesa.

I suddetti locali dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- 1) il locale di visita dovrà essere fornito di lavandino e avere pavimenti di materiale impermeabile e facilmente lavabile e ben connesso e pareti rivestite fino all'altezza di ml.2 con materiale impermeabile e lavabile; non si approva l'uso di moquettes.
- 2) sia i locali di visita che la sala d'attesa devono essere illuminati e aereati direttamente dall'esterno; per quanto riguarda altezze, illuminazione, riscaldamento, ecc. si fa riferimento a quanto riportato nel titolo II° del presente regolamento per i locali di abitazione.
- 3) il servizio igienico dovrà possedere i requisiti previsti dal presente regolamento.

Per i gabinetti privati esistenti l'adeguamento alle suddette prescrizioni dovrà avvenire entro i termini previsti dall'art. 2 del presente regolamento salvo casi particolari che verranno di volta in volta valutati dal Servizio di Igiene Pubblica, il quale potrà anche richiedere l'adeguamento entro un termine più breve.

#### Art. 39 - Altre istituzioni sanitarie a carattere privato.

Per le istituzioni private non previste dagli articoli precedenti, si fa riferimento alle disposizioni vigenti e in particolare alle leggi regionali 8.1.80 N° 2 e 1.4.1985 N° 10.

#### Art. 40 - Disciplina della pubblicità sanitaria.

La pubblicità relativa agli ambulatori ed agli esercenti le professioni sanitarie, diffusa a mezzo della stampa o con qualsiasi mezzo, deve essere preventivamente autorizzata dal Sindaco che provvede su parere favorevole, secondo le rispettive competenze, dell'Ordine dei Medici, nonchè del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L.

In particolare per quanto concerne la pubblicità relativa alle attività mediche si rimanda alla disciplina contenuta nel Regolamento sulla pubblicità sanitaria approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici della provincia di Reggio Emilia il 17.5.1984 e modificato all'art. 2 in data 23.5.1985.



Alla medesima preventiva autorizzazione deve essere sottoposta la pubblicità degli esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie.

Il rilascio delle autorizzazioni suddette è subordinato al pagamento della tassa di concessione prescritta dalle vigenti disposizioni.

Gli interessati debbono inoltrare al Sindaco le domande intese ad ottenere l'autorizzazione alla diffusione dei testi pubblicitari tenendo presente le seguenti norme:

- l'istanza deve essere redatta in bollo e deve essere accompagnata da un foglio bollato in bianco per la compilazione dell'autorizzazione e della quietanza di pagamento della prescritta tassa di concessione;
- con unica domanda può essere richiesta l'autorizzazione per più testi pubblicitari, sempre, però, riferentisi alla stessa persona o allo stesso ambulatorio o stabilimento termale;
- di ciascun testo pubblicitario, debbono essere allegate alla domanda due bozze o due disegni (qualora si tratti di cartelli, insegne luminose, proiezioni cinematografiche e simili). Nei testi pubblicitari relativi ad esercenti le arti ausiliarie (ernisti-ortopedisti-infermieri-ottici-odontotecnici, ecc.) non è ammesso alcun riferimento a pratica di competenza del medico o del chirurgo;
- nella pubblicità relativa ai poliambulatori deve essere sempre indicato il nome del medico dirigente responsabile.

#### Art. 41 - Assistenza al parto.

Il parto deve essere assistito da un'ostetrica o da un medico chirurgo e qualora, per causa di forza maggiore, ne sia mancata la presenza al momento della nascita, il padre o altra persona che abbia assistito al parto ha l'obbligo di promuovere l'intervento di uno dei predetti sanitari nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le 12 ore.

In ogni caso l'ostetrica o il medico chirurgo devono redigere a norma dell'art.18 del R.D.L. 15.10.1936 n.2128, apposito certificato di assistenza che deve essere presentato all'Ufficio di Stato Civile il quale periodicamente deve trasmettere i certificati al Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L..

#### Art.42 - Denuncia di nato-morto.Adempimenti.

Quando al momento della dichiarazione di nascita il bambino non è vivo, il dichiarante deve fare conoscere se il bambino è nato morto o è morto posteriormente alla nascita, indicandone in questo caso la causa di morte. Tali circostanze devono essere comprovate dal dichiarante con il certificato di assistenza al parto di cui al precedente articolo.

In entrambi i casi l'Ufficiale di Stato Civile è tenuto a trasmettere copia del certificato al Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L per le relative annotazioni sul registro prescritto dall'art.1 del D.P.R. 21.10.1975 n.803.



Art. 43 - Obblighi degli esercenti la professione di medico-chirurgo negli eventi di decesso, di aborto, di nascita infante deforme o di altri eventi interessanti la sanità pubblica.

A norma dell'art.103 del T.U. LL.SS. 27.7.1934 n.1265, gli esercenti la professione di medico-chirurgo oltre a quanto prescritto da altre disposizioni di legge, sono obbligati:

- a) a denunciare al Sindaco le cause di morte entro ventiquattro ore dall'accertamento di decesso;
- b) dare notizia delle interruzioni di gravidanze all'Assessorato Regionale alla Sanità secondo quanto previsto dall'art.11 della L.22.5.79 n.194;
- c) a denunciare al Sindaco e al Servizio di Igiene Pubblica, entro due giorni dal parto al quale abbiano prestato assistenza, la nascita di ogni infante deforme;
- d) di denunciare al Servizio di Igiene Pubblica i casi di intossicazione da antiparassitari, a norma della L.2.12.1975 n.638;
- e) ad informare il Servizio di Igiene Pubblica dei fatti che possono interessare la sanità pubblica.

Art.44 - Obblighi dell'ostetrica negli eventi di nato deforme o immaturo. Registri dei parti e degli aborti.

A norma del D.P.R.7.3.1975 n.163 l'ostetrica ha obbligo:

- a) di redigere e rilasciare gratuitamente il certificato di assistenza al parto;
- b) di denunciare al Sindaco, che a sua volta informa il Servizio Materno-Infantile, ogni nascita di neonato deforme, sempre che la denuncia non sia fatta dal medico, il cui intervento deve essere sempre richiesto ai sensi dell'art.5 del D.P.R. sopra citato;
- c) di segnalare sollecitamente al Servizio di Igiene Pubblica, che a sua volta informa il Servizio Materno-Infantile, la nascita di immaturi o di deboli vitali o di promuovere l'immediato ricovero per gli eventuali interventi;
- d) di annotare i parti e gli aborti ai quali abbia comunque assistito negli appositi registri che le sono forniti dal Comune, segnalando in esso le annotazioni richieste. L'ostetrica è tenuta a consegnare ogni due mesi detti registri al Servizio di Igiene Pubblica, che appone il proprio visto. Il contenuto del registro degli aborti deve rimanere segreto.

Alla fine di ciascun trimestre l'ostetrica consegna i due registri dei parti e trasmette quello degli aborti al Servizio di Igiene Pubblica.

Art.45 - Licenza di commercio per sanitari e presidi medico-chirurgici di qualsiasi specie.

Quando l'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie si effettua mediante la vendita di strumenti, apparecchi e presidi medico-chirurgici, non potrà essere rilasciata dal Sindaco la licenza di vendita se il richiedente non abbia comprovato di essere autorizzato allo



esercizio dell'arte ausiliaria, mediante la esibizione del titolo debitamente registrato, o non proponga alla vendita altra persona autorizzata, della quale dovrà essere esibito sempre il regolare titolo.

In caso di successiva sostituzione dovrà notificarsi parimenti il titolo del nuovo esercente.

Tali norme si applicano anche nel caso in cui uno stesso proprietario possieda più esercizi di vendita in uno stesso o in diversi comuni.

Sono proibite sul suolo pubblico le operazioni relative all'arte salutare e le vendite di strumenti, apparecchi e sostanze medicamentose, od annunziate come tali, tanto di uso interno quanto esterno.

#### Art. 46 - Servizi pubblici e privati di trasporto infermi.

A norma dell'art. 17 della Legge Regionale 8.1.1980 N° 2, fatta eccezione per i mezzi dipendenti dalla Croce Rossa Italiana, Unità Sanitarie Locali, Comuni, Province, Enti e Corpi dello Stato quali Forze Armate e Vigili del Fuoco, nessuna attività di trasporto infermi e soccorso può essere esercitata senza la prescritta autorizzazione.

L'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco in relazione alla sede del territorio comunale di partenza e sosta delle autoambulanze e non in relazione alla sede legale del soggetto richiedente che può anche essere diversa.

Anche nei casi in cui il soggetto (l'ente, l'associazione, il privato) già in possesso di autorizzazione intenda attivare un'ulteriore sede (nello stesso comune o in comune diverso) rispetto a quella risultante nel decreto autorizzativo (come nei casi di sezioni o sedi distaccate) dovrà essere inoltrata domanda di nuova autorizzazione al Sindaco del Comune territorialmente competente.

Inoltre, dovrà essere richiesta nuova autorizzazione nei seguenti casi:

- a) sostituzione del Direttore Sanitario;
- b) integrazione o sostituzione di autoambulanze;
- c) trasferimento della sede di partenza e sosta delle autoambulanze;
- d) subingresso nella titolarità e modifica della ragione sociale.

Dovranno essere rispettate le norme contenute nel Decreto del Ministero dei Trasporti N° 553 del 17 dicembre 1987, e nelle Circolari Ass.to Sanità Regione Emilia-Romagna N° 9 del 16.2.1987 e N° 22 del 5.6.1989.

Il trasporto in ospedale degli infermi di malattie contagiose deve essere eseguito a mente dell'art. 133 del Regolamento Generale Sanitario R.D. 3.3.1901 N° 45, con mezzi e con lettighe, di volta in volta disinfettati.

Si fa riferimento all'art. 24 del presente regolamento.

#### Art. 47 - Vigilanza sulle farmacie.

Ai sensi della Legge Regionale N° 19/1982, l'Unità Sanitaria Locale



assicura la vigilanza igienico-sanitaria sulle farmacie tramite l'Ufficio (Servizio) Farmaceutico, il Servizio di Igiene Pubblica e il Servizio Veterinario. Ogni farmacia deve essere ispezionata almeno una volta ogni due anni dall'apposita commissione prevista dalla legge regionale n.19/82.

Le farmacie sono tenute al pieno rispetto delle norme vigenti. Nel caso in cui siano state riscontrate violazioni il titolare è diffidato dal Sindaco ad adottare le necessarie misure entro un termine rapportato alla situazione specifica; decorso tale termine infruttuosamente, il Sindaco su proposta del comitato di gestione, dichiara la decadenza dell'autorizzazione.

Qualora nel corso dell'ispezione l'ispettore che riveste la qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria, ravvisi situazioni di pericolo, provvede immediatamente a rimuoverle impartendo le opportune disposizioni al responsabile della farmacia, assicurandosi della loro esecuzione; di tali provvedimenti, fermo restando ogni obbligo, darà tempestiva segnalazione al Sindaco e agli organi dell'U.S.L..

Eventuali sanzioni amministrative previste dalle vigenti norme nei confronti del titolare della farmacia sono adottate dal Sindaco.



TITOLO II

IGIENE EDILIZIA E DEGLI AMBIENTI  
CONFINATI AD USO CIVILE, INDUSTRIALE,  
COLLETTIVO E SPECIALE



TITOLO II - IGIENE EDILIZIA E DEGLI AMBIENTI CONFINATI AD USO CIVILE,  
INDUSTRIALE, COLLETTIVO E SPECIALE.

Norme generali per le costruzioni

Art. 48 - Concessione o autorizzazione alla costruzione.

Chi intende intraprendere la costruzione di un edificio, qualunque sia l'uso cui è destinato, oppure procedere ad opere di ricostruzione, di sopraelevazione, di ampliamento, di modifica, di variazioni di uso e di attività lavorative svolte, di manutenzione straordinaria di un edificio preesistente o di parte di esso, deve, prima dell'inizio dei lavori, presentare domanda al Sindaco secondo le norme e nelle forme all'uopo fissate dal regolamento edilizio e da quello presente, allo scopo di ottenere la relativa concessione o autorizzazione edilizia.

Contestualmente a tale domanda deve essere presentata quella per l'autorizzazione allo scarico di cui agli artt. 203, 204 e 205 del presente Regolamento.

Nella relazione e nei disegni da allegarsi debbono essere illustrate ed indicati: la provvista e la distribuzione dell'acqua potabile; i materiali e le sezioni dei muri con la descrizione dei mezzi adottati per assicurare la difesa termica dell'edificio; la destinazione dei singoli vani con superficie e rapporti illuminanti; le caratteristiche degli infissi esterni ai fini dell'isolamento termo-acustico; la rete di smaltimento delle acque luride, corredata dalla ubicazione, sezione e volumetria delle canalizzazioni fino al recapito terminale e dai disegni, in pianta e in sezione, degli eventuali impianti di depurazione, la rete di smaltimento delle acque pluviali; il sistema di ventilazione secondaria delle latrine; il sistema di riscaldamento con l'ubicazione, le sezioni, i tipi delle canne di esalazione e delle canne da fumo; il sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti domestici, notizie sulle modalità dell'approvvigionamento idrico.

L'esame dei suddetti allegati verrà effettuato dagli uffici competenti.

Il parere del Servizio di Igiene Pubblica per la concessione o autorizzazione edilizia prescinde dagli aspetti non di competenza (in particolare sicurezza statica, prevenzione degli incendi, infurti, problemi delle barriere architettoniche per quanto previsto sia nel D.P.R. 27.4.1978 N° 384, sia nella Legge 5.8.78 N° 457, sia nella legge 9.1.1989 N° 13 e successive modifiche e circolare esplicativa, sia nel D.M. 14.6.1989 N° 236, sia nella Legge Regionale 9 novembre 1984 N° 48.

Per gli insediamenti adibiti agli usi di cui all'art. 119 del presente regolamento la domanda deve essere corredata da apposita scheda informativa.

Detta scheda deve essere presentata ad ogni variazione nelle attività svolte anche se queste non comportano l'esecuzione di opere edilizie.

La scheda informativa, corredata da disegni in copia semplice, vale altresì quale notifica al servizio di Medicina Preventiva ed Igiene del Lavoro ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 303/1956.

Al datore di lavoro è fatto obbligo di notifica per le lavorazioni a carattere industriale cui debbano presumibilmente essere addetti più di 3 operai.

Per quanto concerne le emissioni nell'atmosfera di fumi, polveri, gas, alla domanda dovrà essere allegata una relazione tecnica contenente le caratteristiche delle emissioni, la descrizione degli impianti di abbattimento degli inquinanti atmosferici, da installare in conformità a quanto previsto dalla L. 13.7.1966 N° 615 e dall'art. 5 del D.P.R. 15 aprile 1971 N° 322, e successive modificazioni.

Il Sindaco provvede al rilascio di concessione o autorizzazione edilizia, previo parere del Servizio di Igiene Pubblica, del Servizio di Medicina Preventiva e Igiene del Lavoro, in caso di attività lavorative in genere, del Servizio Veterinario in caso di attività zootecniche e di attività di trasformazione di prodotti di derivazione animale.

#### Art. 49 Attività che comportano rischio di incidente rilevante

I nuovi insediamenti lavorativi, gli ampliamenti e le ristrutturazioni di insediamenti esistenti devono essere valutati, già in sede progettuale, anche sotto il profilo dell'incidente rilevante e dell'impatto ambientale.

Per effettuare tale valutazione dovrà essere presentata alle Autorità competenti, contestualmente al progetto, una "analisi di rischio" inerente le produzioni oggetto delle richieste di concessioni edilizie o autorizzazioni, con qualificazione e quantificazione degli eventi ipotizzabili, della estensione degli eventi, delle misure predisposte atte a minimizzare le probabilità dell'evento e le conseguenze ad evento avvenuto.

Tenuto conto dell'art. 216 e 217 del T.U.LL.SS. n. 1265/1934

e' altresì facoltà delle Autorità competenti richiedere in fase istruttoria, ove se ne ravvisi la necessità, la presentazione di "analisi di rischio" anche per progetti che non ne risultassero corredata o altresì richiedere più approfondite e dettagliate specifiche su progetti e "analisi di rischio" già prodotti.

La valutazione espressa di conseguenza, tenuto conto del contesto territoriale in cui verrebbe a porsi l'insediamento, l'ampliamento, la ristrutturazione, sarà negativa se, dalle condizioni esaminate, non verranno ad essere soddisfatte le misure di sicurezza e le distanze di rispetto per ipotizzati eventi a rischio.

Si fa riferimento alle disposizioni vigenti :

- DPR 175/88; - DPCM 31.3.89; L. 8.7.86 n.349;
- DPCM 10.8.88 n.377

Art. 50 - Strumenti urbanistici generali e particolari.

Gli strumenti urbanistici generali e i piani attuativi comunali o intercomunali sono inviati in copia ai servizi della U.S.L. territorialmente competente, in via preliminare alla loro adozione. Nel termine previsto dalle vigenti normative per la proposizione di osservazioni, il Servizio di Igiene Pubblica in accordo con il Servizio di Medicina Preventiva ed Igiene del Lavoro ed il Servizio Veterinario, devono attuare la verifica in ordine alla compatibilità dei piani urbanistici con le esigenze di tutela dell'ambiente sotto il profilo igienico sanitario e di difesa della salute della popolazione e dei lavoratori interessati.

Art. 51 - Autorizzazione alla abitabilità e alla usabilità degli edifici.

Gli edifici e le parti di edifici di nuova costruzione, quelli interessati da interventi edilizi in tutto o in parte, oppure da adibirsi ad uso ed attività diversi da quelli originari, non possono essere abitati o usati senza l'autorizzazione del Sindaco.

Il parere del Servizio di Igiene Pubblica per rilascio abitabilità e agibilità prescinde dagli aspetti non di competenza (in particolare sicurezza statica, prevenzione degli incendi, infortuni, problemi delle barriere architettoniche per quanto previsto sia nel D.P.R. 27.4.1978 N° 384, sia nella Legge 5.8.78 N° 457, sia nella legge 9.1.1989 N° 13 e successive modifiche e circolare esplicativa, sia nel D.M. 14.6.1989 N° 236, sia nella Legge Regionale 9.11.1984 N° 48).

L'autorizzazione viene rilasciata a richiesta dell'interessato quando, a seguito di accertamenti effettuati dall'Ufficio Tecnico Comunale e dal Servizio di Igiene Pubblica di Medicina Preventiva ed Igiene del Lavoro e di Veterinaria dell'U.S.L. nell'ambito delle rispettive competenze, risulti:

- che i lavori siano stati eseguiti in conformità al progetto approvato;
- che siano rispettate tutte le eventuali prescrizioni e condizioni apposte sulla concessione o autorizzazione, siano esse di carattere urbanistico-edilizio, igienico-sanitario o di altro genere;
- che non siano presenti cause o fattori di insalubrità, nocività o pericolo, sia nei confronti degli utenti di essa che dell'ambiente, sia esterno che interno;
- che siano rispettate le destinazioni d'uso e le attività lavorative previste nel progetto approvato;
- che siano ultimate le necessarie opere di completamento;
- che si sia ottemperato alle norme del presente regolamento e a quanto prescritto nelle normative vigenti in materia.

All'autorizzazione alla abitabilità o usabilità sarà allegata l'autorizzazione allo scarico con eventuali prescrizioni.

Alla richiesta di agibilità dovranno essere allegati eventuali domande inerenti la specifica destinazione d'uso

(richiesta di attivazione di industria insalubre - Richiesta di autorizzazione sanitaria ecc.).

Art. 52 - Visite ai fabbricati per il rilascio dell'abitabilità e usabilità.

Al fine di ottenere il parere di competenza da parte dei servizi dell'U.S.L. il proprietario deve inviare al Sindaco comunicazione recante il termine definitivo dei lavori.

Il Servizio di Igiene Pubblica, al momento dell'emissione del parere preliminare sulla concessione edilizia può obbligare il proprietario, valutata la presenza di rischi potenziali, la complessità, la destinazione dell'intervento progettato, a comunicare il termine dell'edificazione della struttura grezza, inteso come momento in cui le parti interraste della rete fognaria, l'impianto per l'approvvigionamento idrico o altre parti strutturali o accessorie dell'edificio di volta in volta individuate, siano ancora scoperte e ispezionabili.

Qualora nel sopralluogo si rilevino condizioni di insalubrità e/o difformità al presente regolamento o alle prescrizioni di altre leggi e normative igienico sanitarie, il Sindaco, su proposta dei Servizi dell'U.S.L., ordina opportuni lavori di modifica o risanamento in relazione al progetto approvato.

Art. 53 - Dichiarazione di alloggio antigienico (art.7.4/b D.P.R. N.1935/72).

L'alloggio è da ritenersi antigienico quando si presenta privo di servizi igienici propri e di acqua potabile, incorporati nell'alloggio; quando presenta tracce di umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità ineliminabili con normali interventi di manutenzione; quando presenta requisiti di aereovilluminazione naturale gravemente insufficienti; pareti perimetrali con potere coibente manifestamente insufficiente; inadeguato sistema smaltimento acque luride con ripercussioni sull'alloggio o sugli abitanti.

La dichiarazione di alloggio antigienico viene certificata dal Servizio di Igiene Pubblica previo accertamento tecnico e rilasciata ai fini di preferenza per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Ai fini del presente articolo non si tiene conto degli effetti dovuti al sovraffollamento.

Un alloggio dichiarato antigienico non può essere rioccupato se non dopo che il competente Servizio dell'U.S.L. abbia accertato l'avvenuto risanamento igienico e la rimozione delle cause di antigienicità.

Art. 54 - Dichiarazione di alloggio inabitabile.

Il Sindaco, sentito il parere o su richiesta del Servizio di Igiene Pubblica può dichiarare inabitabile un alloggio o parte di esso per motivi di igiene. Tra i motivi che determinano la situazione di inabitabilità si segnalano:

- le condizioni di degrado tali da pregiudicare la salute degli occupanti;

- alloggio improprio (soffitta, seminterrato, rustico, box);
- requisiti di superficie ed altezza ritenuti insalubri;
- mancanza di aerilluminazione;
- mancata disponibilità di servizi igienici ed acqua potabile.

Un alloggio dichiarato inabitabile deve essere sgomberato con ordinanza del Sindaco e non potrà essere rioccupato se non dopo ristrutturazione e rilascio di nuova abitabilità, nel rispetto delle procedure amministrative previste.

Art. 55 - Misure igieniche nei cantieri edili.

In ogni intervento edilizio debbono essere adottate tutte le necessarie precauzioni per garantire l'igiene e l'incolumità dei lavoratori e dei cittadini.

I materiali di demolizione debbono essere fatti scendere previa bagnatura o a mezzo di apposite trombe o recipienti, per evitare il sollevamento delle polveri.

I restauri esterni di qualsiasi genere ai fabbricati prospicienti alle aree pubbliche o aperte al pubblico, potranno effettuarsi solamente con opportune protezioni dei fabbricati medesimi onde impedire la propagazione di polveri.

Durante la costruzione e demolizione di edifici o in cantieri a lunga durata (lavori stradali e simili) il proprietario o il costruttore dovrà assicurare ai lavoratori la disponibilità di idonei servizi igienici ed acqua potabile.

Le eventuali latrine provvisorie, ad uso degli operatori nei cantieri, devono essere soppresse appena sia possibile sostituircle con altre all'interno dell'edificio.

Art.56 - Demolizione di fabbricati.

Durante le demolizioni si dovranno adottare mezzi idonei per evitare il sollevamento di polveri.

I pozzi neri e pozzetti dovranno essere preventivamente vuotati e disinfettati; così pure le fosse settiche, gli spanditoi, le fognature e le canalizzazioni sotterranee.

E' vietato il deposito nei cortili delle case abitate ed in genere in tutti gli spazi di ragione privata, di terreni e materiali di rifiuto provenienti dalla esecuzione o dalla demolizione di opere murarie, per un tempo superiore a 20 gg.

Entro tale termine il proprietario o l'imprenditore dei lavori deve provvedere allo sgombero ed al trasporto dei materiali suddetti negli appositi luoghi di scarico o all'utilizzo come riempimento.

Quando però detti materiali fossero impregnati di elementi sudici dovranno essere sgomberati immediatamente e recapitati in discarica autorizzata.

Le aree risultanti dalla demolizione dei fabbricati devono essere tenute pulite ed in ordine.

Art.57 - Condizioni e salubrità del terreno.

Non si possono costruire nuovi edifici su terreno che sia servito come deposito di immondizie, di liquame o di altro materiale insalubre che abbia potuto comunque inquinare il suolo, se non dopo avere completamente risanato il sottosuolo corrispondente. Se il terreno sul quale si intende costruire un edificio è umido od esposto all'invasione delle acque sotterranee o superficiali si deve convenientemente procedere a sufficiente drenaggio. In ogni caso è fatto obbligo di adottare provvedimenti atti ad impedire che l'umidità salga dalle fondazioni ai muri sovrastanti. Un terreno per essere dichiarato fabbricabile deve avere i mezzi di scolo delle acque luride e meteoriche, nonchè di difesa dalle eventuali invasioni di acque superficiali o di sottosuolo. E' vietato per le colmate l'uso di materiali inquinanti. Le abitazioni presso i rilievi montani o terrapieni anche se sostenuti da muri debbono essere dotate dei mezzi idonei per l'allontanamento delle acque meteoriche e di infiltrazione. Le distanze dalle finestre o parte dei locali di abitazione dalla scarpata o muri di sostegno dovranno essere tali da garantire una idonea areazione e illuminazione.

Art. 58 - Isolamento termico.

Per quanto concerne l'isolamento termico degli edifici si rimanda alla disciplina contenuta nel D.P.R. 28.6.1977 N° 1502 e nel D.M. 10 marzo 1977, pubblicato dalla G.U. (supplemento) N° 36 del 6.2.1978. E' comunque vietato rivestire con materiali totalmente impermeabili i muri esterni degli edifici di nuova costruzione o ristrutturati.

Art.59 - Protezione acustica.

I materiali usabili per la costruzione di alloggi e la loro messa in opera debbono garantire una adeguata protezione acustica degli ambienti per quanto concerne i rumori di calpestio, rumori di traffico, rumori di impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui o da locali o spazi destinati a servizi comuni. Le singole parti delle pareti perimetrali esterne degli alloggi di persone a qualunque scopo destinate (abitativo, di riposo, studio, cura), debbono avere indici di valutazione, dedotti da misure di laboratorio del potere fonoisolante, non inferiore ai seguenti:

- pareti opache 40 dB (A)
- pareti trasparenti e finestre complete  
di telaio e cassonetti 25 dB (A)
- griglie e prese d'aria 20 dB (A)

Le pareti perimetrali interne degli alloggi debbono avere indici di valutazione, dedotte da misure in opera dell'isolamento acustico o da misure di laboratorio del potere fonoisolante, non inferiore rispettivamente ai seguenti valori:

- pareti volte verso i locali destinati  
alla circolazione orizzontale e verticale 36-40 dB (A)
- pareti rivolte verso altri alloggi  
soffitti e solai 42-47 dB (A)
- pareti volte verso locali destinati  
ad attività artigiane, commerciali,  
industriali e comunque tali da  
poter arrecare disturbi sonori 47-53 dB (A)

I suddetti valori dovranno essere certificati da un tecnico progettista.

ART. 60 - Impiego di materiali contenenti amianto.

In materia di utilizzo in edilizia di materiali contenenti amianto si rimanda alle norme contenute nella circolare del Ministero della Sanità n. 45 del 10.7.86 (G.U. 23.7.86) e nella circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 30 del 25.8.86.

E' comunque fatto divieto <sup>di</sup> impiegare materiali contenenti amianto ove vi sia pericolo di diffusione di fibre nell'ambiente.

Art. 61 - Ampiezza dei cortili interni.

Si considera cortile ogni spazio interno chiuso da almeno tre lati. La superficie del cortile nei fabbricati di nuova costruzione deve essere di al meno 1/4 delle superfici delle pareti che lo circondano, riducibile a 1/5 nelle ristrutturazioni o ricostruzioni di vecchi edifici.

La superficie del cortile potrà essere ridotta a 1/5 anche nei fabbricati di nuova costruzione a condizione che esista una apertura di almeno 9 m<sup>2</sup> verso spazi pubblici.

Le superfici dei muri che lo circondano vanno misurate in ogni caso dal piano terreno alla sommità delle cornici di coronamento dei muri perimetrali, o della gronda.

L'altezza massima di ciascun muro prospiciente sui cortili non deve essere superiore ad una volta e mezzo la distanza tra esso e la parete opposta. La larghezza minima dei cortili e la lunghezza della normale minima condotta da ciascuna finestra di ambiente di abitazione al muro opposto, deve essere di m. 6.

Le rientranze nei perimetri dei cortili sono ammesse quando la loro profondità non oltrepassi la metà del lato di esse aperto sul cortile.

Negli altri casi di profondità maggiore, le rientranze sono equiparate alle chiostrine e devono perciò, agli effetti degli ambienti e delle dimensioni, rispondere alle norme fissate per le chiostrine medesime.

Per i muri di fabbrica in arretrato rispetto ad uno o più lati del cortile, è consentita una maggiore altezza pari alla profondità dell'arretramento.

Nei cortili destinati ad illuminare ed aerare case di civile abitazione è vietato aprire finestre o bocche d'aria di locali nei quali vengono esercitate attività che, a giudizio del Servizio d'Igiene Pubblica, possono essere causa di insalubrità o disturbare gli inquilini stessi.

Limitatamente ad opere di risanamento di vecchi edifici è permessa la costruzione di cortili secondari o mezzi cortili allo scopo di dare luce ed aria a scale, latrine, stanze da bagno, corridoi e ad una sola stanza abitabile per ogni appartamento, nel limite massimo di 4 stanze per ciascun piano, semprechè l'alloggio di cui fanno parte consti di non meno di tre stanze oltre all'ingresso e gli accessori.

Non è ammesso l'affacciamento sui cortili secondari di mono locali o mini appartamenti, residence o simili.

I cortili secondari debbono essere facilmente accessibili per la nettezza. Ogni cortile secondario deve avere un'area libera minima di un dodicesimo della somma delle superfici dei muri che lo circondano.

La normale minima misurata tra le finestre ed il muro opposto deve essere di m. 4, se i muri prospicienti il cortile non superano m. 10 di altezza, di m. 4,50 se l'altezza è compresa tra m. 10 e m. 16, e di m. 5 se l'altezza è superiore a m. 16.

N.B. L'area dei cortili s'intende netta da quella delle proiezioni orizzontali dei ballatoi o di qualsiasi altra sporgenza sotto gronda eccedente un ventesimo dell'area totale dei cortili stessi.

- = Nei casi che uno dei lati di confine sia libero, l'altezza del fabbricato da considerare come costruito su questo lato, nel computo delle superfici delle pareti che circondano il cortile, sarà pari all'altezza massima edilizia concessa nella zona.
- = Agli effetti della superficie e dell'altezza dei muri prospicienti, più cortili confinanti di case diverse potranno essere considerati come un unico cortile purchè ciò risulti da analogha convenzione di reciproca servitù perpetua, da stipularsi fra i rispettivi confinanti, per atto pubblico da trasciversi, di cui copia legale dovrà essere depositata in Comune. Nello stesso atto deve risultare che tali servitù non potranno essere nè rinunciate nè estinte nè modificate senza il consenso del Sindaco. Nel caso di cortile comune a più proprietà è consentita la costruzione di muri divisorii fra le diverse proprietà purchè non più alti di m.3.
- = Il criterio di visuale libera non si applica per le fronti prospicienti di uno stesso corpo di fabbrica che siano prive di finestre o che abbiano solo finestre di scale o servizi igienici.
- = Il criterio di visuale libera non si applica nel caso di fronti costituenti rientranze altimetriche o planimetriche di uno stesso corpo di fabbrica quando dette rientranze abbiano una profondità non superiore alla metà della loro larghezza.

Art. 62 - Pozzi di luce o chiostrine.

Nel risanamento dei vecchi edifici è permessa la costruzione di pozzi-luce o di chiostrine allo scopo di dare luce ed aria solo alle scale o ai servizi.

La superficie non dovrà essere  $<$  a 1/20 della somma delle superfici dei muri che le limitano.

I pozzi di luce e le chiostrine devono essere aereate dal basso ed essere facilmente accessibili per la nettezza.

In nessun caso la distanza fra i muri potrà essere inferiore a m. 4.

Nei pozzi di luce e nelle chiostrine non sono permesse rientranze nei perimetri.

Per le chiostrine in confine fra diverse proprietà valgono le stesse norme stabilite per i cortili.

Art. 63 - Pavimento nei cortili.

I cortili ed i pozzi di luce devono avere il pavimento impermeabile in modo da permettere il pronto scolo delle acque meteoriche. Per i cortili che abbiano una area superiore al minimo regolamentare basta una superficie pavimentata larga almeno cm. 20 lungo i muri dei fabbricati, purchè sia sempre assicurato il pronto scolo delle acque ed impedita l'infiltrazione lungo i muri. È vietato ricoprire con vetrate o simili i cortili e le chiostrine.

Art. 64 - Igiene dei passaggi e spazi privati.

Ai vicoli ed ai passaggi privati per ciò che riguarda la pavimentazione ed il regolare scolo dell'acqua, sono applicabili le disposizioni riguardanti i cortili.

I vicoli chiusi, i cortili, gli anditi, i corridoi, i passaggi, i portici, le scale ed in genere tutti i luoghi di ragione privata dovranno essere tenuti costantemente imbiancati, intonacati, spazzati e sgombri di ogni immondezza e di qualsiasi deposito che possa cagionare sconci, umidità, cattive esalazioni o menomare la aerazione naturale.

Art. 65 - Umidità interna.

Sulle superfici interne delle pareti, sui soffitti e sui pavimenti, non si devono riscontrare condensazioni o tracce di umidità.

Qualora si verificassero ne devono essere eliminate prontamente le cause a cura del proprietario o del locatario in rapporto alla natura delle cause stesse.

Ad evitare qualsiasi ristagno di acqua o le conseguenti infiltrazioni, terrazze, giardini, pensili e LE coperture devono essere adeguatamente impermeabilizzati.

Art. 66 - Misure contro la penetrazione dei ratti e dei volatili negli edifici.

In tutti gli edifici esistenti e di nuova costruzione vanno adottati specifici accorgimenti tecnici onde evitare la penetrazione dei ratti, dei piccioni e di animali in genere.

Nei sottotetti vanno resi impenetrabili con griglie o reti, le finestre e tutte le aperture di aerazione, compresi i frantoni in cotto.

Nelle cantine sono parimenti da proteggere, senza ostacolare l'aerazione dei locali, le buffe, le bocche di lupo e tutte le aperture in genere, le connessioni dei pavimenti e delle pareti debbono essere stuccate.

Nel caso di solai o vespai con intercapedini ventilate, i fori di aerazione debbono essere sbarrati con reti a maglie fitte, e, per le condotte, debbono essere usati tubi in cemento o gres a forte inclinazione o verticali.

Negli ambienti con imbocchi di canne di aspirazione oppure con aerazione forzata, le aperture debbono essere munite di reti a maglie fitte alla sommità delle canne stesse o in posizioni facilmente accessibili per i necessari controlli.

All'interno degli edifici tutte le condutture di scarico uscenti dai muri non debbono presentare forature o interstizi comunicanti con il corpo della muratura.

Deve essere assicurata la perfetta tenuta delle fognature dell'edificio nell'attraversamento di murature o locali e tra gli elementi che collegano le fognature dell'edificio con quelle stradali.

I cavi elettrici, telefonici, per T.V., per illuminazione pubblica debbono essere posti, di norma, in canalizzazioni stagne.

Tutti gli spazi inter-esterni (portici, androni, loggiati, ecc.) le corti, i cortili e le chiostrine debbono presentare superfici

Senza distacchi o crepe sia nelle pareti che nelle pavimentazioni.

Art. 67 - Marciapiede.

Tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere dotati di marciapiede perimetrale di larghezza minima pari a cm.80, oppure si possono costruire intercapedini aerate o drenanti, realizzate all'esterno dei muri perimetrali fino al di sotto del piano di calpestio.

Nel caso di impossibilità a tale esecuzione sarà consentito l'uso di idonea pavimentazione.

Art. 68 - Ringhiere e parapetti.

I davanzali delle finestre nei nuovi fabbricati dovranno avere una altezza minima di m. 0,90 , e comunque la somma dell'altezza dei davanzali e della larghezza dei davanzali stessi non dovrà essere inferiore a m. 1,20.

Nelle finestre a tutta altezza i parapetti devono avere un'altezza non inferiore a m. 1,10.

Le ringhiere delle scale dovranno essere NON scalabili, avere un'altezza minima, misurata al centro della pedata, di m.1,00 gli interspazi fra gli elementi costituenti dovranno essere inferiori a cm.12,00.

I parapetti dei balconi dovranno essere non scalabili ed avere un'altezza minima di m.1,10.

Nel caso di parapetti non pieni, valgono per gli interspazi fra gli elementi costituenti, le stesse norme delle ringhiere delle scale.

Art. 69 - Canali di gronda.

Tutte le coperture devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili e altri spazi coperti, di canali di gronda sufficientemente ampi per ricevere e condurre le acque pluviali ai tubi di scarico. I condotti di scarico delle acque dei tetti devono essere indipendenti e in numero sufficiente del diametro interno non inferiore a cm.8 e da applicarsi esternamente ai muri perimetrali.

Tali condotte non debbono avere nè aperture nè interruzioni di sorta nel loro percorso e devono essere abboccati in alto alle docce orizzontali delle diverse spiovenze dei tetti.

Le giunture dei tubi debbono essere a perfetta tenuta.

E' vietato immettere nei tubi di scarico delle grondaie i condotti di acqua, dei bagni e di qualsiasi liquido di altra origine.

Art. 70 - Coperture.

La copertura, sia essa realizzata con tetto piano o con tetto a falda, deve essere sempre eseguita a doppio solaio con interposta camera d'aria o avere un adeguato grado di coibenza termica.

Art. 71 - Conduitture di scarico delle latrine e degli acquai.

Le conduitture di scarico delle latrine devono essere isolate dai muri per essere facilmente ispezionabili e riparabili e debbono essere costruite con materiali impermeabili, di diametro adeguato al numero delle latrine servite; i pezzi o segmenti delle canne di caduta devono essere ermeticamente connessi tra loro in modo da evitare infiltrazioni ed esalazioni.

Le conduitture di scarico saranno di regola verticali e prolungate sopra al tetto, coronate da mitria ventilatrice e disposte in modo da non arrecare danno alcuno o molestia al vicinato e sifonate al piede. Non potranno mai attraversare allo scoperto locali abitati o adibiti a magazzini di generi alimentari o a laboratori di qualsiasi tipo.

I materiali luridi derivanti dalle latrine non potranno essere immessi nelle fognature a sistema dinamico senza che siano passati, all'uscita dai fabbricati, attraverso un sifone a perfetta chiusura idraulica.

Tutti gli acquai, i lavandini, i bagni, ecc. debbono essere singolarmente forniti di sifone a perfetta chiusura idraulica, possibilmente scoperto per rendere facili le riparazioni.

Le conduitture dei bagni, acquai, ecc. devono essere di materiale impermeabile, termoresistente e possono convogliare i liquidi nel tubo di latrine e mai viceversa.

Art. 72 - Obbligo dell'allacciamento alla fognatura comunale.

Nei nuclei abitati dotati di fognatura dinamica tutte le acque di rifiuto devono essere convogliate nella fognatura, salvo quelle che il servizio pubblico competente giudichi incompatibili con il trattamento di depurazione centralizzato previsto dal Comune.

Nei quartieri o borgate ove l'Amministrazione Comunale provvede alla costruzione della fognatura dinamica, tutti gli edifici debbono essere allacciati ad essa da parte dei proprietari, in conformità alle norme previste nel regolamento comunale delle fognature.

Per le zone non servite da fognatura dinamica le nuove costruzioni dovranno essere dotate per il trattamento delle acque usate di fossa tipo Imhoff aventi le dimensioni e le caratteristiche indicate nell'allegato 5 della delibera del Comitato Interministeriale 4 febbraio 1977 (G.U. N° 48 del 21.2.1977); l'acqua in uscita dovrà essere smaltita nel rispetto delle normative vigenti.

Gli insediamenti di civile abitazione di consistenza superiore a 50 vani o a 5.000 mc. di volumetria dovranno essere dotati per il trattamento delle acque usate di fosse ad ossidazione. L'effluente dovrà rispettare i limiti previsti dalla tabella II allegata alla legge regionale N°7/83.

Art. 73 - Approvvigionamento di acqua potabile.

Ogni tipo di alloggio deve essere provvisto di acqua potabile. Nelle zone servite da pubblico acquedotto, è obbligatorio l'allacciamento all'acquedotto.

La condotta di allacciamento all'acquedotto deve essere dotata di valvola di non ritorno.

Qualora vi sia approvvigionamento anche tramite pozzo, le due reti idriche devono essere completamente distinte.

E' proibito ai proprietari dei locali adibiti ad abitazione, o chi per essi, privare detti locali della erogazione di acqua potabile.

**REQUISITI IGIENICI DEGLI ALLOGGI**

Art. 74 - Campo di applicazione

Le norme seguenti si applicano per tutte le nuove costruzioni, le ristrutturazioni, gli ampliamenti e le variazioni di destinazione ed uso.

Interventi edilizi su fabbricati esistenti o rifacimenti, soprattutto in centro storico possono essere ammessi anche in deroga alle norme previste dal regolamento quando ne risulti, a parere del servizio di igiene pubblica, un evidente miglioramento igienico.

Art. 75 - Classificazione dei locali adibiti ad abitazione privata.

Sono locali di abitazione privata quelli in cui si svolge la vita, la presenza o l'attività domestica dei cittadini:

A.1 soggiorni, pranzo, cucine, camere da letto in edifici di abitazione privata;

A.2 studi, sale di lettura, ambulatori.

Sono classificati come locali accessori quelli nei quali la permanenza della persona è limitata nel tempo e dedicata a ben definibili

operazioni:

- B.1 servizi igienici e bagni negli edifici di abitazione individuale e collettiva, negli alberghi, nelle pensioni, negli stabilimenti balneari;
- B.2 a) scale che collegano più di due piani;  
b) corridoi e disimpegni comunicanti quando superano i mq.12 di superficie o m.8 di lunghezza;  
c) magazzini e depositi in genere;  
d) garages di solo posteggio;  
e) salette di macchinari che necessitano solo di avviamento o di scarsa sorveglianza;  
f) lavanderie private, stenditoi e legnaie;
- B.3 a) disimpegni inferiori a mq.12;  
b) ripostigli, magazzini e simili inferiori a mq.5;  
c) vani scala colleganti solo due piani;  
d) salette macchine con funzionamento automatico, salve le particolari norme degli enti preposti alla sorveglianza di impianti e gestione.

I locali di abitazione privata non espressamente elencati vengono classificati per analogia, a criterio della amministrazione, su parere del Servizio di Igiene Pubblica e della Commissione Edilizia.

Art. 76 - Dimensioni e caratteristiche dei locali di abitazione.

L'altezza minima interna utile nei locali adibiti ad abitazione è fissata in m.2,70 riducibili a m.2,40 per i corridoi, i disimpegni, in genere i bagni, i gabinetti ed i ripostigli.

Per i locali a copertura inclinata l'altezza media deve essere di m.2,70 con un minimo di gronda di m.2.

Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq.14 per i primi 4 abitanti e di mq.10 per ciascuno dei successivi.

Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq.9 se per una persona e di mq.14 se per due persone.

Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq.14.

Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile all'esterno.

Ferma restando l'altezza minima interna di m.2,70, l'alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie, comprensiva dei servizi igienici, non inferiore a mq.28 e non inferiore a mq.38 se per due persone. Oltre alla porta di ingresso l'appartamento monostanza deve essere sempre provvisto di una finestra apribile all'esterno.

I locali accessori di categoria B.1 non possono avere accesso dai locali di categoria A se non attraverso disimpegno, salvo il caso di unità edilizia, (alloggio, ufficio, albergo o simili) con più servizi igienici, almeno uno dei quali con accesso da

disimpegno di categoria B.

I locali di categoria A.2 devono avere una superficie minima di mq.12. Ogni appartamento deve essere dotato di un locale o spazio adibito a cucina dotato di bocchetta per ventilazione esterna indipendente dalla finestra in conformità alle norme UNI-CIG.

Per appartamenti superiori a mq. 65 la superficie di questo locale lo spazio dovrà essere maggiore di mq. 5,40, con finestratura non inferiore a mq.1.

Negli appartamenti inferiori a mq. 65 sono consentite cucine in nicchia (posto di cottura) prive di finestra e di superficie non superiore a mq. 5,40 purchè ampiamente aperte in altro locale di almeno mq.14 e purchè la nicchia sia dotata di adeguato sistema di ventilazione (impianto di aereazione forzata sui fornelli).

Nel caso di cucina in nicchia, la illuminazione e la ventilazione naturali dovranno essere commisurate alla somma delle superfici del locale abitabile e della cucina in nicchia.

Ogni unità edilizia di abitazione, appartamento o monostanza, deve essere fornita di almeno un servizio igienico completo di: WC, lavabo, bidet, doccia o vasca.

La stanza da bagno deve avere superficie del pavimento non inferiore a mq. 4,50 ed una finestra che misuri almeno mq. 1 di luce libera, con parte apribile di almeno mq. 0,60, salvo che siano dotati di adeguata ventilazione artificiale.

Un eventuale secondo servizio igienico potrà avere dimensioni inferiori ed essere dotato soltanto di WC, lavabo. La superficie non dovrà essere inferiore a mq. 1,20 con larghezza non inferiore a m. 0,90.

Le stanze da bagno nelle unità abitative non possono avere accesso da stanze di soggiorno, da pranzo e cucine se non attraverso disimpegno. Tutte le stanze da bagno, compresi gli eventuali locali igienici dotati solo di bidet, WC e lavabo, debbono avere pavimenti impermeabili e pareti rivestite, fino all'altezza minima di m. 2, di materiale impermeabile di facile lavatura.

Le aperture di illuminazione e ventilazione debbono comunicare direttamente ed esclusivamente con l'esterno dell'edificio e mai con ambienti di abitazione, cucine, scale e passaggi interni; sono permessi servizi igienici senza finestra purchè dotati di adeguata ventilazione artificiale.

In tali servizi è vietata l'installazione sia di apparecchi a fiamma libera che di focolari.

I vasi di latrina debbono essere forniti di chiusura idraulica permanente e di apparecchi di cacciata di portata adeguata.

Quando si faccia ricorso ai flussometri, questi devono essere muniti di dispositivo di sicurezza che impedisca il risucchio.

I vasi di latrina debbono disporre di apparecchio ventilatore del sifone sfociante in apposita conduttura sino sopra il tetto della casa e indipendentemente dal tubo di caduta delle acque nere.

#### Art. 77 - Autorimesse ad uso delle abitazioni.

Le autorimesse non possono comunicare direttamente con locali di categoria A. I garages devono essere forniti di aereazione diretta mediante

adeguata finestra o in caso di impossibilità, di bocche di lupo di dimensioni e numero adeguato o mediante sufficiente superficie aereante ricavata nella porta di ingresso, qualora questa comunichi direttamente con spazi liberi esterni. In ogni caso la superficie di aereazione naturale complessiva non deve essere inferiore a  $\frac{1}{30}$  della superficie in pianta del locale.

Art. 78 - Manutenzione e pulizia dei locali di abitazione.

I locali di abitazione debbono essere pavimentati con materiale ben connesso ed a superficie liscia e piana facilmente lavabili e disinfettabili.

Inoltre debbono costantemente essere conservati in buono stato di manutenzione e pulizia.

Le pareti non dovranno essere interamente rivestite di materiale impermeabile.

Art. 79 - Requisiti minimi di illuminazione naturale diretta.

La superficie finestrata dovrà assicurare in ogni caso un fattore medio di luce diurna non inferiore al 2% misurato nel punto di utilizzazione più sfavorevole del locale ad una altezza di m. 0,90 dal pavimento.

Tale requisito si ritiene soddisfatto qualora la superficie finestra verticale utile non sia inferiore al 12,5% ( $\frac{1}{8}$ ) della superficie del pavimento dello spazio abitativo utile, e purchè i locali non abbiano profondità, comprese anche sporgenze esterne superiori, che superi 2,5 volte l'altezza del voltino della finestra misurata dal pavimento e quando non esistono ostacoli, come precisato nei successivi articoli.

Esclusivamente nei rifacimenti di fabbricati con vincoli che non permettono di modificare la superficie fenestrata esistente per raggiungere  $\frac{1}{8}$  si potrà permettere che la superficie finestrata verticale sia integrata da finestre a tetto facilmente apribili in qualunque condizione di tempo, purchè la superficie verticale, detratta l'eventuale quota fino all'altezza di cm. 80, sia almeno  $\frac{1}{20}$  della superficie del pavimento.

Art. 80 - Superficie illuminante utile.

Per i locali di cui all'art. 79 penultimo comma, potrà essere ammessa una profondità maggiore a 2,5 volte l'altezza del voltino della finestra dal pavimento a condizione che le pareti finestrate siano almeno 2 con aperture in posizione idonea e che sia rispettato il requisito di superficie finestrata utile pari a  $\frac{1}{8}$  della superficie del pavimento.

Art. 81 - Superficie illuminante utile in presenza di ostacoli e sporgenze esterne


Per superficie illuminante utile, che deve essere portata in tabella sul progetto, si intende la superficie totale della apertura finestrata detratta l'eventuale quota inferiore fino ad una altezza di cm. 80 e la quota superiore eventualmente coperta da sporgenze, aggetti, velette (balconi, coperture, ecc.) calcolata per una altezza  $p=L/2$  (ove  $p$  = proiezione della sporgenza sulla parete e  $L$  = misura della sporgenza rilevata perpendicolarmente alla parete) così come dallo schema esplicativo.

La porzione di parete finestrata che si verrà a trovare nella porzione "p" sarà considerata utile per 1/3 agli effetti illuminanti .

Legenda

- L = lunghezza dell'aggetto superiore
- p = proiezione dell'aggetto =  $L/2$
- a = superficie finestrata utile per 1/3 agli effetti dell'aeroilluminazione
- b = superficie utile agli effetti dell'aeroilluminazione
- c = superficie anche se finestrata comunque non utile ai fini dell'aeroilluminazione (C = cm 80)

La superficie finestrata utile è uguale a:  $b + 1/3$  di a.



Schema esplicativo superficie illuminante utile

Art. 82 - Requisiti delle finestre.

La superficie finestrata e comunque tutte le parti trasparenti delle pareti perimetrali o delle coperture degli alloggi devono essere dotate di dispositivi permanenti che consentano il loro oscuramento parziale o totale.

Art. 83 - Illuminazione artificiale.

Ogni locale di abitazione, di servizio o accessorio deve essere munito di impianto elettrico stabile atto ad assicurare l'illuminazione artificiale tale da garantire un normale confort visivo per le operazioni che vi si svolgono.

Art. 84 - Illuminazione notturna esterna.

Gli accessori, le rampe esterne, gli spazi comuni di circolazione interna devono essere serviti di adeguato impianto di illuminazione notturna anche temporizzato.

I numeri civici devono essere posti in posizione ben visibile sia di giorno che di notte.

Art. 85 - Superficie apribile e ricambio minimo d'aria.

I locali degli alloggi devono essere progettati e realizzati in modo che le concentrazioni di sostanze inquinanti e di vapore acqueo, prodotti dalle persone e da eventuali processi di combustione siano compatibili con il benessere e la salute delle persone e con la buona conservazione delle cose e degli elementi costitutivi degli alloggi medesimi. Quando non sia specificato diversamente, si intende che tutta la superficie fenestrata utile sia apribile.

Art. 86 - Locali accessori: superficie apribile minima per il ricambio d'aria, ventilazione forzata.

La stanza da bagno deve essere fornita di finestra apribile all'esterno, della misura non inferiore a mq.0.60 per il ricambio dell'aria.

Nei casi di bagni ciechi l'aspirazione forzata deve assicurare un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora se in espulsione continua, ovvero di 12 volumi/ora se in aspirazione forzata intermittente a comando automatico adeguatamente temporizzato per assicurare almeno 3 ricambi per ogni utilizzazione dell'ambiente.

Nei corridoi e nei disimpegni che abbiano lunghezza non inferiore a m.10 o superfici non inferiori a mq.20 indipendentemente dalla presenza di interruzioni (porte o altro) deve essere assicurata una aerazione naturale mediante una superficie fenestrata apribile di adeguate dimensioni o alternativamente una ventilazione forzata almeno per il periodo d'uso, che assicuri il ricambio e la purezza dell'aria.

Art. 87 - Canne di ventilazione: definizione.

Si definiscono canne di ventilazione quelle impiegate per l'immissione e l'estrazione di aria negli ambienti. Dette canne possono funzionare in aspirazione forzata ovvero in aspirazione naturale.

In ogni caso dovranno essere adottati accorgimenti idonei ad evitare che la ventilazione forzata ostacoli il tiraggio naturale di eventuali canne fumarie.

Art. 88 - Installazione apparecchi a combustione negli alloggi: ventilazione dei locali.

Nei locali degli alloggi dove siano installati apparecchi a combustione per riscaldamento autonomo, riscaldamento dell'acqua, cottura dei cibi, ecc. deve affluire tanta aria quanta ne viene richiesta per una regolare combustione.

L'afflusso di aria dovrà avvenire mediante aperture all'esterno con sezione libera<sub>2</sub> totale di almeno 6 c<sup>2</sup> per ogni 1.000 Kcal/ora con un minimo di 100 cm<sup>2</sup>.

Sono esenti dalle prescrizioni di ventilazione sopraelencate i locali in cui sono installati apparecchi stagni rispetto ai locali stessi.

Art. 88 bis - Apparecchi a combustione a tenuta stagna rispetto ai locali.

Gli apparecchi stagni sono ammessi soltanto in ristrutturazioni di edifici esistenti e quando non sia possibile realizzare altra soluzione. Le bocche di emissione dei gas combusti dovranno rispettare le norme UNI vigenti.

Art. 89 - Condizionamento: caratteristiche degli impianti.

Gli impianti di condizionamento dell'aria devono essere in grado di assicurare e mantenere negli ambienti le condizioni termiche igrometriche, di velocità e di purezza dell'aria idonee ad assicurare il benessere delle persone e le seguenti caratteristiche:

- a) il rinnovo di aria esterna filtrata non deve essere inferiore a 30 mc/persona/ora.  
I valori di cui sopra possono essere ottenuti anche mediante parziale ricircolazione fino a 1/3 del totale, purchè l'impianto sia dotato di adeguati accorgimenti per la depurazione dell'aria;
- b) temperatura di  $20 \pm 1^{\circ}$  C con U.R. di 40 - 60% nella stagione invernale; nella stagione estiva temperatura operativa compresa tra 25-27°C con U.R. di 40-50% e comunque con una differenza di temperatura fra l'aria interna ed esterna non superiore a 7° C;
- c) la purezza dell'aria deve essere assicurata da idonei accorgimenti;
- d) la velocità dell'aria nelle zone occupate da persone non deve essere maggiore di 0,15 m/s misurata dal pavimento fino ad una altezza di m. 2,00.

Sono fatte salve diverse disposizioni dell'autorità sanitaria, con particolare riferimento per gli ambienti pubblici, commerciali, ecc..

Le prese d'aria esterne devono essere sistemate di norma alla copertura e comunque ad una altezza di almeno m. 3 dal suolo se si trovano allo interno dei cortili e ad almeno m. 6 se su spazi pubblici. Camini o altre fonti di emissione devono essere ubicati a distanza tale da non interferire con la purezza dell'aria usata per il condizionamento.

Art. 90 - Umidità e condensa negli alloggi.

Nelle normali condizioni di occupazione e uso degli alloggi, le superfici interne delle pareti perimetrali, pavimenti nonché i soffitti dei locali con copertura a terrazzo non devono presentare tracce di condensa permanente nei locali di abitazione e accessori o comunque segni di umidità.

Nei locali di servizio, con rivestimento perimetrale impermeabile, la superficie delle pareti interne nelle normali condizioni di occupazione e uso e usufruendo della ventilazione naturale, non deve presentare tracce di condensa mezz'ora dalla chiusura di eventuali fonti di umidità (cottura cibi, introduzione di acqua calda nell'ambiente, ecc.).

Art. 91 - Divieto di installazione di apparecchi a combustione.

Nei locali di abitazione è proibita l'installazione di apparecchi a combustione a fiamma libera qualora non sia garantita una continua aerazione naturale diretta.

Art. 92 - Installazione apparecchi a combustione.

La corretta installazione degli apparecchi a combustione e in particolare degli apparecchi a gas dovrà essere certificata da tecnico qualificato in materia all'atto della richiesta di abitabilità.

Art. 93 - Canna fumaria: definizione.

Si definiscono canne fumarie quelle impiegate per l'allontanamento dei prodotti della combustione provenienti da focolari.

Art. 94 - Canna di esalazione: definizione.

Si definiscono canne di esalazione quelle impiegate per l'allontanamento di odori, vapori e fume anche se effettuato su apparecchi a fiamma libera.

Le canne di esalazione sono per requisiti costruttivi, per il calcolo delle sezioni, nella tipologia costruttiva e nella messa in opera assimilabili alle canne fumarie.

Art. 95 - Allontanamento dei prodotti della combustione e di odori, vapori o fumi prodotti dalla cottura.

Tutti i focolari siano essi alimentati con combustibile solido, liquido o gassoso, devono essere collegati a canne fumarie sfocianti oltre il tetto con apposito fumaiolo.

Gli odori, vapori o fumi prodotti da apparecchi di cottura, devono essere captati ed allontanati per mezzo di idonee cappe collegate a canne di esalazione sfocianti a tetto.

Sono vietati altri accorgimenti tecnici che non prevedono l'allontanamento esterno di tali prodotti.

In particolare anche gli apparecchi di cottura dei cibi devono scaricare i prodotti della combustione in apposite cappe collegate a canna di esalazione o comunque in conformità delle norme vigenti.

E' vietato l'utilizzo di aspiratori meccanici quando nel locale siano installati altri apparecchi a combustione con relativa canna fumaria o vi siano aperture di condotti secondari di canne collettive non sigillate. Pertanto stufe e/o caldaie di riscaldamento non dovranno essere installate nè nei posti di cottura nè nei locali "ampiamente co

municanti" coi "posti di cottura", che a norma del D.M. 5.7.1975, devono essere dotati di "aspirazione forzata sui fornelli".  
E' vietata l'installazione di apparecchi a combustione nei locali ed in particolare nei servizi igienici privi di finestra.  
I bagni privi di finestra devono essere dotati di idonea aspirazione forzata e di idonea apertura nella parte bassa della porta per permettere la ventilazione.  
Dovrà in ogni caso essere evitato che l'aspirazione forzata interferisca con l'efficace smaltimento dei gas combusti prodotti dagli apparecchi a combustione esistenti nell'appartamento.

Art. 96 - Collegamenti a canne fumarie e a canne di esalazione di apparecchi a combustione o di cappe.

Il collegamento alle canne fumarie degli apparecchi a combustione o delle cappe devono rispondere ai seguenti requisiti:

- avere per tutta la lunghezza del tubo di scarico una sezione non minore di quella dell'attacco del tubo di scarico dell'apparecchio;
- avere sopra l'attacco del tubo di scarico dell'apparecchio o della cappa un tratto verticale di lunghezza non minore di 3 volte il diametro della bocca d'ingresso;
- avere per tutto il percorso un andamento ascensionale con pendenza minima del 2%;
- non avere cambiamenti di direzione con angoli minori di 120°;
- essere facilmente montabili;
- essere a tenuta e in materiale adatto a resistere ai prodotti della combustione ed alle loro eventuali condensazioni.

Art. 97 - Elettroventilatori (ventole): modalità di installazione e divieti.

E' vietata l'installazione di aspiratori meccanici nei condotti secondari delle canne collettive.

L'eventuale utilizzo di elettroventilatori applicati alle pareti esterne o alle finestre del locale (ventola) può essere consentito solo quando vi sia la comprovata impossibilità di installare una idonea cappa collegata ad una canna di esalazione a tetto e purchè non provochi molestia al vicinato.

Nei locali in cui viene installata ventilazione forzata occorre che esistano aperture idonee a permettere sufficiente ricambio d'aria.

Art. 98 - Limitazioni del tiraggio.

E' proibito collocare valvole o sistemi di regolazione nel tiraggio degli apparecchi a combustione situati nei locali d'abitazione.

Art. 99 - Canne fumarie e di esalazione: dimensionamento, caratteristiche e messa in opera.

Il dimensionamento (diametro o sezioni interne) delle canne fumarie o di esalazione deve essere calcolato tenendo conto della loro altezza e delle portate termiche complessive massime collegate.

Art. 102 - Comignoli: tipi, altezze, ubicazioni.

I comignoli devono essere del tipo aspiratore statico ed aperti sui 4 lati.

Tutte le bocche dei camini, fatte salve le disposizioni di cui al punto 6.15 dell'art.6 del D.P.R. n.1391 del 22.12.1970, devono risultare conformi alle relative norme UNI.

In particolare allo scopo di evitare che il vento possa creare attorno ai comignoli delle zone di pressione tali da prevalere sulla forza ascensionale dei gas combusti, è necessario che gli orifizi dei comignoli sovrastino di almeno 0,40 m. qualsiasi struttura adiacente al camino (compreso il colmo del tetto dell'edificio) distante meno di 8 m.

La corretta installazione va certificata da tecnico esperto all'atto del rilascio della abitabilità.

Art. 103 - Riscaldamento e impianti termici.

Gli alloggi debbono essere dotati di mezzi di riscaldamento idonei ad assicurare temperatura dell'aria interna in grado di garantire il benessere fisico delle persone che vi soggiornano.

Nella installazione e nell'esercizio degli impianti termici devono essere osservate le norme di sicurezza vigenti.

Art. 104 - Scale.

Le scale che collegano più di due piani (compreso il piano terreno) debbono essere arieggiate e illuminate direttamente dall'esterno a mezzo di finestre a ciascun piano e di superficie adeguata.

Eccezionalmente potrà essere consentita la illuminazione dall'alto con lucernario, la cui apertura di ventilazione sia di superficie adeguata.

Gli infissi delle aperture di ventilazione debbono essere agevolmente apribili.

I vetri che costituiscono parete debbono essere tali da non costituire pericoli per l'incolumità delle persone; qualora siano installati ad altezza inferiore a m. 1,00 dal pavimento devono essere infrangibili, oppure protetti da una ringhiera di altezza almeno di m. 1,00.

Nei vani scala è vietata l'apertura di finestre per l'aerazione di locali contigui; potrà essere tollerata l'apertura di finestre murate di vetrocemento o con vetri opachi e telai fissi a scopo esclusivo di illuminazione di locali di servizio.

L'illuminazione artificiale dei vani scala deve assicurare ad ogni pianerottolo livelli di luce adeguati.

Le pareti dei vani scala condominiali debbono essere rivestite fino all'altezza di m. 1,50 con materiali impermeabili, resistenti al fuoco, di facile lavatura e disinfezione.

Le scale debbono essere agevoli e sicure sia alla salita che alla discesa, essere sempre dotate di scorrimento o parapetto di altezza non inferiore a m. 1,00 conservate in buono stato di manutenzione e pulizia.

La larghezza di rampa deve essere commisurata al numero dei piani, degli alloggi e degli utenti serviti.

La larghezza minima delle rampe e dei pianerottoli al servizio di due piani non deve essere inferiore a m. 1,10.

La conformità delle canne fumarie e dei collegamenti alle norme UNI-CIG e delle canne di esalazione alle norme fissate nel presente regolamento, nonché la loro idoneità ad assicurare in ogni condizione d'uso e metereologico un efficace allontanamento dei gas combusti dovrà essere certificata da tecnico qualificato in materia. Le canne devono essere di materiale impermeabile, resistenti alla temperatura dei prodotti della combustione ed alle loro condensazioni, di sufficiente resistenza meccanica di buona conducibilità termica e coibentate all'esterno.

Devono avere un andamento il più possibile verticale e devono essere predisposte in modo da rendere facile la periodica pulizia; per questo scopo esse devono avere sia alla base sia alla sommità delle bocchette di ispezione.

Le canne devono essere messe in opera con accorgimenti tali da evitare il raffreddamento della canna stessa.

#### Art. 100 - Canne fumarie singole.

Le canne fumarie singole devono ricevere lo scarico di un solo "focolare" (caldaia, stufa, scaldacqua) o di una sola cappa di cucina.

La tubazione di collegamento non deve sporgere all'interno della canna fumaria onde evitare l'ostruzione anche parziale della stessa, ma arrestarsi prima della faccia interna di questa. L'immissione deve avvenire ad un'altezza di almeno 50 cm. dalla base della canna.

#### Art. 101 - Canne fumarie collettive.

Le canne fumarie collettive possono ricevere solo scarichi simili:  
- o solo prodotti combusti provenienti da impianti per riscaldamento alimentati con lo stesso combustibile;

- o solo prodotti combusti provenienti da impianti per scaldacqua alimentati con lo stesso combustibile;  
- o solo vapori o fumi prodotti durante le operazioni di cottura.

Le canne fumarie collettive sono costituite da un condotto principale nel quale immettono condotti secondari di altezza uguale ad un piano con angolo di immissione non minore di 145°. Nel caso di utenze all'ultimo piano queste vengono convogliate direttamente nell'orifizio del camino.

Ogni condotto secondario deve ricevere lo scarico di un solo apparecchio di utilizzazione.

Le canne fumarie collettive possono servire al massimo nove piani. Se lo stabile ha più di nove piani, la canna fumaria collettiva, che serve i primi otto piani, deve proseguire fino al relativo comignolo senza ricevere altri scarichi di apparecchi situati ai piani superiori; questi devono essere serviti da una seconda canna collettiva che partirà dal nono piano e che dovrà immettere in un secondo comignolo.

In ogni caso devono essere rispettate le norme UNI.

La corretta installazione va certificata da tecnico esperto all'atto del rilascio dell'abitabilità.

Nei casi di scale interne che collegano vani abitativi con cantine, trapiani e sottotetti è ammessa un larghezza inferiore.

Le scale devono comunque essere tali da non costituire pericoli per l'incolumità delle persone.

Scale con alcuni gradini triangolari sono tollerabili soltanto in ristrutturazioni, quando non sia possibile altra soluzione.

Nono sono permesse scale a chiocciola salvo che come scale secondarie all'interno di un alloggio, per accedere a cantine o mansarde non abitati o sottotetti.

L'alzata deve essere compresa tra 15 e 20 cm., la pedata non deve essere inferiore a cm. 22 nelle scale interne all'alloggio e non inferiore a cm. 22,5 nelle scale comuni, cioè esterne all'alloggio.

Se la pedata non ha larghezza uniforme dovranno essere rispettate le misure seguenti per le scale interne la larghezza minima al parapetto interno dovrà essere di almeno cm. 11,5 e la larghezza alla linea di sviluppo dei percorsi scale (§) di almeno cm. 22; per le scale esterne la larghezza minima al parapetto interno deve essere di almeno cm. 12 e la larghezza alla linea di sviluppo dei percorsi scale (§) di almeno cm. 22,5.

(§) Per linea di sviluppo dei percorsi scale si intende convenzionalmente una linea posta in pianta o m. 0,60 dal corrimano interno.

#### Art. 10<sup>5</sup> - Soppalchi.

I soppalchi nei locali abitabili sono ammessi quando non interessano pareti fenestrate in modo da comprometterne la funzione:

- la proiezione orizzontale del soppalco non eccede 1/3 della superficie del locale;
- l'altezza media di ciascun locale ottenuta col soppalco non sia inferiore a m. 2,40;
- le zone abitabili dei soppalchi sono aperte e la parte superiore è munita di balaustra non inferiore a m. 1,10;
- la superficie aeroilluminata del locale è almeno pari alla somma delle superfici spettanti alla parte di locale libero e alle superfici superiore e inferiore del soppalco;
- l'altezza media del vano principale e dei vani secondari deve essere almeno di m. 2,70.

Possono essere creati soppalchi anche in difetto della superficie aeroilluminante se esiste il condizionamento integrale del locale rispondente alle prescrizioni del regolamento comunale d'igiene.

Art. 106 - Locali a piano terreno.

Tutti i locali destinati ad abitazione a piano terreno devono essere più elevati dal suolo circostante almeno cm.20 salvo che venga realizzata idonea intercapedine lungo i muri perimetrali del fabbricato.

Devono inoltre essere provvisti di sotteranei e, in mancanza di essi, di vespaio di spessore di cm.50 tra il terreno battuto e il pavimento, oppure di solaio sovrastante camere d'aria di altezza non inferiore a cm.20.

Tali vespai devono essere riempiti di ghiaia o materiali simili e di aperture di ventilazione protette in modo da evitare la penetrazione di insetti, topi ed altri animali.

Art. 107 - Piani seminterrati.

I locali dei piani interrati o seminterrati non possono essere adibiti ad abitazione, ma solo a locali di categoria B) di cui all'art. 75 facenti parte dell'abitazione.

Non si considera seminterrato l'ambiente che abbia 3 lati perimetrali fuori terra.

Sia i locali seminterrati che quelli interrati debbono avere aperture per assicurare una costante aerazione direttamente dallo esterno.

E' vietata l'emissione di esalazioni, gas, vapori, polveri attraverso le aperture che danno aria a tali locali.

- Art. 110 - Concimaie e letamai

Le stalle debbono essere dotate di concimaia.

Le caratteristiche e le dimensioni del letamai e relative vasche a servizio delle stalle debbono essere conformi alle prescrizioni contenute nella Direttiva Regionale n.1 per la attuazione della Legge Regionale 23.3.84 n.13.

Le concimaie dovranno distare almeno 20 metri dall'abitazione colonica dello stesso appoderamento.

Quando trattasi di concimaie o di appoderamenti confinanti, queste doranno essere poste ad almeno 5 metri di distanza dai confini di proprietà e a 25 metri di distanza da abitazioni non facenti parte dell'appoderamento.

Quando trattasi di Centri abitati le concimaie dovranno essere poste ad almeno 50 metri di distanza dai confini di zona agricola e all'interno di essa e comunque a distanza di almeno ml. 150 dagli edifici scolastici, luoghi di cura e luoghi di culto salvo diverse e più restrittive norme previste dal P.R.G. La distanza da pozzi deve essere tale da non comportare rischi di inquinamento e deve essere ritenuta sufficiente dal Servizio di Igiene Pubblica.

Il letame può essere accumulato soltanto su idonea concimaia è costruita in modo tale (muretto di contenimento o pendenza adeguata) da convogliare i liquami in vasca impermeabile a perfetta tenuta.

In ogni caso il letame non deve debordare dalla concimaia.

- Art. 110-bis - Paddock esterni annessi alle stalle

Le aree esterne destinate alla stabulazione animali (paddock esterni o recinti esterni) devono avere una pavimentazione impermeabile munita di muretto perimetrale di almeno 15 cm di altezza per il contenimento dei liquami.

Nel calcolo della capacità complessiva delle vasche stoccaggio liquami occorre aggiungere l'apporto delle acque meteoriche.

- Art. 111 - Locale Raccolta latte

Le stalle per vacche lattifere debbono essere dotate di appositi locali per la raccolta del latte e deposito dei recipienti. Il locale per la raccolta del latte, salvo le particolari caratteristiche previste dal regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato a consumo diretto di cui al R.D. 9.4.29 n.944, sarà attiguo alla stalla. Eventuale comunicazione diretta con la stalla deve essere dotata di porta lavabile a chiusura automatica. Tale locale deve essere dotato di pavimento in materiale impermeabile che permetta lo scolo delle acque verso un pozzetto esterno munito di chiusura idraulica, pareti rivestite di materiale impermeabile e lavabile fino

## CASE RURALI, PERTINENZE E STALLE

### Art. 108 - Case rurali - Locali di soggiorno e di servizio.

Per casa colonica o rurale si intende una costruzione, generalmente isolata nell'unità poderale, destinata ad abitazione ed al normale funzionamento dell'azienda agricola e provvista dei necessari servizi a questa ultima inerenti.

Le abitazioni rurali debbono ottemperare alle norme igieniche generali delle costruzioni residenziali urbane; i locali di soggiorno delle case coloniche debbono avere le stesse caratteristiche igienico-costruttive delle abitazioni urbane.

Anticrittogamici, insetticidi, erbicidi, raticidi ed altri presidi dovranno essere conservati in armadio o in locale apposito, non accessibile ai bambini o a persone estranee.

Nei locali suddetti non dovranno essere depositate sostanze alimentari nè per uso umano nè per uso animale.

### Art. 109 - Ricoveri e recinti per animali.

I ricoveri per animali ad uso familiare o aziendale sono consentiti esclusivamente nelle zone agricole normali previste dal P.R.G.. Qualunque ambiente destinato al ricovero di animali ad uso familiare o aziendale (stalle, ovili, pollai, porcili) deve essere autorizzato dal Sindaco, su parere del Servizio di Igiene Pubblica e del Servizio Veterinario dell'U.S.L. di competenza.

Dovrà essere costruito in muratura ed in altro materiale riconosciuto idoneo dall'Autorità Sanitaria, dovrà avere pavimentazione impermeabile, e dovrà essere dotato di appositi scoli.

I ricoveri e recinti per animali devono essere indipendenti dalla casa, alla distanza minima di mt. 10,00. Quando ciò non sia possibile saranno separati dal corpo della casa colonica mediante interposizione della porta morta.

In ogni caso non potranno comunicare con gli ambienti di abitazione, nè avere aperture nella stessa facciata ove si aprono le finestre di abitazione a distanza minore di mt. 10 in linea orizzontale, e comunque non potranno essere costruiti ambienti abitabili sovrapposti, sottoposti o a contatto immediato con stalle, porcili, pollai, ecc..

Quando si tratta di ricoveri e recinti di appoderamenti confinanti, questi dovranno essere costruiti ad almeno 5 metri dal confine di proprietà e sempre alla distanza minima di metri 25 dalle case di altrui proprietà e di almeno metri 100 dagli edifici scolastici e luoghi di cura, salvo diverse e più restrittive norme previste dal P.R.G. Per stalle, ovili, porcili già esistenti, che facciano con l'abitazione un sol corpo, l'Autorità Sanitaria dovrà prevedere che vengano adottate misure per evitare comunicazione diretta con la casa ed ogni altro accorgimento atto ad evitare danno alla salute delle persone.

I pollai e le conigliarie debbono essere possibilmente distaccati dalla casa; comunque non possono in ogni caso essere in diretta comunicazione con i locali di abitazione. Debbono essere aereati e mantenuti puliti.

all'altezza di almeno m. 2, finestra apribile all'esterno e munita di serramenti a vetro e reti antimosca, impianto di acqua corrente potabile per il lavaggio dei recipienti e lavandino per gli operatori.

Il locale per la raccolta del latte deve essere mantenuto in idonee condizioni di pulizia e non deve essere adibito ad altri usi.

Le stalle non devono avere comunicazione diretta con i locali di abitazione.

- Art. 112. Acque di lavaggio

Le acque di lavaggio provenienti dalle sale mungitura e dai locali raccolta latte, nel caso vengano recapitate in acque superficiali, devono essere opportunamente depurate con il idoneo impianto; qualora vengano smaltite su terreno agricolo dovranno essere staccate in vasche a tenuta di idonea capacità calcolata in base al numero degli animali.

- Art. 113 - Abbeveratoi- Lavanderie - Vasche per la lavatura e il rinfresco degli ortaggi

Gli abbeveratoi debbono essere ubicati ad opportuna distanza ed a valle del pozzo e costruiti con materiale di facile lavatura.

Abbeveratoi e vasche debbono inoltre essere circondati da una platea di protezione in cemento che raccolga e convogli le acque usate o di supero in condotti di materiali impermeabili fino a sufficiente distanza dal pozzo e per essere disperse sul fondo in modo da evitare ristagni o impaludamenti.

- Art. 114 - Maceri

Nei corsi d'acqua e nei bacini d'uso pubblico è vietata la macerazione del lino, della canapa e in genere delle piante tessili.

Essa può svolgersi solo in appositi bacini di macerazione costruiti e tenuti in modo da non nuocere alla pubblica salute. Chi intende impiantare tali bacini deve farne domanda al Sindaco, il quale rilascia il relativo permesso sentito il Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L.

I nuovi bacini di macerazione devono distanziare almeno 200 m dai nuclei abitati e dai confini di zona agricola, almeno 50 metri da ogni abitazione isolata e a sufficiente distanza da pozzi, acquedotti e serbatoi di acqua potabile; devono essere inoltre provvisti di condotti di scarico sboccanti lungi dall'abitato.

E' vietato immettere le acque derivanti dalla svuotatura dei maceri nei corsi d'acqua e nei fossi stradali correnti nel territorio del Comune senza avere chiesta ed ottenuta l'autorizzazione dell'Autorità competente, ai sensi della vigente legislazione sulla tutela delle acque dallo inquinamento.

- Art. 115 - Manutenzione delle case coloniche, difesa dagli insetti nocivi

Il proprietario è obbligato a mantenere le case rurali nelle condizioni di abitabilità sancite dal presente regolamento o, quando tali condizioni manchino, ad appor- tarvi le opportune riparazioni o completamenti.

In caso che il proprietario non provveda, il Sindaco ordina l'esecuzione dei lavori occorrenti eventualmente provvedendo d'ufficio. secondo le procedure stabilite dall'articolo 223 del T.U.LL.SS. n.1265/1934.

I conduttori di case coloniche debbono praticare a loro spese la lotta contro le mosche, le zanzare ed i pappataci nelle stalle, nei letamai, nei depositi di materiale putrescibili, nei maceri od altri invasi di acqua, preferibilmente nei mesi di marzo e ottobre. A richiesta del personale di vigilanza del Servizio di Igiene Pubblica, essi sono tenuti ad esibire il mate- riale disinfettante con i relativi strumenti di uso.

- Art. 116 - Allevamenti di grosse dimensioni

Chiunque intenda attivare qualunque allevamento di animali deve ottenere l'autorizzazione del Sindaco su parere del Servizio di Igiene Pubblica anche ai sensi dell'art.216 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.7.1934 n.1265 e del D.M. 2.3.87 "Elenco delle indu- strie di cui all'art.216 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie" e del Servizio Veterinario dell'U.S.L. competente.

I ricoveri e i recinti per gli allevamenti di grosse dimensioni devono essere costruiti al almeno m.25 dai confini di proprietà, m.50 dalle case di altrui pro- prietà, m. 100 dai nuclei abitati, m. 250 dai centri abitati e edifici scolastici e di culto e m. 1000 da Ospedali e luoghi di cura, salvo diverse e più restrittive norme previste dal P.R.G. o imposte dall'Autorità Sa- nitaria Locale su parere del Servizio di Igiene Pubbli- ca tenuto conto dell'entità dell'allevamento e della particolare ubicazione.

Per allevamenti di dimensioni inferiori, le distanze verranno fissate caso per caso a seconda dell'entità dell'allevamento e della particolare ubicazione.

Si considerano di grosse dimensioni gli allevamenti con:

- 100 o più capi bovini
- 250 o più capi suini
- 1000 o più volatili o conigli

Le modalità di stoccaggio delle deiezioni solide e liquide devono essere quelle previste dalle normative e direttive vigenti.

Per quanto riguarda gli allevamenti suinicoli devono essere rispettate le disposizioni contenute nella Delibera Regionale n.166 del 25.7.89 e nelle relative direttive di applicazione contenute nella circolare n.40 del 3.1.1990.

#### - Art. 117 - Allevamenti di animali nei centri abitati

Nei centri e nei nuclei abitati è vietato tenere animali di qualsiasi specie ad eccezione di animali di affezione e di animali ad uso sportivo: cani, gatti, uccelli in gabbia, cani da caccia, colombi, ecc.. purchè in numero limitato e in relazione allo spazio disponibile e purchè l'ubicazione e la condizione igienica dell'allevamento siano tali da non arrecare disturbo al vicinato.

#### Art. 118 - Risaie

Quando il terreno venga utilizzato per la coltivazione del riso, sono applicate le norme prescritte dal regolamento speciale, emanato ai sensi dell'art.204 del T.U. LL.SS. 1934 n.1265.

Il Sindaco può ordinare la disattivazione delle risaie quando esse siano situate od estese in luoghi non consentiti o contro il divieto dell'autorità, a norma dell'art.205 del citato T.U. e del D.P.R. 10.6.1955 n.854.



## EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITA' LAVORATIVE

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 119 - Campo di applicazione.

In attesa della emanazione del T.U. di cui all'art.24 della Legge 833/78, sono sottoposti alle disposizioni contenute nel presente capo tutti gli edifici destinati ad attività industriali, artigianali, commerciali, agricole, di prestazioni di servizio e di deposito, anche se svolte temporaneamente e/o saltuariamente.

Per quanto non espressamente specificato, si rinvia alle vigenti norme riguardanti l'igiene e la sicurezza del lavoro.

#### Art. 120 - Classificazione dei locali.

I locali di cui all'art. precedente sono così classificati:

##### Categoria C 1

- laboratori e locali adibiti ad attività lavorativa;
- magazzini, depositi, archivi il cui funzionamento comporti una prolungata permanenza di persone.

##### Categoria C 2

- uffici;
- spogliatoi;
- ambulatorio aziendale/ camera di medicazione;
- refettorio;
- magazzini, depositi, archivi in cui la permanenza delle persone non si prolunga oltre al tempo strettamente necessario per le operazioni di carico-scarico e pulizia.

##### Categoria C 3

- latrine;
- docce;
- disimpegni;
- ripostigli (intesi come locali adibiti a deposito di materiali inerti e movimentati a mano ed aventi una superficie non superiore a mq.8).

### CARATTERISTICHE DEI LOCALI ADIBITI AD ATTIVITA' LAVORATIVE, DEI LOCALI ACCESSORI E DI SERVIZIO

#### Art. 121 - Altezza dei locali.

Per i locali di categoria C 1 l'altezza netta minima non deve essere inferiore a m.3 ad esclusione dei locali destinati ad attività commerciali, per i quali è ammessa una altezza netta minima di m.2,70.

Per quanto concerne gli ambulatori e gli esercizi di barbieri, parrucchieri e affini, valgono i regolamenti specifici.

per i locali di categoria C 2 l'altezza netta minima non deve essere inferiore a m.2,70.

Per i locali di categoria C 3 l'altezza minima non deve essere inferiore a m.2,40.

Art.122 - Superficie dei locali.

Per i locali di categoria C 1, fatte salve motivate esigenze e/o specifiche prescrizioni, la superficie non deve essere inferiore a mq.20 per addetto.

Per i locali di categoria C2 la superficie non deve essere inferiore a:

- ufficio: mq.9 e ogni addetto deve disporre di una superficie di almeno mq.6;
- spogliatoio: mq.6 e ogni addetto deve disporre di una superficie di almeno mq.1; potranno essere richiesti armadietti a doppio scomparto, quando se ne ravvisi la necessità.

- ambulatori aziendali/camera di medicazione: mq.12;

- refettorio: mq.12 e ogni utilizzatore deve disporre di una superficie di almeno mq.1,20;

- magazzino, deposito, archivio: secondo la necessità.

Per i locali di categoria C 3 la superficie non deve essere inferiore a:

- latrine: mq.1,20 con larghezza minima di m.0,90.
- docce: mq.1.

Art.123 - Locali interrati e seminterrati.

I locali interrati e seminterrati possono essere destinati esclusivamente a locali compresi nelle categorie C2 e C3, con esclusione di uffici, ambulatori, refettori.

I locali interrati e seminterrati devono:

- avere l'altezza non inferiore a quella prevista per le rispettive categorie C 2 e C3;
- essere efficacemente protetti contro l'umidità;
- essere illuminati, aerati e riscaldati in modo adeguato all'uso previsto;
- essere provvisti di idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare la incolumità delle persone in caso di incendio.

Per il deposito di materiali pericolosi e per l'installazione di macchine o apparecchi a funzionamento automatico, sono fatte salve le specifiche disposizioni di legge.

Art.124 - Soppalchi.

I soppalchi, cioè i dimezzamenti dei piani, sono ammessi soltanto se tali da garantire, nella parte sottostante e sovrastante, la rispondenza delle caratteristiche previste nel presente regolamento per le diverse categorie di locali.

I soppalchi devono essere provvisti, su tutti i lati aperti, di parapetto normale non arrestato al piede e di altra difesa equivalente, così come definiti dall'art.26 del D.P.R. 547/55.

Sui soppalchi devono essere esposti, in punti ben visibili, cartelli riportanti l'indicazione del carico massimo del solaio (Kg./mq.) desunto dalla relazione di calcolo strutturale a firma di un tecnico abilitato.

I carichi non devono superare tale massimo e la loro distribu-

zione deve avvenire in modo razionale.

Art. 125 - Scale.

Le scale, destinate al normale transito negli ambienti di lavoro, devono essere realizzate in modo che, anche in situazioni di emergenza, ne sia possibile l'uso in condizioni di sicurezza.

Le scale ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti sui lati aperti di parapetto normale o di altra difesa equivalente.

Le scale devono presentare un andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo ed avere la pedata in materiale anti-sdruciolevole.

Art. 126 - Uscite dai locali di lavoro.

Le porte e le scale dei locali devono consentire, per numero, ubicazione ed altezza, la rapida uscita delle persone.

Durante il lavoro le porte devono essere facilmente apribili dall'interno.

Le porte devono essere apribili verso l'esterno.

Le vie d'uscita verso le porte normali e di emergenza devono essere indicate con segnaletica conforme al D.P.R. 524/82, mantenute sgombre da materiali ed avere larghezza non inferiore alla larghezza delle porte.

Art. 127 - Illuminazione ed aerazione naturali.

Locali di categoria C 1.

Il rapporto illuminante minimo tra le superfici finestrate prospicienti spazi liberi esterni e la superficie pavimentata non deve essere inferiore ad 1/8.

Di norma il 50% della superficie illuminante deve essere collocata a parete se la restante parte è costituita da lucernari; il 25% della superficie illuminante deve essere collocata a parete, se la restante parte è costituita da aperture a shed o a lanterna.

I laboratori ed i locali adibiti ad attività lavorative devono avere una superficie finestrata apribile pari ad almeno 1/16 della superficie pavimentata. Almeno il 50% della superficie finestrata apribile deve essere a parete e deve avere la soglia non superiore alla metà dell'altezza della parete netta.

Nei magazzini, depositi, archivi la superficie finestrata deve essere resa apribile in misura adeguata ed assicurare un conveniente ricambio dell'aria.

Le superfici finestrate apribili devono essere uniformemente distribuite ed avere sistemi agevolati di apertura.

Locali di categoria C 2.

Nei locali adibiti ad ufficio, ambulatorio, refettorio il rapporto illuminante ed aerante minimo tra le superfici finestrate prospicienti spazi liberi esterni e la superficie pavimentata non deve essere inferiore ad 1/8.

Nei locali adibiti a spogliatoio--- il rapporto illuminante ed aerante minimo tra le superfici finestrate e la superficie pavimentata non deve essere inferiore a 1/10. Ove nello spogliatoio non sia possibile il rispetto dei parametri indicati, è ammessa l'illuminazione artificiale ed un ricambio continuo dell'aria pari a 3 volumi/ora.

Nei locali adibiti a magazzino e deposito il rapporto illuminante minimo tra la superficie finestrata e la superficie pavimentata non deve essere inferiore ad 1/12. La superficie finestrata deve essere resa apribile in misura adeguata a realizzare un sufficiente ricambio dell'aria.

Locali di categoria C 3.

Nelle latrine e nelle docce il rapporto illuminante ed aerante minimo tra le superfici finestrate e la superficie pavimentata non deve essere inferiore a 1/10. In ogni caso, la superficie finestrata non può essere inferiore a mq.0,60. Ove non sia possibile il rispetto dei parametri sopra indicati, è ammessa l'illuminazione artificiale e, nelle latrine, un ricambio forzato dell'aria che assicuri almeno 12 ricambi/ora con mantenimento della aspirazione, collegata con l'accensione della luce, per tre minuti successivi all'uscita dal servizio. L'aerazione delle docce può essere ottenuta attraverso aperture comunicanti con lo spogliatoio.

#### Art. 128 - Illuminazione artificiale.

L'intensità, la qualità, la distribuzione delle sorgenti di luce artificiale negli ambienti di lavoro e di passaggio devono essere idonee allo svolgimento dello specifico compito visivo.

Nelle postazioni di lavoro ove sia necessaria una illuminazione localizzata, il rapporto tra illuminazione generale e localizzata non deve essere inferiore ad 1/5.

Devono essere assicurati i seguenti valori minimi di illuminamento sul posto di lavoro:

- impegno e compito visivo minimo : 200 lux;
- impegno e compito visivo medio : 300 lux;
- impegno e compito visivo fine : 1.000 lux;
- impegno e compito visivo finissimo : 1.500 lux.

La collocazione delle lampade deve essere tale da evitare abbagliamenti diretti e/o riflessi e la proiezione sulla postazione di lavoro di ombre che ostacolino il compito visivo.

L'impianto elettrico di illuminazione deve essere realizzato secondo quanto indicato dalle norme del Comitato Elettrotecnico Italiano.

Negli stabilimenti e negli ambienti di lavoro in genere devono esistere mezzi di illuminazione sussidiaria da impiegare in caso di necessità. Detti mezzi devono essere conformi a quanto disposto dagli artt.31 e 32 del D.P.R.547/55.

Art. 129 - Aerazione artificiale, isolamento termico, riscaldamento.

a) Aerazione artificiale.

Fatte salve particolari esigenze connesse alle tecniche di lavorazione e quanto previsto dall'art. 127 per i locali adibiti a spogliatoio e latrine, gli impianti di condizionamento e/o aerazione forzata non devono essere sostitutivi della aerazione naturale.

I ricambi orari devono essere riferiti al tipo di attività svolta ed essere assicurati da flussi razionalmente distribuiti, in modo da evitare sacche di ristagno.

Gli impianti di aerazione forzata e climatizzazione devono essere realizzati in modo di evitare, sulle postazioni di lavoro, una velocità dell'aria superiore a 0,15 m/sec.

L'aria di rinnovo deve essere prelevata da zona non inquinata e devono essere adottati i dispositivi necessari ad assicurare la purezza dell'aria immessa.

L'impianti per l'aerazione forzata non possono essere utilizzati per la rimozione degli inquinanti dovuti alle lavorazioni, in sostituzione della aspirazione localizzata.

b) Isolamento termico.

Nei locali di categoria C 1 l'isolamento termico delle pareti disperdenti e delle coperture deve essere realizzato con l'impiego di materiali che garantiscano una trasmittenza

dei materiali usati conforme a quella

desunta dalle norme UNI FA 161.

Per i locali di categoria C2 e C3 vale quanto disposto dalla Legge 373/76 e successivi decreti.

c) Riscaldamento.

Fatte salve particolari esigenze connesse alle tecniche di lavorazione o alla loro pericolosità, tutti i locali di lavoro e di servizio devono essere adeguatamente riscaldati, assicurando il benessere termico in relazione alla attività svolta.

La temperatura interna dell'aria non deve essere comunque inferiore ai 16 °C nei locali di categoria C1 e ai 18 °C nei locali di categoria C2 e C3, ad esclusione di archivi, magazzini, depositi, ripostigli.

Il riscaldamento dei locali per immissione di aria deve essere realizzato in modo da avere, sulle postazioni di lavoro, una velocità dell'aria non superiore a 0,15 m/s. e da assicurare la purezza dell'aria immessa.

Art. 130 - Dotazione e caratteristiche dei servizi igienico-assistenziali.

In tutti i luoghi di lavoro, di cui all'art. 119 del presente regolamento devono esservi i seguenti servizi:

- lavandini in numero di almeno 1 ogni 5 (o frazione di 5) persone contemporaneamente presenti; devono essere dotati di acqua potabile.

- Latrine in numero di almeno 1 ogni 10 (o frazione di 10) persone contemporaneamente presenti. Devono essere dotate di antilatrina con lavandino, avere pavimenti impermeabili e pareti rivestite, fino ad una altezza minima di m.2, di materiale impermeabile di facile lavatura, essere collocate in modo da evitare percorsi esterni ai fabbricati.

- Docce in numero di almeno 1 ogni 10 (o frazione di 10) persone contemporaneamente presenti; devono avere pareti e pavimento in materiale impermeabile, comunicare con gli spogliatoi, essere corredate di apposito spazio antidoccia utile per il deposito degli indumenti ed essere fornite di acqua calda in quantità sufficiente.

- Spogliatoio convenientemente arredato e dotato di armadietti personali; per le lavorazioni che espongono a sostanze insudicianti, tossiche, nocive, corrosive, infettanti e quelle ove gli abiti di lavoro possono essere bagnati, devono essere messi a disposizione degli addetti 2 armadietti (o armadietti a doppio scomparto) per consentire di riporre separatamente gli indumenti da lavoro da quelli personali.

Nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso devono esservi latrine, docce, spogliatoi separati per uomini e donne.

L'ambulatorio/camera di medicazione e il refettorio devono essere presenti nei casi previsti rispettivamente dagli artt.30 e 41 del D.P.R. 303/56.

#### DIFESA DAGLI AGENTI NOCIVI

##### Art. 131 - Separazione dei lavori nocivi.

Le lavorazioni pericolose o insalubri devono essere svolte in ambienti separati al fine di non esporvi i lavoratori addetti alle altre mansioni.

##### Art. 132 - Inquinanti aerei.

Tutti gli inquinanti aerei, quali polveri, fumi, nebbie, gas e vapori, devono essere efficacemente captati nelle immediate vicinanze del punto in cui si originano ed in modo tale da evitare l'esposizione degli addetti e la diffusione nell'ambiente circostante.

La velocità di cattura, la geometria e la posizione delle cappe devono essere rapportate alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche degli inquinanti.

##### Art. 133 - Rumore.

Le macchine ed i componenti degli impianti rumorosi, anche se ausiliari alla produzione, devono essere opportunamente insonorizzati.

L'installazione di elementi fonoisolanti e fonoassorbenti non deve contrastare con le esigenze di illuminazione naturale, artifi-

ziale e di ricambio dell'aria.

I materiali fonoisolanti e fonoassorbenti non devono produrre fumi e gas tossici in caso di incendio e non devono contenere fibre di amianto.

I materiali quali lana di vetro, di roccia ecc. possono essere impiegati, purchè trattati in modo da non disperdere fibre dannose negli ambienti.

#### Art. 134 - Vibrazioni.

In presenza di attrezzature in grado di causare vibrazioni, tutti i basamenti devono essere posizionati su supporti antivibranti e, nel caso di impianti di maggior impegno, senza punti di contatto con il resto della pavimentazione e con le strutture portanti dell'edificio.

In ogni caso l'isolamento dalle vibrazioni deve riguardare anche le specifiche postazioni di lavoro.

#### Art. 135 - Alte e basse temperature.

In presenza di sorgenti di calore radiante devono essere adottati accorgimenti tali da evitare l'irraggiamento diretto del posto di lavoro e dell'ambiente circostante.

I materiali impiegati non devono contenere fibre di amianto.

Per le lavorazioni che comportano l'esposizione a basse temperature, devono essere forniti agli addetti idonei indumenti personali di protezione.

#### Art. 136 - Umidità.

Negli ambienti ove si effettuano lavorazioni e pulizie che, per la presenza di sostanze putrescibili, corrosive, tossiche e infettanti, comportano lo spargimento di liquidi, i pavimenti e le pareti, per una altezza minima di m.2, devono avere superficie unita ed impermeabile.

I pavimenti devono avere pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi verso i punti di raccolta e di scarico.



## EDILIZIA SPECIALE E NORME DI ESERCIZIO

Art. 137 - Ospedali, case di cura o di assistenza ostetrica. Istituti di cura, stabilimenti termali, farmacie, magazzini: prescrizioni generali.

Tutti gli stabilimenti sanitari pubblici e privati, qualunque ne sia la specie debbono avere, a norma dell'art.87 del Regolamento generale sanitario R.D. 3.2.1901 n.45, un regolamento proprio sul servizio igienico e sanitario, formalmente approvato.

Qualora si giovino dell'impiego di gas tossici (come l'ossido di etilene compresi nell'elenco dei gas tossici), di cui al D.M. 6.2.1935 e succ. modifiche debbono attenersi alle norme del R.D.

9.1.1927 n.147 (Regolamento per l'impiego dei gas tossici).

I medici e gli altri sanitari pubblici e privati e chiunque detenga apparecchi radiologici e sostanze radioattive è obbligato a farne denuncia al Servizio di Igiene Pubblica 13.2.1964 n.185 (Sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare).

L'esercizio di tali attività è disciplinato dalle norme della succitata legge n.185 e successive modificazioni. I laboratori nei quali si impieghino sostanze radioattive sono compresi nello elenco delle industrie insalubri (vedi Decreto del Ministero della Sanità 2/3/87) e sono assoggettati alla disciplina di cui al Titolo III, Capo III (delle lavorazioni insalubri) del T.U. L.L. S.S. R.D. 27.7.1934 n.1265 e degli artt.102 e seg. del Regolamento sanitario generale R.D. 3.2.1901 n.45.

Lo smaltimento dei rifiuti solidi presso gli istituti di cura e prevenzione, pubblici e privati, è disciplinato dal D.P.R. 915/1982, e norme successive.

La raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi devono essere effettuati secondo le norme stabilite dagli artt.104, 105, 106, 107 e 108 del citato D.P.R. 13.2.1964 n.185.

Per la normativa riguardante il trattamento delle acque reflue, gli Istituti di cura sono equiparati a norma dell'art.1 della L.8.10.1976 n.690 "Insediamenti civili" e debbono ottemperare alla disciplina della L.10.5.1976 n.319 "Norme per la tutela delle acque dell'inquinamento" e della L.R. n.7/1983, e norme successive.

I relativi impianti di depurazione debbono essere dotati di idonei sistemi di disinfezione di caso in caso approvati dall'Autorità Sanitaria Locale.

Negli Istituti di ricovero e di cura, pubblici e privati, ai sensi dell'art.28 del D.P.R. 10.6.1955 n.854, debbono essere messe in atto misure idonee ad impedire la moltiplicazione e la disseminazione delle mosche, secondo le norme nella specie stabilite dall'art.13 del D.C.G. 20.5.1928.

Negli Istituti di cura privati sono applicabili le norme di cui all'art.1 della L. 11.11.1975 n.584, salvo l'applicazione di norme più restrittive da parte del Servizio di Igiene Pubblica della U.S.L..

Per quanto non sia disciplinato da norme speciali, si fa riferimento a quelle concernenti materia analoga del presente regolamento.

Art. 138 - Alberghi e simili.

Le caratteristiche igienico-edilizie degli alberghi, pensioni, locande, dormitori e simili, le condizioni igieniche del loro esercizio sono fissate dalle norme, di cui al R.D. 24.5.1925 n.1102 (Regolamento per rendere obbligatoria l'attuazione di migliorie igieniche e sanitarie negli alberghi) modif. con D.P.R. 30.12.1970 n.1437, nonchè dal D.M. 22.7.1977 (G.U. n.246 del 9.9.1977), e norme successive.

Per l'apertura di tali esercizi è necessaria l'autorizzazione del Sindaco a norma del D.P.R. 24.7.1977 n.616, nonchè, ai fini igienico-sanitari, l'autorizzazione sanitaria concessa dal Sindaco previo parere favorevole del Servizio di Igiene Pubblica, ai sensi dell'art.231 del T.U. L.L. S.S. 27 luglio 1934 n.1265 e della L.16.6.1939 n.1112.

L'autorizzazione sanitaria ha validità permanente per quegli esercizi di ospitalità le cui caratteristiche siano tali da consentirne l'uso in qualsiasi stagione dell'anno, in particolare per quanto concerne la dotazione di mezzi idonei di riscaldamento.

Quando gli alberghi e gli altri servizi di ospitalità restino chiusi per oltre 3 mesi devono comunque richiedere nuovo sopralluogo igienico.

Art. 139 - Personale.

Il personale degli alberghi delle pensioni e delle locande non potrà essere assunto in servizio se non munito di libretto di idoneità sanitaria da rinnovarsi ogni anno, rilasciato dal Servizio di Igiene Pubblica attestante l'esonazione da malattie contagiose.

E' fatto in conseguenza divieto ai proprietari o conduttori degli esercizi sopra menzionati di assumere personale sprovvisto di detto certificato, che è obbligatorio anche per i proprietari o conduttori, nonchè per le persone della loro famiglia, qualora prestino servizio, anche temporaneo, negli esercizi suddetti.

Soprapvenendo al personale in servizio di cui innanzi una malattia contagiosa, dovrà essere allontanato al più presto. Qualora questo personale risulti convivente con soggetti affetti da malattia contagiosa, il Servizio di Igiene Pubblica potrà disporre l'allontanamento qualora ne ravvisi la necessità.

Nel caso di interruzione del servizio per malattia o per altre ragioni, per un periodo superiore a tre mesi, il personale, prima di riprendere servizio, dovrà sottoporsi a controllo.

Si osservano in ogni caso le disposizioni dell'art.14 del R.D. 24.5.1925 n.1102 e successive modifiche.

Qualora gli esercizi di cui innanzi siano muniti di locali e attrezzature per la somministrazione agli ospiti di alimenti e bevande, quali ristoranti, bar e simili, i locali medesimi, le attrezzature e il personale addetti sono soggetti alla disciplina e ai controlli previsti dalla legge 30.4.1962 n.283 e del D.P.R. 327/1980.

Art. 140 - Vigilanza igienico-sanitaria degli alberghi, pensioni e locande.

Gli alberghi, le pensioni e le locande debbono avere accesso diretto ed esclusivo dalla pubblica via o comunque da spazi di uso pubblico e non possono essere ubicati all'interno di fabbricati adetti ad abitazioni private.

Art. 141 - Affittacamere.

Le condizioni igieniche di esercizio ed il regime autorizzatorio per gli affittacamere, debbono seguire le disposizioni della Legge Regionale 25/8/88 n.34 e del presente regolamento.

Le camere di affitto in ogni caso debbono corrispondere alle prescrizioni in vigore per l'edilizia residenziale privata.

L'accesso ai servizi igienici dovrà in ogni caso essere disposto in modo da evitare il passaggio attraverso altre camere da letto o la cucina dell'appartamento.

Qualora i posti letto siano più di quattro, l'esercizio dovrà essere dotato di doppi servizi.

Il personale dovrà essere munito di libretto di idoneità sanitaria, da rinnovarsi ogni anno, rilasciato dal Servizio di Igiene Pubblica.

Art. 142 - Farmacie.

I locali destinati a farmacie debbono essere sufficientemente spaziosi e mantenuti sempre in ottime condizioni di ordine e di pulizia.

Ogni farmacia deve disporre di uno spogliatoio e di propri servizi igienici con caratteristiche uguali a quelle stabilite dall'art.81 del presente regolamento.

Nei locali di vendita lo spazio riservato al pubblico deve avere una superficie non inferiore ad 1/3 della intera superficie.

La farmacia deve disporre di un adeguato retro e di aperture atte ad assicurare costante, naturale controaerazione ed una buona illuminazione naturale.

Il tavolo di preparazione deve essere dotato di cappa di raccolta di vapori, collegata con condotto autonomo di esalazione sfociante

all'esterno, in posizione che non arrechi danno o molestia al vicinato.

Il magazzino-deposito dei farmaci può essere ubicato anche in locali sotterranei nei quali siano, con mezzi naturali o con sistemi artificiali, assicurate condizioni microclimatiche favorevoli alla buona conservazione del farmaco.

Allo stesso fine la farmacia deve essere dotata di frigoriferi ed armadi termostatici, in ottemperanza alle indicazioni della vigente Farmacopea Ufficiale e successive modifiche.

Art. 143 - Depositi e magazzini di prodotti farmaceutici e di presidi medico-chirurgici.

I depositi e magazzini di prodotti farmaceutici e di presidi medico-chirurgici debbono essere ubicati in locali aerati, esenti da umidità e provvisti di accesso diretto da spazio pubblico, in modo da assicurarne la sorveglianza da parte degli organi di vigilanza.

Detti depositi debbono essere mantenuti in buone condizioni di ordine e di pulizia ed essere attrezzati con armadi o camere termostatiche per la conservazione dei prodotti deperibili, secondo le norme della F.U. e successive modifiche.

Art. 144 - Abitazioni collettive.

Fino a quando saranno emanate norme specifiche regionali o statali, i collegi, convitti, conventi ed altre istituzioni occupate con orario diurno e notturno da comunità comunque costituite devono disporre di:

- a) dormitori con una superficie non inferiore a mq.6 e mc.18 per ogni posto letto;
- b) refettori con una superficie da mq.0,80 a mq.1,20 a seconda della età, per ogni convivente;
- c) cucina di superficie proporzionata, dotata di cella frigorifera e dispensa;
- d) gruppi di servizi composti di una latrina ogni 10 persone un lavabo ogni 5, ed una doccia per ogni 10 con acqua calda e fredda.

Le latrine devono essere aerate ed illuminate direttamente dallo esterno; disimpegnate da una ampia antilatrina con aria e luce diretta;

Solo in caso di ristrutturazioni, potrà essere permessa la aerazione e l'illuminazione artificiale, qualora la ristrutturazione ottenga un miglioramento igienico;

- e) locale e guardaroba per biancheria pulita e gli effetti personali, convenientemente aerato;
- f) lavanderia, o, in mancanza, un locale ben ventilato per la raccolta della biancheria sporca;
- g) locali per l'assistenza sanitaria, costituiti da un ambulatorio ed una infermeria con un letto ogni 25 conviventi, sistemati in camere da non più di 3 letti e dotata di servizi propri.

Tutti gli ambienti devono avere pavimenti di materiale compatto ed unito, facilmente lavabile, pareti rivestite di materiale impermeabile fino a m.2,00, idonea aerazione e illuminazione naturale ed artificiale.

In tutte le abitazioni collettive devono osservarsi le disposizioni di cui al D.C.G. 20.5.1928 ed art.28 D.P.R. 10.6.1955, n.854 per la lotta contro le mosche ed altri antropodi vettori.

Il pensonello dovrà essere munito di libretto di idoneità sanitaria da rinnovarsi ogni anno,

Art. 145 - Locali di riposo. Dormitori stabili o temporanei per lavoratori.

I locali di riposo, i dormitori stabili o temporanei per lavoratori debbono avere le caratteristiche fissate dagli artt.43,44,45,46,47 del D.P.R. 19.3.1956 n.303 (Norme generali per l'igiene del lavoro).

Per quanto riguarda provvista d'acqua, lontananza da concimaie ecc. valgono le norme stabilite per le case coloniche.

Il personale dovrà essere munito di libretto di idoneità sanitaria da rinnovarsi ogni anno,

Art. 146 - Dormitori pubblici.

I locali destinati a dormitori pubblici o ad asili notturni devono essere separati per i due sessi e devono avere:

- a) le pareti rivestite, sino a m.2 dal suolo, di materiale di facile pulitura;
- b) i letti distribuiti in modo che corrisponda almeno mq.6 di superficie e mc.18 per posto letto;
- c) gruppi di servizi composti di una latrina ogni 10 persone, un lavabo ogni 5, ed una doccia per ogni 10 con acqua calda e fredda;
- d) un servizio per la disinfezione e disinfestazione degli <sup>o</sup>indumenti dei panni, delle biancherie e dei letti, nonchè un servizio per la bonifica individuale.

Tutti i locali debbono essere tenuti con la massima pulizia, illuminati con luci notturne ed uniformati a tutte le regole dell'igiene.

Se qualcuno degli alloggiati viene colpito da malattia, il conduttore è obbligato a fare richiesta del medico per i primi e più urgenti soccorsi.

Il personale dovrà essere munito di libretto di idoneità sanitaria da rinnovarsi ogni anno,

Art. 147 - Classificazione e disciplina igienico-sanitaria dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale.

Sono definiti "Complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale" gli allestimenti gestiti da Enti o da privati

che non abbiano finalità di lucro, attuati per soddisfare le esigenze del servizio sociale e giovanile, come gli alberghi od ostelli per la gioventù, i campeggi, i villaggi turistici, le case per ferie ed in genere gli altri allestimenti, i quali non abbiano le caratteristiche volute dal R.D.L. 18.1.1937 n.975, convertito nella L.30.12.1937 n.2651, e succ.modifiche sulle classificazioni degli esercizi alberghieri, e dalle norme regionali in materia.

La specifica identificazione ed il regime autorizzatorio di tali allestimenti sono stabiliti dalla L.21.3.1958 n.326 e dal relativo Regolamento di applicazione approvato con D.P.R. 20.6.1961 n.869 e dalle norme successive. La vigilanza igienico-sanitaria dei complessi è di competenza del Servizio di Igiene Pubblica.

Non è consentita la promiscuità dell'attività di aziende alberghiere con quella di complesso ricettivo complementare.

I requisiti igienici generali degli alberghi ed ostelli per la gioventù, per i campeggi e villaggi turistici, le case per ferie ed analoghi allestimenti sono stabiliti nel suddetto regolamento e dalle istruzioni impartite con la Circolare 146 del 5.8.1971

del Ministero della Sanità e dalle disposizioni statali e regionali in materia (L. 17/5/83 n.217 ; L.R. 7/1/85 n.1 ; L.R. 11/3/87 n.8 ; L.R. 25/8/88 n.34).

Lo smaltimento dei rifiuti liquidi deve in ogni caso ottemperare alle norme della normativa regionale sugli scarichi degli insediamenti civili e da quanto previsto dal presente regolamento.

Per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi, l'approvvigionamento di acqua potabile, per la lotta contro le mosche ed altri parassiti, nella specie si fa riferimento alle norme del presente regolamento in materia di insediamenti civili ed esercizi alberghieri.

#### Art. 148 - Istituti di pena.

I requisiti igienico-costruttivi, di abitabilità e di gestione igienica degli edifici penitenziari e l'ordinamento del servizio sanitario in queste istituzioni sono stabilite dalla L.26.7.1975 n.354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) e dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 29.4.1976 n.431.

L'amministrazione penitenziaria, per l'organizzazione e per il funzionamento dei servizi sanitari, può avvalersi della collaborazione dei servizi della U.S.L. d'intesa con la Regione e secondo gli indirizzi del Ministero della Sanità.

Per le nascite e i decessi avvenuti nell'istituto il sanitario ed il direttore provvedono nelle forme previste dall'art.44 della suddetta legge e dall'art.87 del relativo Regolamento.

La profilassi delle malattie veneree negli istituti penitenziari è disciplinata dall'art.7 della L.25.7.1956 n.837 (Riforma della legislazione vigente per la profilassi della malattie veneree)

e del relativo Regolamento, approvato con D.P. 27.10.1962 n.2056.

Per quanto ivi non previsto si applicano le prescrizioni del presente regolamento.

Art. 149 - Soggiorni di vacanza per minori.

I requisiti strutturali dei soggiorni di vacanza per minori, l'organico ed i compiti del personale sanitario **Le misure sanitarie** da ottemperare per l'ammissione dei fanciulli sono stabilite dalle "Disposizioni per la gestione dei soggiorni di vacanza nella Regione Emilia-Romagna" approvata con dichiarazione consiliare n.96 del 29.3.1973, e successive disposizioni **regionali** in materia. Per quanto ivi non contemplato valgono le norme del presente regolamento.

Art. 150 - Scuole.

La scelta del sito, le caratteristiche e l'ampiezza dell'area i requisiti costruttivi e di igiene ambientale delle scuole materne, elementari, secondarie di primo grado (medie) e secondo grado sono fissate dal D.M. 18.12.1975 (Norme tecniche aggiornate relative alla edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica) modif. con D.M.13.9.1977 (G.U. n.338 del 13.12.1977).

Per l'edilizia scolastica sperimentale sovvenzionata ai sensi della L.5.8.1975 n.412 (Norme sull'edilizia scolastica e piano finanziario di intervento), hanno vigore le norme fissate dall'art.7 della stessa legge.

Ogni scuola deve essere provvista di locali per il servizio di medicina scolastica, rispondenti alle prescrizioni stabilite dagli artt.3,4,5,6 e 7 del D.P.R.22.12.1967 n.1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III - Servizi di medicina scolastica del D.P.R. 11.2.1961 n.264) e, se in locali già esistenti, giudicati idonei dal Servizio Materno Infantile.

Sia il locale di visita, sia quello di attesa, sia il servizio igienico annesso all'ambulatorio dovranno essere convenientemente aerati, illuminati e riscaldati.

Le aule a piano terreno devono essere cantinate o provviste di vespaio ed avere il pavimento sopraelevato rispetto al terreno circostante.

Art. 151 - Norme igieniche di ordine generale. Disinfezione annuale.

Divieto di fumare.

L'apertura di scuole private di ogni ordine e grado, a qualsiasi corso di insegnamento siano destinate, come le autoscuole, i doposcuola e simili, è assoggettata al nulla osta rilasciato dall'autorità sanitaria locale.

Le scuole od istituzioni simili debbono essere **approvvigionate** acqua potabile e dotate di idonei sistemi di fognatura e di raccolta

di rifiuti solidi.

La pulizia dei locali scolastici deve essere fatta ogni giorno fuori dagli orari di lezione e di ricreazione, rimuovendo le attrezzature mobili, con l'impiego di apparecchi di aspirazione oppure ad umido.

E' di norma vietato servirsi dei locali scolastici per ogni altro uso diverso dall'insegnamento; nel caso che gli ambienti siano stati usati ad altro scopo (riunioni, elezioni, ecc.) non potrà esservi riadmissa la scolaresca senza previa pulizia e disinfezione riconosciute sufficienti e corrette dal Servizio di Igiene Pubblica. Tutte le scuole pubbliche e private, i convitti, gli asili nido e gli istituti di istruzione in genere devono essere disinfettati almeno una volta l'anno.

La disinfezione annuale sarà praticata d'ufficio per le scuole pubbliche mentre per quelle private, pareggiate o parificate dovrà essere richiesta dai loro proprietari e dirigenti al Servizio di Igiene Pubblica.

Gli istituti che possono praticare la disinfezione con mezzi propri, potranno farlo, richiedendo le prescrizioni al Servizio di Igiene Pubblica.

E' vietato fumare nei locali delle scuole di ogni ordine e grado.

Art. 152 - Asili nido di nuova costruzione.

---

Il parere per la concessione edilizia per gli asili nido viene espresso dal SIP in collaborazione col Servizio Materno Infantile.

---

L'area per la costruzione di asili-nido deve essere scelta in località aperta, la quale consenta il massimo soleggiamento al riparo da depositi di rifiuti, da acque stagnanti e da scoli di acque luride, lontano da strade di traffico, da industrie insalubri o rumorose e da attrezzature urbane che possano arrecare disturbo, tenuto conto anche della direzione e dell'intensità dei venti dominanti.

La superficie minima dell'area dovrà possibilmente rispettare i seguenti valori:

- a) 1 asilo (25 bambini) mq. 1.800;
- b) 1 asilo (50 bambini) mq. 2.500;
- c) 2 asili (100 bambini) mq.4.000.

Qualora le particolari caratteristiche dell'area (forma molto irregolare, forti pendenze, vincoli, ecc.) ne impediscano una buona utilizzazione, le ampiezze minime indicate dovranno essere conseguentemente aumentate.

Il rapporto tra area coperta ed area scoperta va indicativamente considerato 1/4 per asilo.

La superficie minima richiesta per l'area da destinare a unico intervento (scuola materna, asili-nido) dovrà risultare dalla somma delle superfici richieste per la scuola materna dal D.M.18.12. 1975 e per l'asilo-nido dalla tabella precedente.

Per un asilo di 48-50 bambini, che accolga: 6-12 lattanti (0-9 mesi), 12 semidivezzi (10-16 mesi), 12 piccoli divezzi (17-24 mesi), 12 divezzi (25-35 mesi) il rapporto tra superficie dei servizi generali e l'intero asilo-nido è indicata orientativamente in 1/4.

L'asilo deve essere dotato di un atrio collegato con l'esterno mediante zona filtro, che serva da cuscinetto termico e da deposito delle carrozzine.

La sezione lattanti sarà dotata di proprio spogliatoio (superficie non inferiore a mq.0,5/bambino), ambiente di riposo (mq.1,70/posto letto); ambiente di soggiorno (mq.3,30/bambino); locale di pulizia diviso in due scomparti:

a) cambio; b) materiali sporchi; c) cucinetta propria.

Le altre sezioni disporranno dei seguenti spazi indicativi: spogliatoio unico (mq.0,50/bambino); soggiorno (mq.3,50-4/bambino); locali di pulizia divisi in due scomparti:

a) lavandini; b) servizi igienici per una dimensione di circa mq.1,2/bambino.

I servizi generali consisteranno in: a) cucina e dispensa per la sezione divezzi (mq.20,00); b) guardaroba e lavanderia (mq.20); servizi igienici (mq.10) e spogliatoio (mq.8) per il personale; ripostiglio (mq.6); ambulatorio (mq.12); deposito e preparazione materiale didattico ed ufficio (mq.12).

La centrale termica (mq.12) è preferibilmente costituita da un edificio isolato; le pareti eventualmente a contatto con l'asilo saranno in mattoni pieni dello spessore di cm.30.

Per gli altri parametri igienico-costruttivi ed ambientali (requisiti acustici, di illuminazione naturale ed artificiale termoigrometrici e di purezza dell'aria) si fa riferimento alle norme stabilite per le scuole materne dal D.M. 18.12.75.

Per quanto concerne le caratteristiche dei pavimenti, delle chiusure, degli spazi esterni e quelli intersterni, per gli impianti e le attrezzature igieniche e gli arredi si fa riferimento alle indicazioni per gli asili-nido fornite alla Regione Emilia-Romagna.

Quando siano organizzate nell'interno dell'asilo riunioni delle persone interessate alla sua gestione, sarà tassativamente escluso l'impiego della zona dei lattanti. I locali nei quali sia stata tenuta una riunione debbono essere subito abbondantemente aerati, accuratamente puliti e correttamente disinfettati prima dell'ingresso dei bambini.

Il personale dovrà essere munito di libretto di idoneità sanitaria da rinnovarsi ogni anno,

Art. 153 - Asili nido ubicati nei centri storici od in edifici residenziali.

Quando non vi siano possibilità di altra ubicazione, ed il sito dell'asilo nido debba essere scelto in centri od aree storiche, oppure l'asilo nido sia ubicato in quartieri nei quali non vi

sia disponibilità di aree con le caratteristiche dell'art. precedente, per necessità, debba essere localizzato in edifici preesistenti, devono essere individuate quelle unità abitative che per parametri dimensionali, e possibilità di spazio aperto, si configurano più idonee ad una tale utilizzazione.

In questi casi potranno essere adottati riduzioni degli standards ambientali sopra preposti, cercando sempre di garantire livelli idonei di abitabilità, da valutare dal Sindaco sentito il servizio di Igiene Pubblica, e il Servizio Materno Infantile.

#### Art.154 - Nurseries.

L'apertura e l'esercizio di nurseries e simili, locali nei quali si accolgono temporaneamente e nelle sole ore diurne fanciulli in età prescolastica, affidati all'assistenza privata, sono sottoposte ad autorizzazione del Sindaco, il quale provvede, sentito il Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L.. Per i requisiti igienico edilizi, di attrezzature di articolazione e di esercizio di tali istituzioni, si fa riferimento alle indicazioni dei precedenti artt.150 e 152 tenendo conto dell'età e del numero dei bambini accolti, della durata della loro sosta, del numero e della qualificazione delle persone addette.

Tale personale addetto deve essere munito di libretto di idoneità sanitaria a validità annuale,

I locali nei quali i bambini vengono ospitati non possono essere adibiti ad altro uso, non debbono contenere altri mobili od arredi all'infuori di quelli necessari ai bambini. Debbono inoltre essere mantenuti in condizioni di ordine e di pulizia ed essere periodicamente disinfettati.

#### Art.155 - Locali di pubblico spettacolo.

Sono locali di pubblico spettacolo: teatri, cinematografi, cinema-teatri, altri locali di trattenimento, circhi, serragli, stadi, sferisteri ed in genere luoghi per divertimento e spettacolo all'aperto, baracche in legno o tende per spettacoli ambulanti, classificati e definiti dall'art.17 della C.Ministero dell'Interno Dir.Gen.Serv.Antincendi n.16 del 15.2.1951, la quale ne fissa i requisiti igienico-costruttivi e le norme generali di esercizio.

L'autorizzazione alla costruzione ed all'apertura di tali locali è regolata dalle disposizioni del D.P.R. 24.7.1977 n.616.

Le sale per proiezione a passo ridotto e le arene estive, ai sensi della L.21.6.1975 n.287 sono assoggettate allo stesso regime autorizzatorio e di verifica periodica.

#### Art.156 - Locali privati di riunione e di divertimento.

Si comprendono con tale definizione le sale chiuse di spettacolo cinematografico o teatrale, le sale chiuse da ballo, le sale corsa, le sale di riunioni e di esposizione gestite da privati, da associazioni e circoli, le quali non siano assoggettate al regime autorizzatorio del T.U. leggi di pubblica sicurezza R.D.

18.6.1934 n.773 e del relativo regolamento di applicazione.

La costruzione, la modificazione, l'apertura e la voltura di questi locali è condizionata ad autorizzazione del Sindaco, il quale decide sentito il parere del Servizio di Igiene Pubblica della U.S.L..

Questi locali debbono essere provvisti di un numero adeguato di lavandini, di latrine, di superficie corrispondente a quelle stabilite dall'art. 76.

Debbono inoltre essere provvisti di spazio per spogliatoio, di idonee uscite di sicurezza, di sistemi di ventilazione naturale o meccanica e di riscaldamento tali da garantire negli ambienti condizioni microclimatiche rispondenti alle fasce di benessere.

Negli ambienti debbono essere assicurate condizioni igieniche adeguate di illuminazione naturale od artificiale.

Art.157 - Condizioni igieniche di esercizio dei locali pubblici e privati di riunioni e di divertimento.

I locali di ritrovo e di divertimento di cui ai precedenti articoli devono essere costantemente tenuti in perfetto stato di ordine e di pulizia, mediante spazzatura ad umido od apparecchiature di aspirazione.

Nell'eventualità che vi sia un sistema di ventilazione o di condizionamento di aria con parziale recupero dell'aria interna, la parte di aria riciclata deve essere disinfettata attraverso una batteria di radiazioni ultraviolette.

Almeno due giorni per settimana i locali debbono essere disinfettati a cura dei gestori.

Condizioni microclimatiche idonee devono essere mantenute durante tutta la durata degli spettacoli.

I proprietari ed i gestori di cinematografi dovranno avere cura che i mezzi audiovisivi del locale non vengano impiegati per quadri e programmi di pubblicità sanitaria non regolarmente autorizzata.

In tutti i locali di ritrovo e di divertimento ha libero accesso il personale di vigilanza del Servizio di Igiene Pubblica della U.S.L..

Per la protezione acustica e la rumorosità di tali ambienti valgono i parametri di cui all'art. 59 e all'articolo 232 del presente regolamento.

Art.158 - Divieto di fumare.

E' vietato fumare nei locali dall'art.1 della L.11.11.1975 n.584 (Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico).



L'esenzione dell'osservanza del divieto può essere autorizzata dal Sindaco, sentito il servizio di Igiene Pubblica della U.S.L., quando il conduttore del locale installi un impianto di condizionamento dell'aria od un impianto di ventilazione, corrispondenti alle caratteristiche di definizione e di classificazione determinate dall'Ente italiano di unificazione.

I requisiti igienici ambientali e i relativi dispositivi di controllo, i tipi e la dislocazione dei cartelli indicatori del divieto o dell'esistenza dell'impianto installato, sono definiti dal D.M.18.5.1976 (Disposizione in ordine agli impianti di condizionamento o ventilazione di cui alla L.11.11.1975 n.584).

Non rientrano nel divieto gli atrii, i foyers, le sale di attesa e simili quando siano ben aerati e muniti di mezzi idonei di ventilazione. Tali norme inoltre non si applicano ovviamente alle arene estive ed alle sale da ballo all'aperto.

#### Art.159 - Arene estive - Pavimentazione.

Il piano di calpestio delle arene estive deve essere pianeggiante, eventualmente in lieve pendenza, non superiore mai al rapporto 1/20, senza asperità e senza avallamenti che possano costituire causa di inciampo, senza polvere sollevabile o fango.

Sono proibiti i gradini nelle corsie. Scale o gradini di accesso al locale, alla galleria ed ai palchi dovranno corrispondere alle norme di P.S. indicate nella circolare ministeriale n.16 del 15.2.1951 artt.48,49,50,51. In particolare i gradini dovranno essere segnalati con dispositivo illuminante, in modo da renderli visibili tanto a chi sale che a chi scende. I gradini debbono essere a pianta rettangolare con pedata di almeno 30 cm. ed altezza non superiore a cm.17.

Tali norme non si applicano alle arene appositamente costruite secondo le norme vigenti per i cinema al chiuso.

Entro il recinto e in prossimità dei confini dell'arena, non debbono trovarsi scoli di acqua, depositi di rifiuti, sorgenti di esalazioni moleste o nocive o altre fonti di insalubrità ambientale.

Entro l'arena non possono essere depositati materiali o attrezzature non strettamente attinenti alla attività propria del locale.

#### Art.160 - Arene estive: latrine.

Ogni arena deve essere dotata di un adeguato numero di latrine ed antilatrine in relazione al numero dei posti autorizzati, distribuite in modo da ben servire ogni ordine di posti e ben segnalate da scritte indicatrici luminose, chiaramente leggibili anche a distanza. Le latrine dovranno essere almeno due ogni 300 posti, una riservata alle donne ed una agli uomini, con accessi indipendenti e precedute ciascuna da una antilatrina. Ogni

latrina deve avere dimensioni minime corrispondenti ad una superficie non inferiore a mq. 1,20, con larghezza di almeno cm.90; conveniente aerazione; buona illuminazione artificiale;

pavimento resistente, impermeabile, lavabile e dotato di sifone di scarico; pareti intonacate, tinteggiate e rivestite con materiale impermeabile, lavabile e disinfettabile fino all'altezza di m.2.

Art.161 - Arene estive - Posti a sedere - Acustica - Illuminazione - Gestione.

I posti a sedere debbono distare dallo schermo almeno quanto la metà del diametro trasversale dello schermo e comunque almeno di m.6, se disposti sul fronte dello schermo; quelli disposti lateralmente al fronte dello schermo debbono almeno distare quanto i 3/4 del diametro trasversale dello schermo.

I sedili debbono essere dotati di schienali e di braccioli di separazione da un posto all'altro, debbono essere puliti, facilmente pulibili e senza asperità (chiodi, scheggiature, ecc.) pericolose. Sono proibite le panche ed i posti in piedi.

L'impianto acustico dovrà essere disposto in modo da assicurare una buona udibilità in ogni punto dell'arena senza produrre fenomeno di eco e distorsione.

Onde evitare che l'intensità dell'energia sonora al di fuori dell'arena rechi incomodo o molestia al vicinato, dovranno porsi in atto opportune schermature alla diffusione sonora dall'interno all'esterno e viceversa.

Tutti i locali devono essere convenientemente illuminati.

L'impianto di illuminazione normale deve essere predisposto in modo da dare accensione e spegnimento graduale. Deve inoltre essere installato un efficiente impianto di illuminazione sussidiario (di sicurezza). Le iscrizioni sulle porte delle uscite e delle latrine, le frecce indicatrici, quelle incorporate nei gradini debbono risultare permanentemente accese e dovranno essere alimentate da entrambi gli impianti di illuminazione (quello normale e quello di sicurezza).

L'esercizio dovrà essere mantenuto in buone condizioni di pulizia; le latrine dovranno essere inoltre periodicamente disinfettate e protette dalle penetrazioni di insetti mediante installazione di reticelle alle finestre. All'inizio della stagione cinematografica, dovrà essere eseguito un adeguato trattamento disinfestante contro gli insetti all'interno dell'arena e nelle immediate vicinanze.

Nelle arene estive è vietata la vendita e la consumazione di semi di zucca e di altri generi e sostanze da cui possa derivare imbrattamento della pavimentazione con pregiudizio dell'igiene e del decoro.

Art.162 - Padiglioni per pubblici spettacoli. Alloggi mobili per girovaghi.

Tutto il personale addetto ai circhi equestri, padiglioni di divertimenti, spettacoli ambulanti, giostre ed attrazioni varie, durante la permanenza nel Comune deve sottostare a sorveglianza igienico-sanitaria ed alle misure profilattiche disposte dal servizio di Igiene Pubblica della U.S.L., e se del caso, del Servizio Veterinario.

Conseguentemente nel territorio del Comune, sia in aree pubbliche o aperte al pubblico, sia in aree di proprietà privata, è vietato l'impianto di attrezzature atte all'esercizio di attività ambulanti, dotati di alloggi mobili, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Autorità Comunale.

Detta autorizzazione è subordinata, ai fini igienico sanitari, al parere favorevole del Servizio di Igiene Pubblica della U.S.L., in relazione a motivi di tutela igienica generale ed ai seguenti requisiti particolari:

- a) che sia assicurato approvvigionamento di acqua potabile in quantità sufficiente.
  - b) che la località scelta per la sosta degli alloggi mobili sia dotata di servizi igienici di uso pubblico (latrine e fontane) salvo che i proprietari dei padiglioni o della carovana non dispongano di attrezzature proprie, riconosciute idonee dal Servizio di Igiene Pubblica della U.S.L. o dimostrino di potersi agevolmente servire di analoghi servizi di proprietà altrui;
  - c) che vengano da sufficienti garanzie relativamente alla pulizia del suolo pubblico o privato, al momento della partenza dal luogo di sosta.
- I complessi di notevole entità quali i circhi equestri, saranno tenuti al versamento di una cauzione alla Ripartizione della Polizia Urbana, da restituirsi previo accertamento dell'avvenuta bonifica igienica ambientale. In caso di mancata bonifica del suolo al momento della partenza, la cauzione sarà incamerata fino alla concorrenza della spesa che il servizio della Nettezza Urbana avrà sostenuto per effettuare la pulizia del suolo stesso;
- d) quando si tratti di carovana dotata di veicoli a trazione animale o che comprendano animali adibiti a spettacoli o a mostre zoologiche, l'autorizzazione comunale di cui al comma b) è subordinata anche al parere favorevole del Servizio Veterinario della U.S.L. per quanto di sua competenza.

Il responsabile dell'attività di spettacolo ambulante è tenuto ad informare il Servizio di Igiene Pubblica e rispettivamente il Servizio Veterinario di eventuali malattie contagiose già in atto o che insorgano durante il soggiorno nell'uomo o negli animali.

Quando si tratti di "carovane" che comprendono animali deve essere garantito anche il corretto smaltimento del letame prodotto dagli stessi.

I nomadi possono sostare soltanto in apposite aree di sosta come previsto dalla L.R. 23.11.88 n.47.

Le aree-sosta devono comprendere un numero massimo di 16 piazzole della superficie minima di 120 mq. ciascuna al netto dei servizi. L'area-sosta deve essere dotata delle opere di urbanizzazione primaria (in particolare punti di erogazione di acqua potabile) oltre che dei servizi igienici e di lavanderia, docce, recinzione, telefono pubblico, verde pubblico attrezzato con area giochi per bambini, contenitori per rifiuti solidi urbani.

Art. 163 - Palestre ed istituti di ginnastica.

Le palestre e gli istituti di ginnastica; le scuole di danza e simili sono assoggettate alla disciplina prevista dall'art. 156 ed alle norme igieniche di esercizio; dall'art. 157 del presente regolamento.

Qualora venga praticata ginnastica correttiva si applicano le norme di cui all'art. 194 del T.U. L.L.SS. n. 1265/1934 e del Titolo II del R.D. 28.9.1919 n. 1924.

Il personale dovrà essere munito di libretto di idoneità sanitaria da rinnovarsi ogni anno, rilasciato dal Servizio di Igiene Pubblica.

Art. 164 - Alberghi diurni

Non possono essere aperti o posti in esercizio alberghi diurni, senza autorizzazione del Sindaco, il quale la concede previo parere del Servizio di Igiene Pubblica della USL.

Gli alberghi diurni sono disciplinati dagli art. 231 e 232 del T.U. delle LL.SS. e dalla Legge 16 Giugno 1939 n. 1112.

I camerini debbono avere una superficie di base non inferiore a mq.4 per i bagni in vasca ed a mq.2 per i bagni a doccia. I camerini di questi ultimi debbono essere preceduti da uno spogliatoio con superficie non inferiore a mq.2.

Gli spogliatoi per i due sessi debbono essere nettamente separati.

I pavimenti dei camerini e le pareti sino a 2 metri di altezza debbono essere levigati, impermeabili, suscettibili di lavatura e disinfezione, con angoli interni arrotondati.

I camerini debbono essere riscaldati mediante impianto centrale e fornito di campanello di allarme posto presso la vasca da bagno.

Dopo ogni bagno, con mezzi riconosciuti idonei dal Servizio di Igiene Pubblica della U.S.L., si deve procedere alla disinfezione della vasca ed al cambio della biancheria.

Lo stabilimento deve essere dotato di latrine in numero non inferiore ad uno ogni 10 bagni e di un adeguato numero di lavandini nonchè di locali divisi per la conservazione della biancheria pulita e per il deposito di quella usata.

Ogni stabilimento deve essere dotato di una congrua scorta di biancheria. Ad ogni utente deve essere sempre fornita biancheria fresca di bucato.

Il personale dovrà essere munito di libretto di idoneità sanitaria da rinnovarsi ogni anno.

Art. 165 - Lavanderie.

Per l'attività di lavanderie comuni o a secco deve essere inoltrata domanda all'Autorità comunale per ottenere l'autorizzazione, che è subordinata al parere favorevole del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L.. Tale domanda deve essere corredata di planimetria del laboratorio con tutte le indicazioni concernenti il suo assetto.

Le lavanderie comuni devono disporre di ambienti ampi, ben ventilati ed illuminati, tenuti sempre con la massima nettezza, dotati di pavimento impermeabile e di pareti rivestite con materiale liscio e lavabile fino all'altezza di 2 m. I pavimenti devono essere forniti di fognolo di scarico con sifone e chiusura idraulica.

I raccordi delle pareti e di queste col pavimento devono essere arrotondati, per facilitare la pulizia e la disinfezione.

Il servizio di raccolta della biancheria sporca e di distribuzione di quella pulita deve farsi con mezzi distinti e con recipienti chiusi.

Un settore apposito e separato sarà destinato a deposito della biancheria sudicia. Deve essere adottata una idonea sistemazione delle macchine lavatrici, delle vasche di lavaggio e risciacquo a compartimenti separati, delle liscivatrici, degli idroestrattori, degli essicatori e del reparto di stireria e riparazione, disponendo che le varie fasi del processo di lavorazione procedano in senso unico.

Le lavanderie comuni devono essere fornite esclusivamente e abbondantemente di acqua potabile.

Anche tutti i lavatoi privati e quelli in servizio di collettività come convitti ecc. devono corrispondere alle suddette norme.

sono sottoposti alla sorveglianza dell'autorità sanitaria comunale. Gli ospedali e le case di cura e istituti debbono in ogni caso provvedere con propri mezzi ad una corretta disinfezione della biancheria infetta. Di norma queste istituzioni provvedono alla lavatura della biancheria con propria lavanderia; nel caso in cui si ricorra a lavanderie centralizzate od industriali esterne, è compito del Direttore Sanitario adottare idonee precauzioni ad evitare contagi infettivi o contaminazioni da materiali ionizzanti.

Le lavanderie a secco devono disporre di locali che oltre alle caratteristiche di struttura suddette, abbiano, in particolare, sufficiente cubatura ed adeguato ricambio d'aria. I locali di queste lavanderie non debbono essere comunicanti con vani interrati o seminterrati.

La ventilazione naturale sarà assicurata da aperture di adeguate dimensioni a riscontro del vano d'ingresso.

Nei locali provvisti di due porte contigue, sulla stessa parete, anche quella non riservata all'ingresso deve essere apribile in senso verticale.

Quando è impossibile fare aperture di riscontro bisogna provvedere, con opportuni impianti, ad immettere aria dall'alto e dal lato opposto al vano d'ingresso, in quantità tale da garantire nel locale una pressione positiva rispetto all'esterno.

In ogni caso si provvederà all'aspirazione di aria dall'ambiente, in caso, in prossimità della macchina lavatrice, mediante idonei elettroaspiratori capaci di espellere in 2 minuti almeno un volume d'aria pari alla cubatura del locale, evitando che l'aria allontanata possa penetrare in ambienti vicini. Le emissioni dovranno essere opportunamente trattate a tutela dell'incolumità del vicinato.

Quando venga utilizzato impianto a circuito chiuso, potranno essere tollerate situazioni non completamente conformi a quanto richiesto nel presente articolo, previo parere favorevole del Servizio di Igiene Pubblica.

Ove le caratteristiche ambientali lo esigano, la macchina lavatrice dovrà essere collocata in apposito idoneo vano, con adeguato ricambio d'aria.

Durante il funzionamento della macchina il periodo di asciugamento deve essere protratto fino al recupero totale dell'ultima goccia di solvente contenuta nell'aria di ricircolo interno di condensazione, sì che nella successiva fase di deodorazione degli indumenti si abbia ad espellere aria priva di vapori sensibili di trielina o di altro solvente usato.

Nelle lavanderie a secco, i solventi devono essere recuperati integralmente e le eventuali feccie prodotte devono essere smaltite tramite Ditte o Servizi autorizzati per i rifiuti tossici e nocivi.

Per quanto concerne le emissioni derivanti dalla deodorazione sono richiesti gli apparecchi a circuito chiuso. Soltanto in particolari situazioni potranno essere tollerati impianti a circuito aperto, a condizione che le emissioni subiscano un trattamento di depurazione, tali da non costituire pericolo, danno o molestia al vicinato. Le lavanderie esistenti dovranno adeguarsi entro 3 anni dalla emanazione del presente regolamento. Non sono comunque tollerati sfiati in canne di esalazione comuni o canne fumarie, in fognatura, ecc.)

E' vietato effettuare la pulizia dei filtri, in locali del negozio e nei pressi delle abitazioni. Quando occorre provvedere alla pulizia dei filtri, essi devono essere tolti con sollecitudine, sistemati in recipienti metallici chiusi ermeticamente, quindi allontanati dall'abitato per la loro essiccazione e pulizia.

E' fatto divieto che personale di sorta abbia a dormire nei locali adibiti a laboratorio.

Per il riscaldamento dei locali di lavorazione, non devono impiegarsi apparecchi a fiamma libera (stufa a gas, kerosene ecc.) o comunque mezzi irradianti calore ad alta temperatura (braceri, stufe, resistenze elettriche scoperte e simili).

E' fatto inoltre divieto di tenere e usare solvente in recipienti scoperti, di compiere qualsiasi operazione tecnica all'aperto e sotto tettoie, di fumare nei laboratori.

Altre particolari prescrizioni saranno eventualmente disposte caso per caso, da parte del Servizio di Igiene Pubblica della U.S.L..

Il personale addetto alle lavanderie deve essere munito del libretto di idoneità sanitaria.

Non è consentito che il personale consumi il vitto negli ambienti di lavoro, a meno che a ciò sia adibito apposito locale.

#### Art.166 - Autorimesse e servizi annessi.

I locali adibiti ad autorimesse pubbliche devono avere pavimenti a superficie unita, impermeabile e antisdrucchiolevole e pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi verso i punti di raccolta e di scarico. La raccolta deve avvenire in un dispositivo per la separazione delle parti oleose dalle acque residue.

Le pareti devono avere un basamento impermeabile e lavabile fino all'altezza di m.1,50.

I locali devono essere mantenuti sempre in buon stato di manutenzione ed in buone condizioni di pulizia.

I locali adibiti ad autorimessa devono avere un'altezza non inferiore a ml.2,40. Devono, inoltre, essere dotati di buona aerazione naturale e/o di idoneo impianto di aerazione forzata.

I camini devono emettere l'aria

aspirata al di sopra delle coperture dei fabbricati più prossimi.

Se l'autorimessa è dotata di guardiola per il custode o se in essa si svolgono attività lavorative di manutenzione degli autoveicoli, i locali devono avere le caratteristiche e gli impianti necessari alla difesa dagli agenti nocivi prescritti dal presente regolamento per gli edifici adibiti ad attività lavorative.

Per le operazioni di lavaggio l'autorimessa deve essere fornita di apposita cabina o locale chiuso con telai in ferro o vetro o equivalenti, con pareti rivestite di materiale liscio, impermeabile e lavabile fino all'altezza di m.2, dotato di presa locale di acqua, di adeguata aerazione forzata, di fogna di scarico delle acque di lavaggio collegata con pozzetti di sedimentazione e di separazione degli oli minerali. Le stazioni di lavaggio all'aperto debbono essere provviste di platee impermeabili e di condotti di scolo collegati con le fognature mediante gli stessi tipi di pozzetti.

Per quanto non precisato in questo articolo, si fa riferimento al D.M. del 1/2/86.



Art.167 - Caseifici e burrifici.

I caseifici e burrifici, oltre a possedere le caratteristiche stabilite dal presente Regolamento per i locali di produzione e deposito di sostanze alimentari, devono disporre di vani ed arredamento per:

- a) ricevimento latte e burro grezzo;
- b) lavaggio e deposito di bidoni ed attrezzi;
- c) burrificio (cremeria) con cella frigorifera;
- d) caseificio;
- e) salatoio e stagionatura;
- f) confezionamento e magazzino;
- g) servizi igienici.

Il caseificio deve avere cappe aspiranti sugli apparecchi e sulle vasche che producono vapore assicurando in ogni caso un buon ricambio d'aria anche eventualmente con ventilatori meccanici.

Art.168 - Barbieri, parrucchieri: regime autorizzatorio.

Per esercitare, nel territorio del Comune, le attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, ivi compresi gli istituti di bellezza comunque denominati, dovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sia che si tratti di imprese individuali in forma societaria di persone o di capitali, occorre apposita autorizzazione a norma della legge 14.2.1963 n.161, modificata con legge 23.12.1970 N.1142, e dello speciale regolamento comunale previsto dalle citate leggi.

La concessione dell'autorizzazione è subordinata all'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie del presente regolamento.

Art.169 - Definizione di mestieri affini.

Sono considerati mestieri affini a quelli di barbiere e parrucchiere le attività inerenti all'adeguamento estetico dell'aspetto a canoni di moda o di costume che non implicano prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario, come quella di estetista, truccatore, estetista-visagista, depilatore, manicure e pedicure estetico, massaggiatore facciale, oltre, naturalmente, agli istituti di bellezza e cosmesi comunque denominati.

Riveste invece carattere sanitario ed è assoggettata alla disciplina fissata dall'art.194 del T.U. LL.SS. R.D. 27.7.1934 n.1265 e succ.modific. l'uso di apparecchi elettromedicali e l'esercizio della massoterapia ad esclusione del massaggio facciale e di ogni altra attività riservata per legge alle categorie sanitarie.

Per l'uso di apparecchi elettromeccanici per uso estetico si fa riferimento alla Legge 4/1/1990 n.1 "Disciplina dell'attività di estetista".

Gli ambulatori ricadenti sotto la disciplina dell'art.194 del T.U. leggi sanitarie del 1934, qualora non siano gestiti direttamente da un medico, devono avere per direttore tecnico un abilitato all'esercizio della medicina e chirurgia a norma delle disposizioni contenute nel R.D.

28.9.1919 n. 1924.

L'attività di manicure e pedicure estetica è definita dall'art.17 del R.D. 31.5.1928 n.1334 (Regolamento per l'esecuzione della legge 23.5.1927 n.1264, sulla disciplina delle arti ausiliarie e delle professioni sanitarie).

Art.170 - Esercizio delle attività a domicilio.Divieto di esercizio in forma ambulante.

Lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti articoli, può essere autorizzato presso il domicilio dell'esercente, purchè in locali appositi non comunicanti direttamente con locali di abitazione e conformi ai requisiti previsti dalle leggi sopracitate, dal regolamento speciale e dal presente Regolamento. Tali locali devono essere accessibili agli organi di controllo per l'attività di vigilanza.  
E' vietato svolgere in forma ambulante le attività indicate nei precedenti articoli.

Art.171 - Voltura delle autorizzazioni e modificazioni dei locali autorizzati.

La licenza si intende concessa al richiedente per un determinato esercizio i cui locali dovranno essere descritti nella licenza stessa e che potrà essere per uomo, per signora o mista.  
Nei casi di cambiamento di titolare dell'esercizio, come pure nei casi di cambiamento, o di ampliamento, o di modificazione strutturale della sede dell'esercizio stesso, dovrà essere fatta domanda preventiva ai fini del controllo igienico delle condizioni dell'esercizio.

Art.172 - Requisiti igienici dei locali.

Spetta al Servizio di Igiene Pubblica l'accertamento dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione.

I procedimenti tecnici usati nell'attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini devono essere conformi ai requisiti sanitari stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.

- per le nuove autorizzazioni ed il trasferimento di attività in altri locali, gli spazi minimi necessari ed i servizi debbono corrispondere a quelli fissati dallo speciale Regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere e mestieri affini.

- nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori, i pavimenti e le pareti fino all'altezza di almeno m.2,00, dovranno essere rivestiti di materiali impermeabili e lavabili che consenta-

... la pulizia e disinfezione più completa;

- nei locali di lavoro devono esistere almeno un lavandino fisso  
idraulico o materiale similare ad acqua corrente calda e fredda  
e potabile, per l'uso diretto dei clienti, per la pulizia dei fer-  
ri e di ogni altra attrezzatura. Dovrà esistere anche un lavandino  
in ogni posto di lavoro destinato alla rasatura della barba. Tali  
lavandini devono essere provvisti di adatto sistema per lo smal-  
timento delle acque di rifiuto.

In nessun caso, comunque, le acque di scarico potranno essere  
riversate sul suolo pubblico.

-Gli esercizi nei quali si usano solventi volatili ed infiam-  
mabili devono essere provvisti di un retrobottega o, comunque,  
di un locale separato per la conservazione delle sostanze suddette  
in appositi recipienti, ed essere adeguatamente aerati per un  
facile e rapido ricambio d'aria;

-ogni esercizio deve avere una latrina propria dotata di anti-  
latrina con lavandino;

-gli esercizi misti per uomo e per signora devono disporre  
di reparti distinti.

La dichiarazione del Servizio di Igiene Pubblica non prende  
ovviamente in considerazione la conformità degli impianti e ap-  
parecchiature elettriche alla normativa vigente. Tale conformità  
dovrà essere certificata con apposita dichiarazione da un tecnico  
qualificato in materia, e presentata al Sindaco, quale documento  
indispensabile per ottenere l'autorizzazione all'esercizio.

#### Art.173 - Ubicazione degli esercizi.

Gli esercizi devono aprirsi sulla pubblica via o, se ubicati  
all'interno di un edificio, devono aprirsi sul pianerottolo del-  
le scale o su spazi comuni.

L'attività può essere svolta anche presso il domicilio dell' eser-  
cente, a condizione che la parte destinata a civile abitazione  
sia completamente isolata. Il laboratorio deve disporre di ser-  
vizio igienico proprio. Detti locali dovranno essere distinti  
dai vani destinati ad abitazione, devono essere dotati comun-  
que di accessi separati e di servizi igienici separati.

L'attività di estetista può essere svolta isolatamente o solo  
presso attività similari quali: parrucchiere, barbiere (limita-  
tamente a manicure e pedicure estetico), profumerie e saloni di  
bellezza. Non può essere svolta in nessun caso in ambulatori me-  
dici, istituti sanitari o farmacie.

#### Art.174 - Arredamento, attrezzature e dotazioni degli esercizi.

Tutti gli esercizi relativi alle attività previste dal presente  
titolo devono essere dotati di una cassetta a perfetta chiusura,  
lavabile e disinfettabile, per contenere la biancheria usata  
e di un armadio con sportelli per la conservazione di quella  
pulita, nonché di un contenitore pure a chiusura perfetta, lavabile  
e disinfettabile, per la raccolta giornaliera delle immondizie.

Il mobilio e l'arredamento dei locali devono essere semplici  
e tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una  
periodica disinfezione.

Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere cambiata per ogni servizio, di rasoi, forbici, pennelli ed accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso e al numero dei lavoratori; nonché di una cassetta contenente medicinali per il pronto soccorso.

Gli esercizi dei barbieri e dei parrucchieri devono essere forniti di sedili rivestiti di materiale lavabile.

Art.175 - Libretto di idoneità sanitaria del personale.

Il personale di lavoro e di assistenza di ambo i sessi, comunque adibito all'esercizio, deve essere munito di libretto di idoneità sanitaria rilasciato dal Servizio di Igiene Pubblica dal quale risulti la immunità da malattie infettive e diffusive.

I libretti di idoneità sanitaria delle persone suddette devono essere tenuti in custodia dal conduttore dell'esercizio per essere esibiti ad ogni richiesta dell'autorità e sono soggetti a rinnovo annuo di validità, previa visita sanitaria di controllo da praticarsi sempre a cura del Servizio di Igiene Pubblica.

Art.176 - Conduzione igienica delle attività.

Al titolare della autorizzazione incombono l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente:

- a) l'esercizio e i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente con mezzi suggeriti od approvati dal Servizio di Igiene Pubblica.
- b) dovrà essere usato il più largamente possibile materiale a perdere da usare per un solo cliente. Per quanto concerne gli strumenti che non è possibile eliminare dopo averli usati una sola volta, occorrerà sottoporli immediatamente dopo l'uso ad accurata pulizia e lavaggio in acqua corrente e successivamente a trattamento di disinfezione che sia efficace anche per il virus dell'epatite "B". Se non è possibile il trattamento con l'ebollizione per venti minuti o altro efficace trattamento termico, si dovrà ricorrere alla immersione in soluzione disinfettante di sicura efficacia prolungando l'immersione per un tempo sufficiente. Le modalità del trattamento di disinfezione dovranno essere approvate dal Servizio di Igiene Pubblica.
- c) nelle attività di manicure e pedicure estetico, la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone ed accuratamente disinfettata;
- d) dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua corrente e la superficie rasata deve essere spruzzata con idonei preparati disinfettanti;
- e) per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore. E' proibito l'uso di piumini. E' proibito l'uso di preparati essicatori (allume, ecc.), salvo che monouso.
- f) le spazzole che servono per i capelli devono essere accuratamente lavate e disinfettate dopo ogni servizio;

g) tutti gli attrezzi, in genere, occorrenti per l'attività devono essere sempre tenuti con la massima pulizia e, ove la loro natura lo richieda, disinfettati.

h) tinture, fissativi ed altri preparati impiegati dovranno essere conformi alle disposizioni vigenti.

i) coloro che intendono effettuare il servizio a domicilio del cliente dovranno recarsi forniti di valigetta contenente gli strumenti necessari per il rispetto delle norme igieniche sopra-elencate.

I procedimenti tecnici di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono sempre essere seguiti da rapide e abbondanti aerazioni dell'ambiente.

Durante le applicazioni o l'uso di liquidi o sostanze infiammabili, deve essere evitato che nell'esercizio siano accese fiamme o si fumi.

L'esercente è tenuto a segnalare al Servizio di Igiene Pubblica casi o focolai, anche sospetti, di tigna o pediculosi dei quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue attività e di eventuali danni derivati o riferiti all'uso di tinture o di altri prodotti di cosmesi.

#### Art.177 - Pulizia del personale.

Il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia e di igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie, ed indossare una sopraveste bianca o di altro colore chiaro, abbottonata, con mezze maniche ad avambracci scoperti o con maniche chiuse al polso, sempre in stato di perfetta nettezza.

Prima di iniziare ciascun servizio, ed alla presenza del cliente, l'addetto al servizio deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone.

#### Art.178 - Piscine.

La costruzione, l'apertura e l'esercizio di piscine pubbliche o private, indipendentemente dall'osservanza delle norme di P.S. ove questa occorra, ai sensi della C.M. N.16 del 15.2.1951, è condizionata dall'autorizzazione del Sindaco ai sensi dell'art.24 del D.P.R. 10.6.1955 n.854, e la concede previo parere del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L..

L'esercizio di ogni piscina aperta al pubblico, ivi comprese quelle di esercizi di ospitalità o di piscine private di capienza superiore ai 40 bagnanti, deve essere regolato da un regolamento interno approvato dall'autorità sanitaria locale.

Art.179 - Caratteristiche della vasca.

Le pareti e il fondo della vasca devono essere perpendicolari e rivestite di materiale idoneo (piastrellatura in mosaico o altro).

Allo scopo di garantire, oltre che l'impermeabilizzazione, anche una facile pulizia e disinfezione, i materiali usati devono essere preferibilmente di colore chiaro. Le testate dei lati corti della piscina, per almeno una profondità di m.0,80 devono avere pareti perfettamente piane allo scopo di assicurare una regolare virata.

Su almeno metà del perimetro della piscina in posizione idonea devono essere realizzate delle canalette per lo sfioro delle acque, che devono recapitare in fognatura.

La vasca deve essere circondata, lungo tutto il perimetro, da una banchina di larghezza non inferiore a m.1,50 costituita o rivestita di materiale antisdrucchiolevole, e facilmente lavabile e disinfettabile. Le acque di lavaggio devono essere convogliate in fognatura.

Art.180 - Acqua di alimentazione: caratteristiche.

Qualunque sia il sistema di alimentazione, l'acqua in entrata deve possedere buone caratteristiche igieniche. In particolare gli indici batterici devono essere contenuti entro i limiti normalmente ammessi per le acque potabili.

Le caratteristiche chimiche e chimico-fisiche devono dimostrare l'assenza di sostanze tossiche, irritanti, inquinanti, o comunque che possano risultare nocive ai bagnanti.

E' prevista la possibilità di aggiungere all'acqua in entrata piccole quantità di sostanze **alghicide** come ad esempio il solfato di rame in quantità variabile da 1 a 2 g/mc.

Art.181 - Alimentazione delle piscine.

In base alle modalità con cui viene effettuata, le piscine possono essere alimentate:

- 1) a circuito aperto;
- 2) a circuito chiuso.

1) L'acqua viene prelevata da un corpo idrico situato in prossimità della vasca e viene fatta quindi passare attraverso la vasca natatoria e poi inviata allo scarico.

L'uso di queste piscine è consentito solo quando l'acqua di alimentazione è idonea alla balneazione o viene sottoposta, prima dell'ingresso in vasca, ad idoneo trattamento di disinfezione e a condizione che il tempo di detenzione dell'acqua nella vasca non superi il limite di 6 ore e che, sempre per ogni bagnante, sia previsto un volume d'acqua in misura non inferiore a mc.3.

2) Questo sistema consiste nel fatto che l'acqua viene fatta continuamente passare attraverso un apposito impianto di trattamento che restituisce all'acqua già utilizzata i suoi dovuti requisiti, dopo di che essa viene rinviata all'uso.

Le perdite dovute ad evaporazione, sgocciolamento dei bagnanti, ecc. vengono quotidianamente reintegrate con nuove acque provenienti dal sistema esterno di alimentazione.

Art.182 - Depurazione, riciclo, afflusso e ricambi d'acqua.

L'acqua di afflusso delle piscine alimentate a circuito chiuso deve essere ininterrottamente depurata

Il riciclo completo dell'acqua deve avvenire in meno di 8 ore. L'acqua di alimentazione deve affluire nella vasca con una portata di base sufficiente a sostenere il numero di cicli di rinnovo; a questa portata deve in ogni caso sommarsi l'integrazione necessaria a compensare le perdite di evaporazione, per sfioro o per altre cause, in misura non inferiore al 10% della portata base. La sostituzione dell'acqua della piscina va effettuata quando sono superati i parametri

di cui alla Circolare del Ministero della Sanità n.128 del 16 Luglio 1971 e n.86 del 15.6.72.

L'impianto dovrà essere comunque dimensionato in modo da garantire lo svuotamento della vasca in 4 ore e il ricambio totale in 6 ore.

Art.183 - Caratteristiche delle canalette di sfioro.

Le canalette di sfioro svolgono la funzione di scarico di troppo pieno, di raccolta dei materiali galleggianti (grasso, capelli, ecc.) e vengono indicate ai bagnanti come sede appropriata per sversarvi le secrezioni nasali e salivari.

Nella stessa canaletta possono essere fatte convergere le acque che si raccolgono sul pavimento immediatamente circostante i bordi della vasca.

La tubazione principale di raccolta degli scarichi collegati alla gronda di sfioro deve essere raccordata alla fognatura.

Art.184 - Accesso in vasca.

Per le piscine aperte al pubblico, all'ingresso deve essere raccomandato che tutti gli utenti si servano delle docce individuali e comunque l'accesso alla vasca deve avvenire unicamente attraverso un passaggio obbligato munito di docce e zampilli, e ad acqua corrente sul pavimento per una profondità di almeno cm.15 per una lunghezza non inferiore a m.5, allo scopo di garantire una buona pulizia del bagnante.

Se la piscina è dotata anche di uno spazio contiguo a prato o comunque non pavimentato o di diretto accesso ai locali di ristoro, il ritorno in vasca dovrà essere realizzato con apposito ingresso provvisto di vasca ad acqua corrente di altezza non inferiore a cm.15 e lunga almeno m.2.

Art.185 - Uso della cuffia.

In tutte le piscine aperte al pubblico è fatto obbligatorio l'uso della cuffia che dovrà essere esibita all'ingresso.

Art. 186 - Capienza della vasca.

Si fa riferimento alle Circolari Ministeriali n.16 del 15/2/51 e n.128 del 16/7/71.

Art. 187 - Tipi di spogliatoi.

Gli spogliatoi possono essere di tipo a:

- rotazione;
- singolo;
- collettivo.

E' consigliabile sempre la realizzazione degli spogliatoi a rotazione; solo eccezionalmente, previo parere del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L. territorialmente competente, che detterà di volta in volta le necessarie prescrizioni, possono essere realizzati spogliatoi singoli (costituiti da cabine nolegiate e usate da una sola persona, di dimensioni minime di m.1 x 1) o spogliatoi collettivi.

Art. 188 - Caratteristiche dello spogliatoio a rotazione.

Gli spogliatoi a rotazione sono costituiti da cabine in numero non inferiore al 20% del numero massimo degli utenti calcolata ai sensi dell'art. 187, detratto il numero di cabine singole e spogliatoi collettivi ove presenti. Le cabine a rotazione devono avere le dimensioni minime di m.1,5 X 1,5; avere due porte poste sui lati opposti; l'una si apre sul percorso a piedi calzati, l'altra su quello a piedi nudi, come meglio specificato all'articolo successivo; le porte inoltre devono essere realizzate in modo che, a cabine libere, le stesse siano sempre aperte, mentre a cabine occupate si blocchino dall'interno.

Le pareti devono avere un'altezza di m.2,00 complessiva ed uno spazio libero fra pavimento e parete di altezza pari a cm.50 per rendere più facile le operazioni di pulizia e disinfezione. Tutte le superfici verticali ed orizzontali, oltre ad avere gli spigoli arrotondati, devono essere costituite o rivestite interamente con materiali lavabili.

Le cabine degli spogliatoi a rotazione, oltre ad avere le porte a chiusura simultanea come sopra detto, devono essere dotate di un sedile ribaltabile, e di uno specchio; il tutto deve essere di materiale liscio, facilmente lavabile o di buona resistenza.

Art. 189 - Corsie - Corridoi.

Negli spogliatoi a rotazione devono essere previste due corsie-

corridoio affinché il bagnante, dopo il pagamento del biglietto e dopo l'attraversamento di un apposito ingresso registratore, si inoltri nel corridoio a piedi calzati ed entri nella cabina libera, individuabile perchè a porte aperte; e dopo aver riposto gli indumenti esca dalla porta verso il percorso a piedi nudi fino all'accesso alla vasca come descritto nell'art.184.

Sul percorso a piedi nudi e prima dell'ingresso all'accesso della vasca, dovrà essere previsto apposito spazio o locale per il recapito degli indumenti.

Art.190 - Rientro del bagnante dalla vasca.

Il rientro dei bagnanti deve avvenire direttamente agli spazi dei servizi (docce, servizi spogliatoi) senza dover riattraversare la zona "accesso alla vasca".

Art. 191 - Servizi igienici (docce, wc, lavandini)

Le piscine aperte al pubblico devono avere almeno i seguenti servizi, divisi per sesso:

- 1) due docce per ogni 40 bagnanti.
- 2) un gabinetto e un lavandino per ogni 30 bagnanti.

Art.192 - Caratteristiche delle zone docce e dei WC.

La zona doccia deve comunicare con uno spazio provvisto di termoventilatori ad aria calda o asciugacapelli in numero pari ai posti doccia.

I locali WC devono avere superficie non inferiore a mq.1,30, con larghezza minima di 0,90. La tazza deve essere del tipo alla turca.

E' consigliabile realizzare uno spazio unico antilatrina ove dovranno essere sistemati più lavabi o un unico lavabo con almeno un punto di erogazione di acqua calda e fredda per ogni servizio. Le pareti dei servizi e delle docce devono essere piastrellate o rivestite con materiale impermeabile e di facile pulizia e disinfezione fino ad un'altezza di m.2,00.

Il raccordo tra parete e pavimenti deve essere a spigolo arrotondato.

In tutti i corpi servizi devono essere previste sufficienti prese d'acqua con relative lance per le operazioni di lavaggio e apposita piletta o fognolo sifonati.

I comandi per l'erogazione dell'acqua devono essere non manuali a pedale o a gomito o a cellula fotoelettrica.

Devono inoltre essere previsti distributori di sapone liquido o in polvere; e asciugamani monouso o simili;

in tutti i locali servizi deve essere sistemato un adeguato numero di raccoglitori di rifiuti con comando a pedale.

Tutte le altre suppellettili eventuali, non comprese nel presente articolo, dovranno essere costituite di materiale liscio e facilmente lavabili.

Art. 193 - Aerazione e illuminazione dei servizi idrosanitari, docce, zone spogliatoi.

Tutti i locali dei servizi idrosanitari, docce e zone spogliatoi devono avere idonea illuminazione ed aerazione ottenuta mediante finestratura possibilmente a vasistas.

Il Servizio di Igiene Pubblica potrà richiedere anche l'installazione di idonei dispositivi meccanici di aspirazione forzata allo scopo di garantire i necessari ricambi di aria, qualora lo ritenga necessario.

Art. 194 - Insonorizzazione.

Le pareti delle piscine coperte, limitatamente alle zone vasca, dovranno essere opportunamente insonorizzate allo scopo di evitare risonanza.

Art. 195 - Obblighi del gestore.

In tutte le piscine aperte al pubblico è fatto obbligo, a cura del gestore, esporre, in zona ben visibile (alla cassa):

- 1) il numero massimo di utenti ammissibili in relazione alla grandezza della vasca;
- 2) il numero massimo di utenti presenti nel turno e sulla base del quale viene determinata la disinfezione.

In conformità alla Circolare Ministeriale n.128/1971 dovrà essere controllato e registrato, in apposito registro da conservare per almeno 6 mesi, il valore del cloro residuo e il numero dei bagnanti, secondo le modalità indicate nella circolare stessa.

Art. 196 - Zone riservate ai tuffi.

Per le zone riservate agli impianti per i tuffi devono essere osservate le norme di cui alla Circolare del Ministero dell'Interno n.16 del 15.2.1951.

Art. 197 - Pronto Soccorso.

In tutte le piscine aperte al pubblico dovrà essere opportunamente realizzato un locale, di superficie minima di mq.12, attrezzato a pronto soccorso con presidi farmacologici e attrezzatura necessaria e dotato di apparecchio telefonico collegato direttamente con l'esterno.

Il servizio di salvataggio deve essere disimpegnato da almeno due bagnini all'uopo abilitati dalla sezione salvamento della Federazione italiana nuoto ovvero muniti di brevetti di idoneità per i salvataggi a mare rilasciati da società autorizzata dal ministero della marina mercantile.

Art.198 - Piscina con accesso agli spettatori.

Se la piscina è dotata di appositi spazi per spettatori, fatto salvo il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza a seconda della capienza, dovranno essere fatte prescrizioni apposite in particolare in merito al numero dei servizi igienici per il pubblico.

Art.199 - Deposito materiale.

In tutte le piscine aperte al pubblico si dovrà realizzare un locale idoneo non interrato e bene aereato, e dotato di acqua corrente, per il deposito dei materiali occorrenti per le operazioni di pulizia e disinfezione di tutto l'impianto. Sostanze e materiali incompatibili dovranno essere tenuti nettamente separati. Potrà essere richiesta, se ritenuta necessaria, l'installazione di vasche di contenimento.